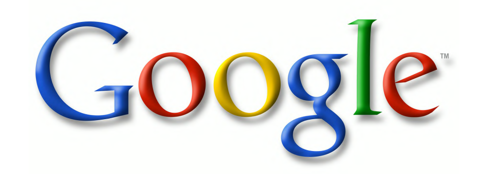




IL CONCORDATO PREVENTIVO E LA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI


Italy

[redacted]

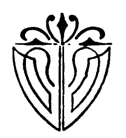
GIOVANNI TROMBY

IL CONCORDATO PREVENTIVO

o la

PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI

Trattato teorico-pratico



REGGIO CALABRIA
STAB. TIP. A. D' ANGELO
1907.

For TX
T

A Sua Eccellenza

LUIGI LUCCHINI

INSIGNE CULTORE DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE

CHE

NELLE AULE PARLAMENTARI LEGIFERANDO

E

NEL TEMPIO DI TEMI AMMINISTRANDO GIUSTIZIA

FORMA

IL DECORO, L'ONORE E IL VANTO D'ITALIA

QUESTO MODESTO LAVORO

PROFONDAMENTE AMMIRANDO

DEDICA

L' Autore.

Roma 11 Giugno 1907.

Egregio signor Cancelliere,

La ringrazio del gentile pensiero e auguro la miglior fortuna al Suo interessante lavoro.

Cordialmente

Suo obb.mo

LUCCHINI

Onorevole Signore

Signor **G. Tromby**

Cancelliere R: Pretura

Reggio Calabria.

PREFAZIONE

La legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, lungamente e sapientemente preparata quando, da una pleiade di scrittori, per le notate imperfezioni all' Istituto del fallimento organizzato dal nostro codice di commercio, se ne chiedeva la riforma, non è andata affatto immune da censure d' importanza scientifica e pratica, che ne hanno messo in luce le imperfezioni e le varie lacune.

Un libro, che, col sussidio prezioso e fecondo della dottrina, lumeggiasse e chiarisse sempre più i concetti informatori della nuova legge, che, tenendo presente la giurisprudenza affermatasi dall' attuazione di essa sulla migliore interpretazione delle varie disposizioni, che, giovandosi della pratica esperienza, prospettate le critiche tutte, i rilievi e gl' inconvenienti verificatisi, desse la risoluzione delle controversie sorte, dei dubbi nati, dei quesiti proposti, ho ritenuto non solo utile, ma necessario, tanto più che in altre pubblicazioni del genere, nè della dottrina, nè della giurisprudenza, nè del crogiuolo della pratica, si è tenuto conto.

[illegible] e il movente e la ragione che m' hanno determinato a pubblicare il presente Trattato teorico-pratico, completato dalle opportune formole, che sarà di gran vantaggio ai commercianti, ai commissari giudiziali, ai funzionari di cancelleria, agli avvocati e magistrati, ciascuno dei quali, nella propria sfera, è chiamato a fare della nuova legge applicazione.

Ho fiducia di essere riuscito nell' intento propostomi: ai lettori il loro benevolo giudizio.

L' AUTORE

Testo della legge 24 maggio 1903 N. 197

Del concordato preventivo.

Art. **1**. Fino a che il fallimento non sia dichiarato, ogni commerciante può chiedere, con ricorso al Tribunale nella cui giurisdizione ha il principale stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori per proporre un concordato preventivo.

Le società commerciali legalmente costituite possono, con ricorso al Tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, proporre un concordato preventivo a mezzo di coloro che hanno la firma sociale.

I patti e le condizioni del concordato devono però prima dell' adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo Statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice.

Art. **2**. Il ricorrente deve presentare, insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l' inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell' esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività: l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con la indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente.

ART. 3. Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, dichiara, con decreto deliberato in camera di Consiglio e non soggetto a reclamo, inammissibile il ricorso:

1° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati nel precedente articolo;

2° Se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell' art. 816, secondo alinea, del Codice di commercio, o non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato;

3° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 per cento del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

4° se si verifica uno dei fatti contemplati dall' art. 855, secondo alinea, del Codice di commercio.

In tali casi, ove risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il Tribunale ne dichiara d' ufficio il fallimento.

ART. 4. Se il Tribunale riconosce regolare e ammissibile il ricorso, ordina, con decreto non soggetto a reclamo, la convocazione dei creditori innanzi ad un Giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

prefigge il luogo, il giorno e l' ora dell' adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, nonchè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori;

nomina un Commissario che non sia uno dei creditori, con l' incarico di invigilare nel frattempo l' amministrazione dell' azienda, di accertarne le attività e passività, di indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all' adunanza dei creditori;

assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

A cura e con la sottoscrizione del Giudice delegato e del Cancelliere si fa annotazione del decreto immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono quindi restituiti al ricorrente.

ART. 5. Il decreto, a cura del Cancelliere e previo deposito della somma dal Giudice presunta necessaria per lo intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del Tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è trascritto al locale Ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore pubblicità, il Tribunale designa altri giornali, anche esteri, nei quali debba farsi l'inserzione.

Il Cancelliere comunica a ciascun creditore con lettera raccomandata o telegramma, a seconda delle distanze, un avviso contenente i nomi del debitore e del Commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti.

ART. 6. Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'art. 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del Tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. **7.** Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degli interessi sui medesimi.

I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

Art. **8.** Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del Commissario giudiziale e sotto la direzione del Giudice delegato.

Il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio.

Art. **9.** Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del Giudice delegato, che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Art. **10.** Se il debitore contravviene alle disposizioni dei due articoli precedenti, ovvero risulta che ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o

gli schiarimenti che dal Giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei creditori.

Di tutto si fa sommaria menzione nel processo verbale, con l'indicazione dei documenti presentati, che saranno uniti al medesimo.

Art. **14**. Il concordato preventivo deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare questa maggioranza qualora rinuncino all' ipoteca, privilegio o pegno.

La rinuncia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessori, purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessori per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell' intero credito.

Il voto dato senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia e l'adesione al concordato, di cui è parola nel successivo articolo 16, importano di diritto la rinuncia all' ipoteca, privilegio o pegno per l' intero credito.

Il Tribunale, nel giudizio di omologazione, terrà calcolo dell' eventuale aumento dell'attività patrimoniale del debitore derivata da tali voti o adesioni.

Gli effetti della rinuncia totale o parziale al privilegio, ipoteca o pegno cessano di diritto qualora il concordato preventivo non abbia luogo o venga posteriormente annullato.

Art. **15**. Per formare le maggioranze indicate nel precedente articolo, non si computano i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo.

Sono parimenti esclusi dal voto coloro che sono divenuti cessionari o aggiudicatari dei detti crediti nell' anno dalla domanda di concordato.

I trasferimenti di crediti, posteriori al decreto che convoca i creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

Art. **16**. Il Giudice delegato fa inserire le adesioni nel processo verbale che è sottoscritto dagli aderenti.

Nella maggioranza di somma sono valutate le adesioni spedite per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera al Giudice delegato o al Cancelliere anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale dell' adunanza.

Tali adesioni sono annotate dal Cancelliere in calce al verbale, a misura che giungono, ed alligate al medesimo.

Art. **17**. Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione, il Giudice delegato rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni.

Art. **18**. Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione il Commissario giudiziale deposita in Cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

Nell' udienza suindicata il Giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto di intervenire nel giudizio.

Il Tribunale potrà invitare in camera di Consiglio per gli opportuni schiarimenti il Commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti.

Art. **19**. Il Tribunale, nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l' ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive.

Art. **20**. Il Tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del benefizio del concordato; che le opposizioni di cui all' articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non mi-

nore del 40 per cento, sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

Nella stessa sentenza di omologazione il Tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

Se invece il concordato non è omologato, il Tribunale dichiara d' ufficio il fallimento.

Art. **21**. Salvo patto contrario, stabilito o nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal Tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell' esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

Art. **22**. Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato, come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20, debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall' art. 912 del Codice di commercio.

Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive.

Art. **23**. Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dell' estratto di essa nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo.

L' atto di appello si notifica al debitore, al Commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, o alle parti stesse, ove siano comparse senza mini-

stero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici nè minore di cinque giorni, a pena di nullità.

Art. **24**. Tostochè la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva, cessano le funzioni del Commissario giudiziale.

Il compenso dovutogli è liquidato dal Giudice delegato. Ogni patto contrario è nullo.

Al provvedimento del Giudice delegato si applica la disposizione dell' art. 377 del Codice di procedura civile.

Art. **25**. La omologazione rende obbligatorio il concordato preventivo per tutti i creditori.

I creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d' intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato.

I creditori di una società non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato.

Art. **26**. I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall' art. 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

Art. **27**. Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione.

Art. **28**. I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all' adunanza devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, o dagli Istituti di emissione del Regno , o dagli Istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all' art. 6.

Da quest' elenco deve risultare che la Cancelleria del Tribunale o gl' Istituti suaccennati hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell' art. 16.

Art. **29**. Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l' adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell' ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all' adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall' elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell' adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell' art. 26.

Art. **30**. I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

Art. **31**. Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell' interesse composto del cinque per cento, l' ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero

delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione. Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'art. 851 del Codice di commercio.

Art. **32**. Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il Tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

Art. **33**. Nel caso contemplato dall'articolo precedente, i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari, indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

Art. **34**. Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato per il suo inadempimento.

Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed esperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito, ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.

Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.

Art. 35. Le disposizioni degli art. 864, 866, e 867 del

Codice di commercio, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al Commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

Procedura dei piccoli fallimenti.

Art. **36.** Il commerciante, i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila, può chiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli articoli 7, 8 e 9.

Il Presidente nomina d'ufficio un Commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal Cancelliere al Pretore ed al Commissario.

Art. **37.** Il Pretore convoca i creditori e il Commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura ed alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il Commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Sorgendo contestazioni, il Pretore procura di conciliarle.

Non riuscendo, le risolve quale arbitro amichevole compositore.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese a maggioranza di voti e di somma come all'articolo 14 e osservato il disposto dell'articolo 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al Pretore o al Commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera,

ART. **38.** Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal Commissario giudiziale al Procuratore del Re.

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.

ART. **39.** Il verbale di concordato, redatto dal Cancelliere della Pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del Codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobbligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell'art. 25.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal Commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

L'onorario dovuto al Commissario giudiziale è liquidato dal Pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

Se le proposte di concordato sono respinte; o il concordato è annullato nel termine e pei motivi stabiliti all'art. 32; o vi è condanna per taluni dei reati previsti nel capoverso dell'art. 816 del Codice di commercio, il debitore è considerato fallito.

ART. **40.** Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il Pretore rimette la conoscenza dell'affare al Tribunale.

Questo, sentito il debitore in camera di Consiglio, provvede in conformità degli art. 3, 4 e 10.

ART. **41.** Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

Disposizioni comuni.

Art. **42**. Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del Codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori, ai sensi dell' articolo 1 o 36, il Tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell' art. 36.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila, può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il Tribunale nomina il Commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la Cancelleria od il Curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

Art. **43**. Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all' applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell' articolo 42.

Nei detti fallimenti l' azione penale per bancarotta sem-

plice non può esser proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU

V° Il Guardasigilli: COCCO ORTU.

CONCETTO GENERALE DELLA LEGGE



Per l'art. 683 Cod. di Comm. — il commerciante, il quale cessa di fare i suoi pagamenti, è in istato di fallimento. Anche nelle altre legislazioni non si è fatta alcuna distinzione in rapporto alla *buona fede* del commerciante, della quale si è tenuto conto solo nei giudizi di bancarotta. Si sottopone così alle conseguenze disastrose del fallimento *chiunque* cessa di fare i suoi pagamenti, trattando alla stessa stregua il commerciante *disonesto*, pel quale spesso il fallimento è un incentivo per frodare di più e che non paga i suoi creditori dopo avere abusato del credito con imprese temerarie o imprudenti, e il commerciante *sventurato*, ma onesto, spesso vittima di fatali circostanze, di colpe altrui o dell' alea di una speculazione.

Sono però ammessi dalle legislazioni moderne dei provvedimenti di favore per sottrarre i commercianti di buona fede ai rigori e alle disastrose conseguenze del fallimento, proteggendo nel contempo gl' interessi del debitore e agevolando ai creditori il conseguimento dei loro averi; e tali provvedimenti consistono: — 1.° nella *moratoria;* 2.° nella *procedura facoltativa di concordato preventivo;* 3.° nella *procedura obbligatoria di detto concordato preventivo.*

Colla *moratoria* si ha la sospensione del fallimento e la

concessione di una dilazione ad eseguire le obbligazioni, mantenendo e non arrestando il commercio del debitore (1).

Con la seconda procedura si evitano le frodi derivanti dalla sospensione delle azioni dei creditori e si evita di lasciare l'azienda in capo al commerciante, facilitando piuttosto ai debitori di buona fede il conseguimento di un *concordato di maggioranza*, vincolativo pei dissenzienti (2).

Con la terza legge si è voluto incorporare nel fallimento il concordato preventivo come un preliminare obbligatorio (3).

L'istituto della moratoria era già noto nel diritto romano e si accordava *humanitatis causa* a debitori oberati *fortunae injuria* allo scopo di sottrarli ai rigori delle leggi contro l'*insolvenza* e la *cessio bonorum*.

Nella nostra legislazione fu introdotta la moratoria per agevolare l'onesto commerciante che si trovasse in momentaneo imbarazzo, per non poter soddisfare i suoi impegni, pur avendo un attivo maggiore del passivo.

Si osservò però che tale istituzione non era conforme ai principî del diritto; perchè aveva l'effetto di limitare o sospendere, per un determinato tempo, l'efficacia dei titoli altrui; perchè spesso i commercianti per sfuggire alle conseguenze del fallimento, tentavano e riuscivano a conseguire la moratoria, esagerando l'attivo e occultando il passivo, per provare di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge, potendo di conseguenza fruire di una misura eccezionale, riservata ai soli commercianti onesti e di buona

(1) Cod. ital. art. 819 e seg.; rumeno art. 834 e seg., argentino articolo 1584 e seg., olandese art. 213 e seg., giapponese art. 1059 e seg., Uraguay art. 1748 e seg., e brasiliano art. 12, 107 e seg.

(2) Cod. spagn. art. 872, portogh. art. 107, belga, greco, norvegese, e messicano art. 1466 a 1471.

(3) Legge inglese 1883 art. 5 e 20 completata da altra del 1890; e legge Stati Uniti art. 12.



fede, anche quelli indegni, disonesti e di mala fede; e perchè infine il debitore, che aveva diritto alla moratoria, poteva convocare i suoi creditori, ottenere una dilazione ai pagamenti e conchiudere un concordato, rendendo inutile la moratoria stessa.

Per tali ragioni, e anche perchè coll'esperienza di tanti anni la moratoria si è rivelata insufficiente e inadatta allo scopo che il legislatore si era prefisso, è intervenuta la legge 24 maggio 1903 sul concordato preventivo.

L'On. Sorani, relatore del progetto del 1901, così si esprimeva:

« Non è ignoto ad alcuno che la moratoria com'é presentemente regolata dal Cod. di Comm. ha fatto cattiva « prova. Gl'inconvenienti segnati sin dal principio dalla « dottrina furono posti in maggiore evidenza dalla quoti« diana esperienza. Basta richiamare alla mente le con« tradditorie decisioni delle nostre Corti regolatrici e gli « irrisorii dividendi toccati ai creditori dopo il miraggio, « fatto loro balenare, dell'intero pagamento dei loro cre« diti. La principale ragione di questo fatto anormale si « riscontra nella stessa disposizione di legge che ammet« teva la moratoria, quando l'attivo supera il passivo: Ora « quando un commerciante versa in questa condizione e« conomica non ha bisogno di ricorrere al presidio della « legge per uscire dalla momentanea strettoia » — La nuova legge pertanto surroga la *moratoria anteriore* alla dichiarazione di fallimento correggendone i vizî, e abroga quella *posteriore*, perchè inutile. Abbiamo detto *correggendone i vizî*, in quanto nella moratoria anteriore al fallimento, già regolata nel nostro Cod. di Comm., per l'art. 824 si sospendevano gli atti esecutivi contro il debitore, si lasciava per un tempo di sei mesi, prorogabile ad un anno, indisturbato il debitore, e poi..... si tentava la liquidazione che raramente riusciva proficua e si veniva ad un accordo amichevole coi creditori (art. 825), accordo che non vinco-

lava la minoranza dissenziente, la quale poteva sempre pretendere, e subito, il suo avere!

E, si noti, che per l'art. 829, i documenti atti a rischiarare il giudizio del tribunale sulla domanda di moratoria e quindi sull'attendibilità delle asserzioni del debitore, tendenti a dimostrare di trovarsi nelle condizioni volute dall'art. 819, potevano presentarsi senza osservare le formalità prescritte dalle leggi sul registro e bollo, e di conseguenza riusciva facile al debitore di mala fede dimostrare un attivo superiore al passivo, e provare che la cessazione dei pagamenti era la conseguenza di avvenimenti straordinarî e impreveduti.

Sottoposta a tali condizioni la moratoria riusciva spesso un provvedimento di favore per i commercianti disonesti e di mala fede, mentre nuoceva quelli sventurati e di buona fede.

Con la legge su ricordata, 24 maggio 1903, si son voluti correggere detti vizî e si son voluti evitare tutti gl' inconvenienti lamentati e ciò, sia *nell' interesse del debitore* insolvente, sfortunato e di buona fede, al quale si accorda il beneficio del concordato preventivo, per esimerlo dalle giuridiche disastrose conseguenze del fallimento, mantenendogli inalterato il patrimonio (art. 7), concordato preventivo che deve svolgersi nel breve termine di due mesi e e al massimo di tre mesi nel caso di società che abbia emesso obbligazioni (art. 29); sia *nell' interesse dei creditori*, garantendoli fin dal principio della procedura (art. 3 n. 3) di un dividendo non minore del 40 0[0 (art. 20); sia *nell'interesse pubblico*, in quanto non si arresta la vita commerciale di tanti sventurati, non si toglie loro l' incentivo al lavoro, non si moltiplicano le dichiarazioni di fallimento, che tanto sfavorevolmente influiscono sul credito in generale, scuotendo il commercio di un paese.

E con tale legge, ispirata al sistema della legge belga del 1883, modificata nel 1887, il commerciante di buona fe-

de, che trovasi imbarazzato per soddisfare ai suoi impegni, può stuggire alle conseguenze del fallimento, presentando un ricorso al Tribunale competente con proposta di concordato. Se il suo ricorso viene accolto, sono sospese le azioni individuali e, sotto la sorveglianza del giudice delegato, si procede alla verificazione dei crediti ed al voto del concordato colle maggioranze stesse prescritte nel fallimento.

Omologato il concordato, il debitore che esegue le stipulazioni fissate, evita il fallimento e le interdizioni relative; respinto il concordato, è aperto il fallimento e se ne ricomincia la procedura, senza tener conto degli atti sin allora compiuti.

Colla nuova legge il legislatore italiano si è informato ai principii di giustizia e di moralità, ed ha introdotto specialmente due innovazioni di grande importanza, l'una relativa alla sollecitudine, semplicità ed economia della procedura, l'altra relativa al vincolo di tutti i creditori nel concordato preventivo, sotto la considerazione che la procedura s'inizia *per tutti* e deve finire *per tutti* contemporaneamente, servendo così l'omologazione del Tribunale di elemento integratore, in quanto produce i suoi effetti *per tutti* gl'interessati: aderenti, non aderenti e assenti.

Riconosciuta l'utilità del nuovo istituto, molti scrittori hanno però osservato ch'esso non ha avuto estesa applicazione per varie ragioni. Della critica a questa legge ci occuperemo durante il corso della nostra trattazione.

***

La legge sudetta è divisa in due parti; una relativa al concordato preventivo, di cui abbiamo dato il concetto generale, l'altra relativa alla procedura dei piccoli fallimenti.

Questa seconda parte riguarda la liquidazione delle piccole aziende individuali, ed ha lo scopo precipuo di evi-

tare che meschine attività siano assorbite da gravi dispendi processuali, e di sottrarre i piccoli commercianti, spesso ignoranti, ai rigori di una legge ch' essi non sono in grado di attuare.

La distinzione della grande dalla piccola industria, dell' attività dei piccoli commercianti dall' attività generale del vero commerciante, si trova pure nelle altre legislazioni moderne, le quali hanno appunto adottato in materia di fallimento, pei patrimoni di minima importanza, una procedura più rapida e sopratutto meno onerosa. (Cod. comm. tedesco, legge ungherese, legge inglese e legge svizzera).

Dato il concetto informatore della legge, la riforma è stata limitata giustamente alle sole persone che esercitano il traffico, che hanno la sola apparenza di commercianti, escludendo le società, di quelle persone infine che hanno un passivo non superiore a L. 5000 per obbligazioni commerciali e civili.

Non si applica questa procedura alle società commerciali aventi un passivo non superiore alle L. 5000, sorgendo esse collo scopo di esercitare il commercio e non potendosi confondere con le aziende individuali di merciaiuoli e rivenduglioli, che sono appellati commercianti sol perchè esercitano atti di commercio, sebbene non siano mancati autorevoli scrittori che abbiano ritenuto il contrario (1).

Il miserando spettacolo di processi penali per bancarotta semplice a carico di piccoli commercianti, solo colpevoli di non avere i libri di commercio, o di averli tenuti irregolarmente, ispirò al legislatore le disposizioni per cui non è obbligatoria la tenuta dei libri di commercio e sono escluse le sanzioni penali per bancarotta semplice, sebbene questa innovazione abbia destato le giuste censure di molti, come vedremo in seguito al n. 82.

(1) Vedi n. 60.

rocedura si svolge sollecita per mezzo di un Com- giudiziale, che agisce sotto la direzione del Pretor del luogo dove avvenne il dissesto, e ciò perchè non era giusto sottoporre ad una procedura fallimentare, costosa e lunga anche i piccoli commercianti, le cui scarse e meschine aziende sarebbero state assorbite dalle sole spese. Con questa legge si è stabilito che il debitore fa ricorso al Presidente del Tribunale per la liquidazione, la quale può essere definita, o amichevolmente a mezzo di concordato, che come quello preventivo richiede l' adesione della maggioranza numerica dei creditori votanti nell' adunanza e di tre quarti della totalità dei crediti chirografari, ovvero con la vendita e la distribuzione dell' attivo.

In questa legge domina il pensiero di ridurre le formalità della procedura, rendendola economica per effetto dell' art. 41, che esonera tutti gli atti e documenti, ad eccezione del verbale di concordato, dalle tasse di bollo e registro.

In genere si sono agevolati gl' interessi dei piccoli commercianti, si è avvantaggiato lo Stato perchè liberato da un un terzo e più dei fallimenti annuali, che tanto discredito portano ad una nazione, e si sono avvantaggiati infine i creditori che trovano nella nuova procedura un efficace e sollecito sostitutivo.

Queste benefiche disposizioni però non liberano sempre i commercianti dal fallimento colle conseguenti restrizioni personali e patrimoniali, giacchè, pur essendo sottoposti ad una procedura semplice ed economica, se la liquidazione amichevole proposta dal debitore, per impedire la liquidazione coattiva, non è accolta dai creditori, o se il debitore è condannato per bancarotta fraudolenta, o per altri reati di cui all' art. 816 Cod. di Com., egli è sempre considerato come fallito (art. 39 ult. al.).

Questa seconda parte della legge ha colla prima sostanziali differenze, perchè mentre con questa si mira uni-

camente a raggiungere il concordato coi creditori ed in mancanza si ha la dichiarazione di fallimento del debitore, con quella si mira sì, anche al concordato, ma in difetto, si ha la liquidazione bonaria del patrimonio del debitore.

In altri termini colla procedura dei piccoli fallimenti, se non si raggiunge il concordato, si ha la liquidazione economica del patrimonio, colla procedura di concordato, se questo non è raggiunto o non è omologato, si ha inesorabilmente la dichiarazione di fallimento.

La prima è a favore dei piccoli commercianti il cui passivo non supera le L. 5000, la seconda è a favore di tutti i commercianti il cui passivo supera le L. 5000, nonchè delle società commerciali legalmente riconosciute: per la validità del concordato preventivo occorre l' omologazione del Tribunale, mentre pel concordato nei piccoli fallimenti, l' omologazione non è richiesta. Pel primo la mancata accettazione od omologazione porta al fallimento, pel secondo il debitore è soltanto considerato fallito rispetto alle conseguenze civili.

La procedura dei piccoli fallimenti, la quale ha sostituito interamente quella del fallimento rispetto alle piccole aziende, si promuove di pieno diritto pel commerciante dissestato con un passivo non maggiore delle L. 5000, per modochè, se pure venisse da un creditore qualsiasi richiesta la dichiarazione di fallimento del debitore, si segue la procedura su menzionata fin dall' inizio, se l' ammontare del passivo è riconosciuto in quel limite, e si rimanda ad essa se viene a risultare accertato nel corso della procedura.

In altri termini la procedura dei piccoli fallimenti ha la sua attuazione sia che venga invocata spontaneamente dal commerciante dissestato, con un passivo non oltre le L. 5000, sia che di questi sia stato chiesto il fallimento se risulta o venga a risultare che il passivo è contenuto in quel limite, appunto perchè, ripetiamo, la procedura speciale ha sostituita quella del fallimento previsto dal Cod, di Comm.

Nella procedura di concordato preventivo è obbligatoria la tenuta regolare dei libri di commercio, senza di che non si può invocare il concordato preventivo, mentre nella procedura dei piccoli fallimenti tale tenuta di libri non è obbligatoria.

Chiudiamo infine questi prolegomeni colle splendide parole del Prof. Bolaffio nella relazione al progetto:

« La procedura dei piccoli fallimenti rappresenta una « nuova forma d'esecuzione unica e generale, la quale costi- « tuisce, pei piccoli commercianti che la domandano, tanto « il fallimento quanto le esecuzioni individuali. Non si tratta « dunque della proposta specifica di un concordato, bensì di « una liquidazione dell'intiera sostanza del richiedente a fa- « vore di tutti i suoi creditori, e che secondo la volontà del- « la maggioranza dei medesimi, può essere tanto amichevo- « le, quanto forzosa.

« Il debitore non implora un beneficio di legge, di cui « debba dimostrarsi meritevole, come si verifica col concor- « dato preventivo. Chiede gli si applichi un giudizio speciale, « di eccezione, quasi si direbbe familiare, che raccoglie, li- « quida e rivolge ad esclusivo e proporzianale soddisfaci- « mento dei creditori i rimasugli di un meschino patrimonio.»

Anche questa seconda parte della legge è stata fatta segno a critiche più severe di quelle fatte alla prima parte sul concordato preventivo; e ciò perchè, pur convenendo sulla giustizia del concetto ispiratore di essa, nella pratica non ha pienamente corrisposto all' intenzione.

Di tali censure ci occuperemo più analiticamente allorchè ci troveremo a trattare e spiegare l' istituto dei piccoli fallimenti e precisamente al n. 82 del presente trattato.



Titolo I.

Del concordato preventivo.

CAP. I.

Persone che possono invocare il concordato preventivo

SOMMARIO

1. — Definizione del concordato preventivo.
2. — Da chi può essere invocato il concordato.
3. — Condizioni in cui deve trovarsi il commerciante per potere invocare il concordato.
4. — Se sia necessario che il commerciante sia in istato di cessazione dei pagamenti per adire al concordato preventivo.

1. — Il concetto legale del concordato preventivo si riassume nella seguente definizione:

« Il concordato preventivo è un contratto bilaterale, giudiziale, che vincola il debitore e tutti i creditori, purchè vi siano le maggioranze legali e l' omologazione del Tribunale, ed ha lo scopo di evitare la dichiarazione di fallimento ».

Il Bolaffio, nel Commento alla Legge sul Concordato preventivo 1903 pag. 21, lo definisce: « il contratto giudiziale tra debitore e creditori all' effetto di far cessare od impedire lo stato di fallimento e la relativa procedura, contratto per la cui validità e obbligatorietà di fronte a tutti i creditori è sufficiente l' adesione delle maggioranze legali dei medesimi, purché in ogni caso, l' accordo sia omologato dal Tribunale ».



2. — Il concordato preventivo può essere invocato dal solo *commerciante,* perchè lui solo può fallire; lo dice l' articolo 1. della legge.

Per *commerciante* deve intendersi colui che esercita atti di commercio per professione abituale e le società commerciali ai sensi dell' art. 8 Cod. di Com.

Il diritto d' invocare il beneficio del concordato preventivo volevasi estendere anche ai non commercianti, in omaggio al principio di uguaglianza, ma fu accolta l' opinione contraria.

Per usufruirne non è necessario che il commerciante sia tale *attualmente*, potendosene beneficiare anche chi si è ritirato dal commercio, purchè i debiti dipendano dall' esercizio di esso; e ciò in analogia alle disposizioni generali del fallimento, la cui dichiarazione può aver luogo anche in confronto al commerciante ritirato o defunto. Qui non si è creduto accordare questo beneficio anche alle *eredità beneficiate*, se la domanda era proponibile dal *de cuius*, per come si accennava nel progetto Gianturco del 1897 art. 33 e del 1900 art. 32.

Possono quindi chiedere il concordato preventivo non soltanto il *commerciante singolo* , ma anche le *società* che siano legalmente costituite.

Le società irregolari non possono chiedere il concordato preventivo come ente autonomo collettivo distinto dalle persone dei soci, ma possono domandarlo *uti singuli* i componenti la società nel proprio interesse individuale. Così decise il Tribunale di Cagliari a 6 settembre 1905. Banca d' Italia c. Mondini — Giur. Sar. 1905, 316.

L' istanza pel concordato preventivo non può essere proposta che dal solo debitore, o dal suo mandatario speciale, non essendo ad altri riconosciuto un tale diritto , e quindi non ai creditori e tanto meno al Tribunale, qualora volesse procedere *d' ufficio.*

L' istanza dev' essere presentata prima che sia dichia-

rato il fallimento, imperocchè avendo essa lo scopo di evitare simile dichiarazione, il debitore non lo raggiungerebbe, agendo diversamente, e non gli resterebbe che il vantaggio del concordato a fallimento dichiarato, diretto soltanto a farne cessare gli effetti.

3. — Il commerciante per potere invocare il concordato:

1.° dev' essere in *buona fede* in quanto egli sia vittima non per propria elezione o per frode, o che abbia egli stesso creata e favorita la condizione disastrosa per sè e pei creditori; o che abbia distratto parte o il tutto dell' attivo per favorire uno o più dei creditori.

Questa *buona fede* presuppone la regolatezza del commerciante, il quale non dev' essere indegno del beneficio che implora pei fatti disonorevoli che la legge accenna all' art. 3 n. 2 e 4, e deve d' altra parte dimostrare la regolare tenuta dei propri libri di commercio. E ciò perchè lo scopo della legge, come abbiamo visto in principio, è quello di porgere una tavola di salvezza al commerciante, il quale senza sua colpa si trovi nella dura necessità di non potere far fronte ai suoi impegni, al commerciante infine sventurato, ma onesto.

2.° deve offrire *serie garanzie di pagamento* di almeno il 40 0|0, (art. 3 n. 3), e tale condizione fin da quando invoca il concordato, e tali garanzie debbono essere *reali o personali* e non basate su semplici affermazioni, come il risultato di un bilancio dal quale apparisca sia pure un supero di attivo sul passivo, quando nella realtà ciò non è.

4. Abbiamo detto nel precedente numero delle condizioni essenziali per adire al concordato preventivo, diciamo ora se oltre di esse sia necessario che il commerciante trovisi in istato di cessazione dei pagamenti.

La legge non fa alcun accenno e quindi la soluzione del quesito deve necessariamente trovarsi nello spirito della legge stessa.

Il Ramella nel suo « Trattato sul Fallimento » a pag. 609 Vol. II. dice che « il concordato preventivo è il solo mezzo per esimere il debitore *insolvente*; ma sfortunato e senza colpa, dalle conseguenze del fallimento.

E se il concordato si accorda nella legge del fallimento al debitore fallito, esso deve consentirglisi non solo quando la catastrofe è avvenuta, ma anche prima d'ogni esecuzione contro di lui. » E in seguito, parlando delle condizioni fondamentali per poter ricorrere al concordato preventivo, oltre alle qualità di commerciante, alla buona fede e all'offerta di serie garanzie di pagamento, almeno del 40 0[0, aggiunge la condizione della *cessazione dei pagamenti*, indispensabile pel fallimento, e naturale presupposto, secondo lui, per la concessione del concordato preventivo, perchè, fino a che il debitore è solvente, non sarebbero giustificati nè il ricorso a quell'espediente, nè l'efficacia vincolativa del concordato per rispetto ai creditori dissenzienti. E riporta a sostegno della sua tesi la dizione delle leggi degli altri paesi (Francia, Haiti, Messico, Spagna, Grecia, Brasile, Uraguay, Peruvia) dove è detto chiaramente « il commerciante che *cessa* i pagamenti » ovvero « chi *ha sospeso* i pagamenti. »

« Il commerciante che fa proposta del concordato preventivo, conclude il Ramella, implicitamente confessa il suo dissesto, ch'egli non è in grado di ar onore puntualmente alle obbligazioni contratte, che quindi è *cessante*, sicchè la dichiarazione di fallimento sarebbe conseguenza inevitabile di siffatta confessione ».

La nostra legge però non ha detto « chi *cessa* i pagamenti » e tanto meno chi li « *ha sospeso* ».

Essa ha fatto anzi una distinzione sostanziale:

« Altro è il caso di chi cessa i pagamenti perchè le passività superano l'attivo, ed altro è quello di chi, per imbarazzo momentaneo, sopraffatto da molte scadenze, con un

attivo anche superiore al passivo, deve mancare ai suoi impegni per mancanza di contanti.» (1).

Il legislatore ha voluto concedere il beneficio del concordato preventivo a quest' ultimo commerciante più che al primo, a colui il quale in altri termini, trovasi nella condizione di non potere soddisfare i suoi impegni, non per sua colpa o per imprese commerciali temerarie, ma perchè vittima dell' alea di alcune speculazioni, pur mantenendosi probo, onesto e regolato commerciante.

Dato il concetto della legge quindi, non è necessario, come vorrebbe il Ramella, che il commerciante per adire al beneficio del concordato preventivo sia in istato di cessazione dei pagamenti; ma riteniamo piuttosto che tale beneficio si è voluto accordare più specialmente al commerciante, che, conoscendo il proprio dissesto finanziario, voglia sottrarsi ad ulteriori dissesti e voglia prevenire ogni danno a sè ed ai creditori, che derivar possa dalla dichiarazione di fallimento.

Difatti il concordato preventivo ha lo scopo di far *cessare* o *impedire* lo stato di fallimento e la relativa procedura, dice il Prof. Bolaffio, che fu relatore del progetto, e quindi esso deve aver luogo tanto nel caso che esista la cessazione dei pagamenti, quanto nell' altro caso in cui essa si preveda e se ne voglia impedire la constatazione con la dichiarazione di fallimento.

Ed è tanto vero che chi domanda un concordato preventivo non è un fallito, perchè tale sarebbe chi ha cessato di fare i pagamenti, per quanto a nessuna restrizione personale è sottoposto per effetto dell' art. 8.

La legge stessa poi ci è di grande ausilio per la risoluzione della quistione, giacchè, dopo aver detto delle condizioni per invocare il beneficio del concordato preventivo,

(1) Atti della Commissione — Verbale N. 918.

all' art. 3 ult. al. sancisce che il Tribunale dichiara d'ufficio il fallimento nei casi in cui manchino le sudette condizioni, *ove però risulti che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti.*

È di grande evidenza la logica conseguenza che si debba ammettere al beneficio del concordato preventivo anche il commerciante dissestato e non *cessante* dei pagamenti, per il quale il Tribunale non potrà dichiarare d'ufficio il fallimento, malgrado egli incorra in uno dei casi previsti dallo stesso art. 3.

E allora saranno i creditori vigilanti che, respinto il ricorso pel concordato, eserciteranno l'iniziativa di quella dichiarazione, meglio consapevoli, come sono, della reale condizione del loro debitore.

CAP. II.

Istanza e documenti

per promuovere la procedura di concordato preventivo

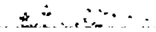
(Art. 1 e 2)

SOMMARIO

5. — Il ricorso col quale il debitore chiede la convocazione dei propri creditori per proporre il concordato preventivo, dev'esser presentato al Tribunale nella cui giurisdizione egli ha il principale stabilimento commerciale, perchè esso per la vicinanza, meglio che altri, può esercitare il debito controllo sui fatti esposti nel ricorso; disporre le opportune indagini; chiedere tutti quei chiarimenti che valgano meglio a delineare la posizione di lui, e pronunziarsi sul merito cognita causa.

Come all' art. 685 Cod. di Comm. anche qui il legislatore ha voluto stabilire l' autorità competente per lo svolgimento della procedura e ha ripetuto: « il Tribunale del luogo dove il debitore ha il suo principale stabilimento di commercio » cioè dove il debitore è meglio conosciuto, in modo che siano meglio tutelati gl' interessi di tutti.

In pratica si presentano bensì gravi quistioni per stabilire qual' è, fra' più, il principale stabilimento del com-



merciante. In massima deve ritenersi quello che ha la maggior copia d'affari, il maggior numero di commessi, quello ov'è il centro dell'amministrazione, ove giace cioè la sede alla quale si deve render conto degli affari trattati nelle altre sedi, e da cui si spediscono avvisi, ordini ecc. alle altre. Secondo noi il principale stabilimento é sempre quello ch'è principio e cagione del movimento complessivo dell'azienda commerciale, ossia quello dove e donde il commerciante concepisce e organizza il piano, il congegno della sua speciale speculazione, avvisa i mezzi per attuarlo e dirige e sopraintende nella esecuzione delle svariate operazioni dell'industria, a nulla valendo il materiale svolgimento dell'impresa.

6. — Il beneficio concesso dalla legge è personale, nel senso che può essere invocato soltanto dal debitore commerciante che intende avvalersene, senza che alla volontà di lui possa comunque sostituirsi il Tribunale, sia pure già investito di giurisdizione con domanda di dichiarazione di fallimento, o che dai creditori ne sia fatta apposita istanza.

E ciò è naturale, non potendo, sia il Tribunale, sia i creditori, essere a cognizione delle ragioni che rendono il debitore meritevole del favore della legge, o di quelle per le quali non gli potrebbe esser concesso.

E nel caso sopra ipotezzato, cioè, supposta la presentazione contemporanea al Tribunale di un'istanza di un creditore per la dichiarazione di fallimento e di un ricorso del debitore per la concessione del concordato preventivo, il Tribunale dovrà esaminare prima se meriti accoglimento questo ricorso, nel qual caso non terrà conto dell'istanza del creditore ed inizierà la procedura del concordato preventivo, mentre solo se non è accoglibile tale ricorso, esaminerà l'istanza del creditore, svolgendo la ordinaria procedura fallimentare, e dichiarando il fallimento, ove e-

sista la cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali.

Il ricorso al Tribunale può esser presentato sia direttamente dal debitore, sia a mezzo di un suo procuratore con mandato speciale. La legge non lo dice, e non occorreva lo dicesse, essendo quello della rappresentanza un principio generale di dritto.

Il ricorso al Tribunale dev' essere corredato dai documenti di cui parleremo al n. 8, indicandovi le ragioni che lo determinarono e i patti e le condizioni che si offrono, di cui ci occuperemo al prossimo numero.

Ma se queste condizioni servono a giustificare il ricorso stesso, altre ne occorrono per aversi l' ammissibilità di esso, e precisamente quelle che toccano la persona del debitore. Questi dev' essere meritevole del beneficio del concordato, ch' è un istituto esclusivamente organizzato e creato pel commerciante sventurato, ma onesto. Per le disposizioni dei n. 2 e 4 dell' art. 3 il commerciante che presenta il ricorso non dev' essere indegno del beneficio del concordato preventivo, come lo sono coloro i quali siano stati condannati per uno dei reati previsti dall'art. 816 secondo alinea del Cod. di Comm., o non abbiano soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se altra volta dichiarati falliti, non abbiano pagato interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, o non abbiano completamente adempito agli obblighi assunti nel concordato, od infine siano incorsi in uno dei fatti contemplati dall' art. 855 secondo alinea Cod. di Comm.. (1).

Le società commerciali poi possono fare la loro domanda di concordato a mezzo di coloro che hanno la firma so-

(1) Vedi N. 45.



ciale, cioè degli amministratori o dei liquidatori, se la so cietà è in liquidazione.

I patti e le condizioni del concordato devono prima dell'adunanza dei creditori essere approvati nel modo stabilito dallo statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice — art. 1, al. 2.° legge conc. prev. — cioè dall'assemblea degli azionisti alla quale soltanto è devoluta la potestà di disporre dei fondi della società.

7. — Il ricorso deve contenere:

a) le ragioni che determinarono il ricorrente a presentare la domanda;

b) i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, val quanto dire un progetto di concordato.

c) i motivi pei quali non possa indicare i patti e le condizioni suddette — art. 2 al. 2.°.

Le ragioni che determinarono il ricorrente a presentare la domanda; la storia cioè del suo commercio dal momento in cui fu intrapreso a quello del verificatosi dissesto, menzionando le cause che lo determinarono, le circostanze varie che concorsero o contribuirono ad aumentarlo, e tutto quanto egli abbia operato per sfuggirlo del tutto o quanto meno limitarlo; delle vie tentate per sottrarvisi, o per fare onore agl' impegni assunti, e tutto ciò allo scopo di porre il Tribunale in grado di rendersi un conto esatto della situazione del commerciante, e derivarne la *colpa*, il *dolo* o la *sventura*.

I patti e le condizioni che intende proporre ai creditori; cioè a quali condizioni egli intende assumere gli obblighi del pagamento in relazione all'ammontare dell'offerta, sempre non inferiore al 40 0|0; determinando il modo e il tempo del pagamento; l'ammontare degl'interessi nel caso di dilazione ad effettuirlo; o infine l'abbandono dell'attivo per esser liquidato dagli stessi creditori, e sempre quando ne sia garantito un ricavato non inferiore al 40 0|0, voluto dal-

la legge come condizione *sine qua non* per l'ammissione del concordato.

I motivi pei quali non possa indicare i patti e le condizioni ai quali intende proporre il concordato; e ciò per non aver modo di accertare immediatamente lo stato dell'azienda commerciale, vuoi per essere questa ripartita in diverse succursali residenti in diverse città del regno o dell'estero; vuoi per altre ragioni che saranno specificate.

8. — La domanda al Tribunale dev'essere corredata dai seguenti documenti da presentarsi contemporaneamente, affinchè il Tribunale medesimo possa giudicare a ragion veduta sull'ammissibilità o meno di essa:

1.° i libri di commercio obbligatorî, dei quali almeno il giornale e l'inventario, tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non duri da tre anni;

2.° uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;

3.° l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori, con la indicazione dei rispettivi crediti e domicilî;

4.° i documenti che comprovano la legale costituzione della società, se si tratti di società — art. 2. al. 1.° legge conc. prev.

Sono di tutta evidenza le ragioni che indussero il legislatore a porre per condizione essenziale all'accoglimento della domanda di concordato l'esibizione dei sopra enunciati documenti, per dispensarci dall'enumerarle tutte.

Pure per agevolare il compito di coloro che sono chiamati a vagliarle ed a porle in pratica, ne accenneremo alcune che crediamo più essenziali; e così diciamo: che si è voluta l'esibizione dei libri di commercio obbligatorî dei quali almeno il giornale o l'inventario, perchè, dall'esame di essi, il Tribunale abbia modo di formarsi un concetto esatto e preciso dell'amministrazione tenuta dal com-

merciante, della di lui moralità e condotta, per detrarne la diretta od indiretta colpabilità nella catastrofe che lo travolse, e perchè la mancanza dell'esistenza e tenuta regolare dei registri stessi sarebbe ragione da per sè stante per escluderlo dal beneficio creato dalla legge. E fu fissato il tempo di tre anni onde escludere il dubbio che la posizione del commerciante abbia potuto avere una preparazione artificiosa dei libri, coll'intento della domanda di un futuro concordato.

Che lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività dev' essere redatto in modo da emergere da esso tutto quanto fa parte dell' attivo in beni mobili, mobilia, immobili, merci e crediti.

Che l'elenco nominativo di tutti i creditori è voluto perchè il Tribunale possa conoscere quali e quanti essi siano; la loro qualità e residenza, per poterne fare la convocazione, informandoli dell' ammontare dell'attivo e del passivo e delle proposte fatte dal debitore.

Tutti i suindicati documenti debbono essere stesi su carta di L. 1,20, e prima di essere presentati, sottoposti alla formalità della registrazione colla tassa fissa di L. 1,20. Volendosi però sottrarre a questa formalità basterà farli stendere su carta di L. 3,60, come atti di procedura che si presentano all' autorità giudiziaria, art. 74 al. 6.° legge registro T. U. e 104 tariffa relativa, e art. 19 n. 41 legge bollo T. U. e 153 n. 6 legge registro.

9. — La domanda di concordato al Tribunale può essere presentata in ogni tempo, non essendo fissato alcun termine dalla legge; ma per avere il suo effetto dev' essere certamente presentata prima che il Tribunale abbia dichiarato il fallimento. E ciò perchè, come si è detto avanti, questa procedura di concordato preventivo ha lo scopo precipuo di prevenire le conseguenze di una dichiarazione di fallimento.

Il fallimento una volta dichiarato non può essere revocato, se non in conseguenza di opposizione alla sentenza che lo dichiara.

E come dalla legge non é fissato alcun termine per la presentazione della domanda di concordato preventivo, così neppure n' è stabilito alcuno entro il quale il Tribunale debba statuire; ciò che per altro non esclude che il provvedimento debba essere emesso in coerenza dell' importanza della domanda. Di quale parere sono anche il Ramella (1) e il Cortois.



(1) Trattato sul fallimento pag. 625.

CAP. III.

Inammissibilità del ricorso

(Art. 3)

SOMMARIO

10. — Quando si dichiara inammissibile il ricorso ed effetti di tale inammissibilità.
11. — Il decreto del Tribunale che dichiara inammissibile il ricorso non è soggetto a reclamo. È opponibile la sentenza che dichiara il fallimento.

10. — Quando il Tribunale esaminato il ricorso lo trova inammissibile lo dichiara con decreto deliberato in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Questo decreto non è soggetto a reclamo.

Il ricorso dev' essere dichiarato inammissibile:

1.° se il ricorrente non ha presentato i libri e documenti indicati sopra;

2.° se il ricorrente è stato condannato per uno dei reati previsti nell' art. 816 al. 2.° del Cod. di Comm., cioè per bancarotta fraudolenta, falso, furto, appropriazione indebita, truffa o frode.

3.° se non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo, oppure se, altra volta dichiarato fallito, non ha pagato interamente in capitale interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento o non ha completamente adempito agli obblighi assunti nel concordato;

4.° se non offre serie garanzie, reali o personali, di poter pagare almeno il 40 0[0 del capitale dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o da pegno;

5.° se si verifica uno dei fatti contemplati dall' articolo 855 2.° al. Cod. di Comm., cioè quando alla cessazione dei pagamenti si associno fatti di fuga, di latitanza, di chiusura di magazzini, di trafugamento, di sottrazione o di diminuzione fraudolenta del patrimonio a danno dei creditori.

Sussistendo i casi sopraindicati, e risultando che il ricorrente ha cessato di fare i suoi pagamenti per obbligazioni commerciali, il Tribunale d'ufficio, ne dichiara il fallimento, art. 3 legge conc. prev.

Va senza dirlo che il debitore deve giustificare con gli opportuni documenti ed attestazioni di non trovarsi in alcuno dei casi sopra enunciati; ed il Tribunale stesso, in mancanza, potrà disporne l' esibizione.

Il debitore dimostrerà di non aver subito condanne pei reati suddetti coll' esibizione del certificato del casellario; di non essere stato mai dichiarato fallito, con altro certificato del Cancelliere del Tribunale del luogo ov' ha sede lo stabilimento commerciale; nel caso sia stato dichiarato fallito altra volta, dimostrerà di aver pagato interamente in capitale, interessi e spese tutti i crediti ammessi al fallimento, esibendo copia della sentenza colla quale il Tribunale, sulla fattagli giustificazione dei suddetti pagamenti, avrà dovuto ordinare la cancellazione di lui dall'albo dei falliti; e se altra volta abbia ottenuta l' omologazione di un concordato, dimostrerà di averne adempito gli obblighi esibendo copia della sentenza del Tribunale che ne accerta l' adempimento; e se altra volta ricorse alla procedura di concordato preventivo, dimostrerà di aver pagato i creditori esibendone le quitanze, debitamente registrate.

Le garanzie *reali* e *personali* volute dalla legge che assicurano l' adempimento per parte del debitore del versamento del 40 0|0 si concretano in quelle stabilite dall' articolo 329 e seguenti della procedura civile, cioè in un' ipoteca su beni immobili o su titoli di rendita pubblica o mercè

deposito in denaro nella Cassa Depositi e Prestiti, o in quella postale, o mercè deposito di titoli di rendita al portatore al corso corrente in borsa, o in garanzia personale mercè fideiussione.

Al VI Congresso nazionale tenutosi in Palermo nel maggio di quest'anno tra i commercianti e industriali si espresse il voto che fosse abrogato l'onere preliminare del debitore di garantire in altro modo che col valore delle merci la voluta percentuale del 40 0|0. Ma questo voto mentre potrebbe essere ispirato da considerazioni d'indulgenza verso i commercianti che non possano offrire garanzie reali, d'altra parte verrebbe ad essere in aperta contraddizione con lo spirito della legge, in quanto questa vuole appunto mantenere il commerciante a capo della sua azienda, mentre, ammesso di potere offrire colle merci la garanzia del 40 0|0, verrebbe meno l'attività dell'azienda, dovendo le merci stesse rimanere immobilizzate come pegno e garanzìa della offerta percentuale. E il Tribunale di Ancona con sentenza 20 gennaio 1904 causa Ravà — Corte Anc. 1904, 12, decise appunto in questi sensi, stabilendo che non può essere ammesso al beneficio del concordato preventivo il commerciante il quale offra la percentuale minima voluta dalla legge 24 maggio 1903, garantita sul monte merci dell'azienda, poichè in tal caso, quand'anche questo venisse costituito in pegno per l'esatto adempimento del concordato, si contraddirebbe allo scopo della legge, ch'è quello di mantenere in vita l'azienda.

Vero è che la legge, dichiarandosi inammissibile il ricorso, commina contro il debitore la dichiarazione di fallimento d'*ufficio*, ma per ciò farsi non basta che il debitore si trovi nei casi stabiliti dall'art. 3, occorrendo pure che sia constatata in lui la cessazione dei pagamenti per obbligazioni commerciali. Obbligazioni commerciali, perchè non potrebbe prendersi dal Tribunale il provvedimento di rigore della dichiarazione di fallimento, se si trattasse di

cessazione di pagamento di debiti civili, al che potrebbe indursi il commerciante in momentaneo imbarazzo, ma che non sarebbe l' insolvenza vera o reale voluta dal legislatore per profittare del beneficio del concordato preventivo.

In questa ipotesi si ha che il ricorso di concordato dev' essere dichiarato semplicemente inammissibile, rimettendosi il debitore nello stato giuridico anteriore alla domanda. Non gli è vietato però di ripetere in seguito la domanda, giustificando e provando ch'egli trovasi realmente nello stato di cessazione di pagamento di obbligazioni commerciali, e di trovarsi negli altri casi favorevoli voluti dalla legge.

E difatti il Ministro Cocco-Ortu, in risposta all' On. Aguglia nella tornata della Camera dei Deputati 11 febbraio 1903, diceva che « il rigetto del ricorso sebbene non reclamabile non può produrre alcuna lesione di diritto del debitore in quanto che egli potrá sempre riproporre il ricorso, non essendo il provvedimento una sentenza che acquisti autorità di cosa giudicata ».

Beninteso però che, se cessazione dei pagamenti non vi sia allo stato in cui il Tribunale rigetta il ricorso e non possa esso per conseguenza procedere d'ufficio alla dichiarazione di fallimento, dovendo invece rimettere il debitore allo stato giuridico anteriore al ricorso, il Tribunale, conscio dell' imbarazzo del commerciante, invigilerà sullo stato economico di lui per poterne più tardi dichiarare d' ufficio il fallimento, come gliene dà diritto la legge commerciale che regola quell' istituto.

Le condizioni imposte al commerciante in ordine alle garanzie che debbono accompagnare il pagamento della percentuale del 40 0|0 ai creditori, hanno determinato molti scrittori a censurare l' istituto del concordato preventivo, pur riconoscendone l' utilità. E tali censure sono state fatte perchè si è constatato che la nuova legge non ha avuto l' estesa applicazione che si sarebbe desiderata, ap-

punto perchè le garanzie richieste non possono il più delle volte osservarsi, impedendo al dissestato di valersi del beneficio. E di conseguenza si è detto che una procedura più sollecita e condizioni meno onerose renderebbero l' istituto veramente efficace nei riguardi del commerciante onesto, cui si eviterebbe il disastro del fallimento e nei riguardi dei creditori che non vedrebbero ancora diminuite le scarse risorse del commerciante dalla costosa procedura fallimentare.

11. — Si è detto sopra che il decreto che dichiara l' inammissibilità del ricorso non è soggetto a reclamo, (arti- 3 al. 1.°), trattandosi di provvedimento che per l' indole sua non ammette dilazioni e lungaggini di procedura; ma è invece *opponibile* la sentenza che dichiara il fallimento (concorrendo il caso specificato dall'ultima parte dell' art. suddetto) e nei modi e sensi di cui all'art. 693 Cod. di Comm., e diciamo opponibile perchè la sentenza dichiarativa di fallimento, essendo considerata un provvedimento *sui generis* non è suscettibile d' appello, ma solo del rimedio speciale dell' *opposizione*.

Il ricorso dev' essere scritto su carta di L. 3,60 e presentato alla Cancelleria del Tribunale. Il Cancelliere ne prende nota nel registro prescritto dall' art. 35 n. 4 del Regol. del 1882, e lo comunica al Presidente. Questi a piè del ricorso stesso ne decreta la comunicazione al Pubblico Ministero e delega il Giudice per la relazione in Camera di Consiglio. Il Procuratore del Re, di seguito al decreto del Presidente scrive la sua requisitoria e lo rimette alla Cancelleria del Tribunale. Nel giorno fissato, il giudice destinato fa la sua relazione ed il Tribunale sull' istesso foglio di carta emette i provedimenti.

CAP. IV.

Decreto che ordina la convocazione dei creditori

(Art, 4, 5 e 6)

SOMMARIO

12. — Il Tribunale esaminato il ricorso del debitore può dichiararlo inammissibile, lasciandogli impregiudicato il diritto di riproporre l'istanza, o dichiarando d'ufficio il fallimento, se vi concorrano le necessarie condizioni, ovvero, riconoscendo regolare ed ammissibile il ricorso, con decreto, che non è soggetto a reclamo, pel quale in realtà non vi sarebbe ragione, come abbiamo detto avanti, sia perchè la procedura non deve subire ritardi e incagli, sia perchè il debitore non potrebbe opporsi ad un provvedimento di tutto suo vantaggio, ordina:

1.° la convocazione dei creditori innanzi ad un Giudice delegato per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo;

2.° prefigge il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, non-

chè il termine entro cui questo dovrà essere pubblicato e comunicato ai creditori, salvo il caso di società che abbiano emesso obbligazioni e per le quali il termine può protrarsi sino a 60 giorni;

3.° nomina un Commissario che non sia uno dei creditori, con l'incarico d'invigilare nel frattempo l'amministrazione dell'azienda, di accertarne l'attività e passività, d'indagare sulla condotta del debitore e di riferirne all'adunanza dei creditori;

4.° assegna al ricorrente un termine non maggiore di cinque giorni per completare l'elenco nominativo dei creditori, qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio sia stata giustificata nel ricorso l'impossibilità di presentarlo completo.

Il decreto, a cura e con la sottoscrizione del Giudice delegato e del Cancelliere si annota immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri presentati, i quali sono poscia restituiti al ricorrente.

Il primo atto adunque col quale si avvia la procedura di concordato preventivo è il decreto del Tribunale che ordina la convocazione dei creditori, prefigge il giorno, l'ora e il luogo per l'adunanza, nomina il Commissario giudiziale ed assegna il termine al debitore pel completamento dell'elenco dei creditori, e le persone che concorrono a regolare questa procedura sono il Giudice delegato, il Commissario giudiziale e il Cancelliere, di ciascuno dei quali diremo la speciale funzione.

13. — Il Giudice delegato esplica la sua funzione nella procedura di concordato preventivo dirigendone tutti gli atti; vigilando a che siano osservate le formalità prescritte dalla legge, come per es. la pubblicità del giudizio, le comunicazioni e notificazioni ai varî interessati nella procedura, presiedendo le varie adunanze dei creditori, dirigendone la discussione e le proposte; autorizzando il debi-

tore nella richiesta di atti importanti come mutui, transazioni, alienazioni, ipoteche, pegni, quando ne riconosca la necessità (art. 9). Col Cancelliere, sotto l' ultima scrittura dei libri di commercio presentati, fa annotazione del decreto di convocazione su menzionato; invigila sul Commissario giudiziale, ed infine invigila anche sul debitore onde accertare se abbia occultato o dissimulato parte dell' attivo; abbia omesso uno o più creditori, od esposto passività insussistenti, o commesso frodi riferendone nell' affermativa al Tribunale pel provvedimento comminato nell'art. 10, cioè la dichiarazione di fallimento; ed infine per gli art. 17 e 18 rimette le parti avanti il Tribunale per l'omologazione del concordato, e nell' udienza da lui stesso stabilita nel rimando al Tribunale fa la relazione della causa. Stabilisce la somma presunta necessaria per gli atti occorrenti per l' intero giudizio, e ne ordina il deposito (art. 4 ult. p.).

Il Bolaffio, nella sua relazione, così ne traccia la figura:

« Il Giudice delegato è l'occhio vigile della legge nella « procedura di concordato preventivo. A lui la direzione, « il controllo, l' assidua cura perchè le formalità legali sia« no osservate, perchè la rettitudine presieda sovrana in « tutte le risoluzioni. Nominato, annota il decreto di con« vocazione dei creditori sotto l' ultima scrittura dei libri « presentati per accertare la identità e la intangibilità fino « a quel momento, e li restituisce quindi al debitore per « la regolare prosecuzione del commercio. Vigila a che il « Cancelliere proceda alle pubblicazioni e partecipazioni « prescritte per la notorietà più sicura del giudizio. Auto« rizza, con speciale decreto il debitore, nei casi di necessi« tà od utilità evidente, a compiere quegli atti che, per la « loro importanza ed influenza sulle sorti del patrimonio, « la legge gli vieta per regola di compiere. Presiede le adu« nanze dei creditori. Il rispetto scrupoloso alla legge si af« ferma con la sua presenza; in essa trovano salda garanzia « l'ordine e la moderazione delle discussioni; il ministero suo

« imparziale, informato all'equità si spiega nel tentativo di
« conciliare gl'interessati per affrettare nel comune vantag-
« gio la soluzione della procedura. Più delicata è la funzio-
« ne, quasi diremmo di polizia giudiziaria, che la legge gli
« affida, imponendogli di sorvegliare la condotta del debitore
« durante la procedura per verificare se contravviene ai pre-
« cetti di legge riguardo alla gestione del suo commercio, od
« ai divieti riguardo alla stipulazione di certi atti. Se viola-
« zione esiste, deve il Giudice riferirne al Tribunale in Ca-
« mera di Consiglio affinchè questo possa, se crede del caso,
« dichiarare il fallimento. E poichè il concordato preventivo
« non si concede che a chi ne è meritevole, la stessa denun-
« cia farà il Giudice al Tribunale se dall' istruttoria già in-
« coata, e più particolarmente dalle relazioni documentate
« del Commissario, gli risulti che il debitore ha occultato o
« dissimulato l'attivo, che dolosamente ha omesso uno o più
« creditori od esposto passività insussistenti, o che ha com-
« messo qualsiasi frode. Così l' interesse pubblico appari-
« sce sufficientemente tutelato ».

14. — Il Commissario giudiziale, per l' art. 4 della legge, *invigila l' amministrazione dell' azienda; accerta le attività e le passività; indaga sulla condotta del debitore e ne riferisce all' adunanza dei creditori.*

Invigila l' amministrazione perchè non vadano disperse le attività che costituiscono la comune garanzia di tutti i creditori; *accerta le attività* con apposito sommario inventario nel quale farà la descrizione di tutti i mobili ed immobili del debitore, attribuendovi il relativo valore per mezzo di appositi periti; *accerta le passività* prendendo in esame i libri e le carte del debitore, assumendo analoghi schiarimenti e dichiarazioni da lui, o dagl' interessati (articolo 11), consultando gli elenchi dei protesti depositati nella Cancelleria del Tribunale ai sensi dell' art. 689 Cod. di Comm., e gli elenchi che il debitore avrà dovuto già

depositare agli effetti dell'art. 2, introducendovi le necessarie aggiunte e modificazioni ed indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti (art. 11 al. 1.°). *Indaga sulla condotta del debitore e ne riferisce all'adunanza dei creditori*, allo scopo di accertare o meno la di lui buona fede nel dissesto, e le cause che l'hanno prodotto, redigendone particolareggiata relazione, la quale dev'essere depositata almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori, (articolo 4 al 2.° e 11 ult. p.). « Deve vigilare l'azienda, ispe« zionarla e quindi riferire, dice il Bolaffio nella sua rela« zione. La sua vigilanza sull'esercizio del commercio è « una garanzia che il pegno comune ai creditori non an« drà disperso, che non si creeranno artificiose situazioni. « Egli ha libero l'esame dell'azienda, libertà assoluta di « controllo. La sua qualifica di *giudiziale* è impronta solen« ne dell'autorità delegatagli. L'ufficio oltre alla sorve« glianza, si estende all'ispezione per riferire il risultato « di ricerche diligenti e coscienziose agl'interessati. Il com« missario giudiziale accerta pertanto con la maggiore pre« cisione le attività e le passività del debitore, acciò il cal« colo che dovranno fare i creditori sulla opportunità di « accettare il concordato, abbia una base sicura. Verifica « la cause e le circostanze della situazione e condotta del « debitore, perchè i creditori prima, il Tribunale poi, ap« prezzino e giudichino se è meritevole del beneficio che « implora. Con la scorta dei libri e delle carte del debito« re e delle notizie che può raccogliere, verifica l'elenco « dei creditori presentato dal medesimo introducendovi la « somma dei rispettivi crediti. Richiede agl'interessati que« gli ulteriori schiarimenti e giustificazioni che reputa ne« cessarî. Coadiuva con le proprie indagini e con le pro« prie osservazioni il Giudice delegato. Dà al Tribunale, in « sede di omologazione, le informazioni che rietiene oppor« tune e quelle che gli sono richieste dal Tribunale a com« plemento dell'istruttoria scritta ».

Come si vede adunque le mansioni del Commissario giudiziale non importano rappresentanza del fallito o della massa dei creditori, rimanendo il debitore sempre nel possesso dei suoi beni. Esse quindi non vanno confuse con quelle del Curatore del fallimento. Così decise pure il Tribunale di Monza con sentenza 18 maggio 1905 — Nota E. Vidari pag. 587.

Solo, per analogia, le disposizioni di cui agli art. 864, 866 e 867 dettate pel curatore del fallimento nel nostro Cod. di Comm., si applicano pure al Commissario giudiziale per effetto dell' art. 35 della legge 24 maggio 1903.

Il Commissario giudiziale è nominato dal Tribunale, dev' essere uno solo e non più; e non può essere nominato alcuno dei creditori.

L' ufficio di Commissario non è obbligatorio, e non può essere imposta l' accettazione non essendo un ufficio attribuito dalla legge a determinate persone. Decade, o per rinunzia (argom. dall' art. 718 Cod. di Comm.) o per cessazione della procedura di concordato preventivo, o per morte, o per sopravvenuta incapacità, o per fallimento (argom. dall' art. 1757 Cod. Civ.).

Esercita personalmente il suo ufficio. Può però coll' autorizzazione del Tribunale e colla sua personale responsabilità delegare a terza persona, per impedimento od altri giustificati motivi, singoli incarichi. Il Commissario giudiziale, quale pubblico organo dello Stato per esercitare determinate ispezioni e vigilanze, rappresenta gl' interessi comuni del debitore e dei creditori.

Nella di lui scelta il Tribunale è libero assolutamente, nè al debitore è data facoltà di gravarsi della nomina. « Al legislatore importa che il delicato ufficio sia affidato « ai più competenti, rispondeva il Ministro Cocco-Ortu alla « Camera nella tornata dell' 11 febbraio 1903, che possono « essere nel maggior numero dei casi i ragionieri, quando « si tratta di conti; ma non lo sono in tutti i casi e sem-

« pre. Inoltre l'On. Vigna sa che non è facile trovarli da « per tutto. Quindi non sarebbe possibile stabilire una re- « gola assoluta ch' essi soli debbano esser nominati. Come « fece notare il relatore vi sono dei casi nei quali può « convenire che sia chiamato altri alle funzioni di Commis- « sario. Un ordine del giorno votato dalla Camera costitui- « rebbe quasi un vincolo, che non mi sembrerebbe oppor- « tuno. Mi pare quindi che si debba confidare nel senno e « nel discernimento dei tribunali i quali sceglieranno i più « idonei, e, allorquando troveranno che un ragioniere può « offrire maggiori garanzie di capacità, non esiteranno a « nominarlo ».

15. — Il Cancelliere poi nella procedura di concordato preventivo vi esplica la sua funzione assistendo il giudice in tutti gli atti ch'è chiamato a compiervi, e più specialmente col Giudice delegato annota il decreto che ordina la convocazione dei creditori immediatamente sotto l'ultima scrittura dei libri di commercio presentati, e che poscia restituisce al ricorrente; cura la pubblicazione del decreto medesimo e la sua trascrizione nell' ufficio delle ipoteche, e fa le comunicazioni prescritte a ciascun creditore (art. 4 ult. al., 5 al. 1.° e 4 al. 3.°).

16. — La pubblicazione del decreto entro il termine stabilito dal tribunale è affidata al Cancelliere e non al Commissario, perchè per la sua qualitá di pubblico ufficiale offre le maggiori garanzie per l' esecuzione di quanto è prescritto dalla legge, ed imprime all' atto maggiore autenticità.

La pubblicazione si eseguisce mediante affissione di copia del decreto alla porta esterna del Tribunale; d'inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali e degli altri giornali designati per una maggiore pubblicità, e colla tra-

scrizione nell' ufficio delle ipoteche allo scopo di estendere viemaggiormente la notorietà del decreto di convocazione.

L' annotazione del decreto a piè dell' ultima scrittura dei libri commerciali è diretta ad evitare le possibili alterazioni e di assicurarne l' identità. Per le prescritte pubblicazioni il Cancelliere del ricorso e decreto fa tre copie su carta di L. 3,60 (art. 19 n. 41 legge bollo T. U.), delle quali una servirà per originale all' uffiziale giudiziario onde stendervi la relata attestante l'affissione; la seconda per l' affissione alla porta del Tribunale, e la terza per la trascrizione all' ufficio delle ipoteche.

Un estratto su carta di L. 1,20 servirà per l' inserzione nel foglio degli annunzi della Provincia, e se la pubblicazione deve aver luogo in altri giornali si faranno tanti altri estratti quanti saranno i fogli sui quali dev' esser fatta l' inserzione.

La trascrizione all' ufficio delle ipoteche si eseguisce mercè invio dell' anzidetta copia del decreto accompagnata da una nota in doppio, su carta di L. 3,60 (art. 3 legge 29 giugno 1882 — 19 n. 41 legge bollo T. U. e norm. 76-19 pag. 370 Boll. Dem. 1893), una delle quali col certificato dell' eseguita formalità, restituita dal Conservatore, sarà unita al fascicolo degli atti.

17. — Le adunanze dei creditori hanno luogo d' ordinario nella sede dell' istesso Tribunale.

Il termine che il Tribunale prefisse per l' adunanza dei creditori dev' essere tale che dia tempo sufficiente a tutti i creditori d' intervenirvi o di farvisi rappresentare, tenendosi conto delle distanze varie e della facilità dei mezzi di comunicazione.

La legge non ha stabilito un termine fisso entro il quale dev' essere fatto pervenire dal Cancelliere l' avviso d' adunanza ai creditori, epperò non è applicabile la disposizione generale data dall' art. 906 Cod. di Comm., per cui

l' avviso dev' esser consegnato alla posta almeno otto giorni prima di quello stabilito per l' adunanza.

18. — L' avviso si comunica ai creditori con lettera *raccomandata* o *telegramma*, e quindi non con lettera semplice, onde aversi la maggiore certezza del suo recapito al destinatario.

Esso deve contenere i nomi del debitore e del Commissario giudiziale; la data del decreto che convoca i creditori; il luogo, il giorno e l' ora dell' adunanza, con la sommaria indicazione delle principali proposte del debitore. (Art. 5 al. 3.°).

Le prove delle comunicazioni, cioè le ricevute dell' ufficio postale e telegrafico si uniscono al fascicolo degli atti della procedura. (Art. 5 al. 4.°).

Non è escluso poi che la comunicazione in parola possa aver luogo con altri mezzi, come per es. mercè consegna della lettera a mano con ricevuta di ritorno, perchè la legge non impone tassativamente la comunicazione con telegramma o raccomandata.

La comunicazione dell' avviso, quantunque la legge non lo dica, riteniamo debba farsi anche al Commissario.

L' avviso si fa in carta libera, e per maggiore facilitazione quando il numero dei creditori sia rilevante, può farsi stampare.

L' ufficio postale sulla ricevuta della lettera raccomandata, per la circolare emanata dal Ministro Savelli il 14 luglio 1883, è in obbligo di scrivere oltre il nome e cognome del destinatario, la dicitura: « convocazione dei creditori. »

Se il numero delle lettere — avviso da raccomandare è molto rilevante, l' ufficio postale può fornire il modulo a stampa n. 32, sul quale il Cancelliere stende in doppio l' elenco delle lettere presentate alla raccomandazione, uno dei quali, restituito dall' ufficio col timbro, servirà di ricevuta.

19. — La legge non ha comminato nullità di procedura per l' omissione nell' avviso di alcuna delle menzioni che dovrebbe contenere; e ciò ha fatto a ragione veduta, sia perchè colle imposte pubblicazioni ed inserzioni ha sufficientemente garantite tutte le possibili sorprese, sia perchè non ha ritenuto essenziale la conoscenza per parte dei creditori di tutte le indicazioni, le quali difficilmente si sarebbero potute contenere in un telegramma, specie all' estero, una volta che ammise la comunicazione anche con tale mezzo.

In ogni caso le nullità non sussistono quando non sono esplicitamente comminate.

20. — Il deposito delle spese occorrenti pel giudizio di concordato preventivo, determinato dal Giudice delegato nell' ammontare, dev' essere per l' *intero* giudizio, e non già pel solo decreto di convocazione e deve precedere l' adempimento delle formalità a cui è sottoposta la pubblicazione di esso dall' art. 5. Per modo che la mancanza di esso, facendo da per sè stessa intuire la mancanza di attivo e l' impossibilità nel debitore di anticiparle, autorizza la dichiarazione di fallimento.

Ed in questo caso poi torna applicabile la disposizione dell' art. 914 Cod. di Comm. , per cui, in mancanza di attivo le spese del fallimento sono anticipate dall' Erario dello Stato mediante decreto del Giudice delegato.

Il deposito delle spese, secondo noi, dev'essere eseguito appena il Tribunale ha deliberato ordinando la convocazione dei creditori, perchè allora soltanto si rendono necessarî gli adempimenti prescritti dall' art. 5.

Nè potrebbesi pretendere all' atto della presentazione del ricorso, imperocchè la legge dice: « *il decreto*, a cura del Cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta », ció che indubbiamente dimostra che deve seguire il

decreto, perchè il Giudice entra in funzione dopo il provvedimento e delegazione del Tribunale.

Il decreto che determina il deposito dev' essere scritto su carta di L. 3,60, ed il debitore deve eseguire il versamento nella cassa postale sul conto corrente della Cancelleria, presentando a questa l' analoga bolletta. Sul deposito poi si rilasciano gli ordini di pagamento a misura che occorrono erogazioni di spese per gli atti opportuni.

21. — Quando il decreto che ordina la convocazione dei creditori riguarda società che hanno emesso obbligazioni, collo stesso, o con un provvedimento posteriore, si prefiggono i modi di pubblicità dell' avviso di concordato, e deve contenere le altre indicazioni prescritte dall' art. 28 della legge, e cioè: « che i possessori di obbligazioni al portatore e che intervengono all' adunanza devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, o dagli istituti del Regno o dagli istituti di credito nazionale o stranieri, e che eguale elenco dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato. »

L' avviso in ogni caso dev' essere affisso alla porta esterna del Tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella Gazzetta ufficiale e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze. (Art. 6 al. 2.°).

CAP. V.

Effetti del decreto che ordina la convocazione dei creditori

(Art. 7, 8, 9, 10 e 11)

SOMMARIO

22. — La presentazione del ricorso di concordato preventivo produce immediatamente i suoi effetti. Infatti dalla data di essa e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, *sotto pena di nullità*, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche, (art. 7 al. 1.°); rimangono sospese le prescrizioni, perenzioni e decadenze (articolo 7 al. 2.°), i debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl' interessi sui medesimi (art. 7 al. 3.°). Sfuggono agli effetti suddetti soltanto i crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, (art. 7 al. 4.°).

È una vera moratoria dunque che viene a concedere la legge al debitore, con retroattività alla data della presentazione del ricorso. Mercè essa rimane inalterato lo sta-

to del debitore, e i di lui beni restano integri a salvaguardia dei comuni interessi di tutti i creditori.

La moratoria comincia a decorrere dal giorno stesso della presentazione del ricorso, inclusivamente, prima di ogni provvedimento in merito del Tribunale, e ciò al benefico scopo di frustrare gli artifizî dei creditori poco scrupolosi i quali, giovandosi del tempo che necessariamente, in caso diverso, dovrebbe decorrere dalla presentazione del ricorso al decreto, potrebbero procurarsi diritti di priorità a tutto discapito degli altri creditori, e coll' evidente pericolo di sorgere opposizioni e giudizi che verrebbero inevitabilmente a frapporre indugi nel regolare corso della procedura; ed anche per ovviare agli abusi di sedicenti commercianti che di quell' intervallo di tempo trarrebbero comunque profitto.

« Occorre impedire, dice il Ministro Cocco Ortu, nella « sua relazione 1902, che durante la procedura sia alterata « la situazione patrimoniale del ricorrente per mal talento « di lui o per tortuoso proposito di qualche creditore ribel« le alla legge di eguaglianza che presiede questi giudizi. « Perciò il decreto che convoca i creditori ha l' effetto re« troattivo alla presentazione del ricorso, di annullare ogni « atto esecutivo sui beni del debitore, e ogni acquisto di « diritti di prelazione sui medesimi. Possono invece eser« citarsi gli atti che mirino a far riconoscere diritti contro« versi, appunto perchè improduttivi di prelazione ».

Finisce poi la moratoria quando la sentenza di omologazione del concordato è definitivamente esecutiva.

Durante la moratoria gli atti iniziati contro il debitore, pur restando fermi ed efficaci, non possono esser proseguiti, e rimane sospesa la vendita degli effetti eventualmente pignorati.

Sono però permessi i giudizi di semplice cognizione, i quali si arrestano alla sentenza; i sequestri e tutti gli atti di pura conservazione dei diritti creditorî. Tra gli atti di

esecuzione vietati ai creditori dall' art. 7 non è compreso il rilascio di stabili locati (1).

E tutto ciò all' evidente scopo di non intaccare il patrimonio del debitore, e di ostacolargli il raggiungimento del fine, il concordato.

La sospensione degli atti porta di inevitabile conseguenza la sospensione delle prescrizioni, delle perenzioni, e decadenze, che sarebbero interrotte dai medesimi.

I divieti di cui nella disposizione in esame si riferiscono agli *atti per causa o titolo anteriori al decreto*, non « alle « ragioni di credito acquistate posteriormente per rapporti « giuridici col debitore, dice il Ramella (2), perchè se do « vessero rimanerne influite, nessuno vorrebbe entrare in « relazione d' affari con lui. Similmente la moratoria non « intacca l' efficacia delle obbligazioni o contratti pur an- « teriori alla domanda di concordato. »

Considerando la legge *scaduti* soltanto i *debiti pecuniarî che non hanno diritti di prelazione*, viene implicitamente a riconoscere che non possono considerarsi scaduti i debiti che riflettono prestazioni diverse, come per es. di cose, o servigi, i quali pertanto devono essere soddisfatti alla scadenza pattuita.

Come del pari, considerando sospeso il corso degl' interessi soltanto rimpetto agli altri creditori non intende di fare distinzione se i crediti non scaduti producono o non interessi.

Gli effetti della moratoria non si estendono ai creditori che non hanno diritti di prelazione, e quindi i creditori che hanno speciale ipoteca non hanno a che vedere nella procedura di concordato.

Essi possono indipendentemente sperimentare i loro di-

(1) Pretura Napoli 3.° Mand. 27 gennaio 1906 — Pret. 1906, 151.

(2) Trattato sul fallimento.

ritti e liquidare il loro credito se sia scaduto, oppure alla scadenza.

E del pari infine non soffrono alcuna restrizione i crediti per tributi diretti od indiretti dello Stato, i quali conservano i privilegi derivanti dalla legge comune, e che possono essere realizzati nonostante la procedura di concordato. « Gl' istituti di pubblica utilità, Stato, Province, Comu-
« ni non potrebbero prestare ai cittadini i servizî richiesti
« dall' esistenza e dal benessere del civile consorzio, scrive
« il Bolaffio nella sua relazione, senza la sicurezza di con-
« seguire integralmente e tempestivamente i mezzi neces-
« sarî per farvi fronte. Potior est enim causa tributorum,
« quibus priore loco omnia bona cessantis obligata sunt.
« (I. 1 Cod. si propt. publ. pens.) (IV — 46). Per l' esazio-
« ne dei loro crediti, dipendenti dai tributi diretti, godono
« uno speciale privilegio o sulla generalità dei mobili, o so-
« pra determinati mobili, o sopra gl' immobili. Avuto ri-
« guardo al loro scopo, il progetto riconosce la necessità
« che il moratorio non eserciti influenza su cotesti crediti,
« qualora conservino il privilegio loro attribuito dal Cod.
« Civile ».

23. — Il debitore durante la procedura di concordato preventivo conserva l' amministrazione dei suoi beni, e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del Commissario giudiziale e sotto la direzione del Giudice delegato.

Il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale possono sempre prender visione dei libri di commercio (art. 8).

A differenza quindi del fallito, il commerciante che ha chiesto il concordato preventivo non è privato del tutto della disponibilità del suo commercio, il quale continua sotto la sua direzione. Egli amministra l' azienda commerciale; tiene i libri contabili e piglia parte a tutti gli atti sia giudiziali che stragiudiziali che interessano il patrimonio. Può

acquistare e vendere merci, contrarre debiti, ricevere pagamenti ed eseguirne; può stare in giudizio sia come attore, sia come convenuto; può compiere tutti quegli atti che mirano ad accrescere il patrimonio, come accettare eredità, legati e donazioni.

Per contrario poi nel corso della procedura di concordato preventivo egli non può assolutamente compiere donazioni ed atti a titolo gratuito e di fideiussione, i quali sarebbero inefficaci rispetto ai creditori, perchè tali atti non sarebbero diretti a conservare od aumentare il patrimonio, ma a menomarlo a danno dei creditori; e potrebbe contrarre mutui, anche sotto forma cambiaria, transigere, compromettere, alienare od ipotecare beni immobili, costituire pegni, soltanto coll' autorizzazione del Giudice delegato, il quale può concederla nei soli casi di necessità ed utilità evidente (art. 9).

L' autorizzazione dev' essere speciale, caso per caso, a misura che se ne riconosca l' urgenza, e che sia della più evidente utilità.

Il Ramella, il Destree ed il Lowet, ritengono che la concessione dell' autorizzazione, non essendo sottoposta ad alcuna formalità, può essere verbale o tacita, rimanendo nel primo caso a carico del debitore di giustificarne l' esistenza, e nel secondo di poterla dedurre da un fatto dal quale evidentemente emergerebbe la volontà del Giudice di concederla, come per es. sarebbe l' intervento o l'assistenza sua in qualche atto nel quale nè l'uno, nè l'altra sarebbero richiesti o voluti.

Noi però riteniamo che l' autorizzazione debba essere concessa per iscritto, e ne troviamo la ragione oltre che nell' importanza dell' atto, specialmente nella circostanza che il Giudice per concederla o negarla deve indubbiamente valutare i motivi di *necessità od utilità evidente* voluti dalla legge, ciò che non potrebbe altrimenti fare che con un provvedimento sopra apposita domanda del debitore,

Gli atti però compiuti dal debitore in opposizione ai divieti sopra enunciati, se sono inefficaci rispetto ai creditori, non lo sono rispetto ai terzi, e nè questi, né il debitore stesso, al quale per la procedura pendente non è interdetto il diritto di obbligarsi, possono opporre la nullità degli atti.

Col diritto concesso al Giudice ed al Commissario giudiziale, di poter prendere cioè sempre visione dei libri di commercio del debitore allo scopo d'invigilare sulle di lui operazioni, si è venuto a porre un freno alla libertà sua, perchè diversamente ben potrebbe trasmodare nelle operazioni medesime, e commettere abusi tali da compromettere gl'interessi della massa creditoria.

24. — L'inosservanza per parte del debitore dei divieti stabiliti dagli art. 8 e 9; o l'aver egli occultato o dissimulato parte dell'attivo; o l'aver dolosamente omesso uno o più creditori; od esposto passività insussistenti; o lo aver commessa qualsiasi frode, produce l'effetto che il Tribunale, sulle referenze del Giudice delegato in Camera di Consiglio, deve dichiarare il di lui fallimento, accertata l'esistenza dei fatti (art. 10).

È una logica sanzione ristrettiva della legge tendente ad evitare che il debitore continui sempre più nella via degli atti inconsulti compromettenti il patrimonio, ed a trattenerlo anche dagli atti di simulazione, dalle frodi ecc.; sapendo a quale provvedimento di rigore egli andrebbe incontro.

Il provvedimento del Tribunale è provocato dal Giudice delegato che o direttamente, o indirettamente viene a conoscenza di non avere il debitore osservato le limitazioni ed i divieti fatti dalla legge, e ne riferisce in Camera di Consiglio.

La dichiarazione di fallimento ha luogo con sentenza nelle forme prescritte dal Cod. di Comm. (art. 684, 691, 912) ed è soggetta al gravame dell'appello nei 15 giorni dall'inserzione dell'estratto nel foglio degli annunzi, perchè emessa durante la procedura di concordato. (art. 23).



E qui è bene richiamare quanto abbiamo detto al n. 11 Cap. III, e cioè che solo la sentenza dichiarativa di fallimento di cui all' art. 3 ult. al. rimane soggetta al rimedio dell' *opposizione* nel termine e nei modi di cui all' art. 693 Cod. di Comm., perchè non pronunziata nella procedura di concordato preventivo, mentre ogni altra sentenza pronunziata durante questa procedura, tanto che accordi la omologazione o la neghi e dichiari obbligatoriamente il fallimento (art. 20 ult. al.) è soltanto *appellabile*. E così è appellabile la sentenza del Tribunale dichiarativa di fallimento per gli art. 10, 20, 32 e 34.

La sentenza è scritta su carta di L. 3,60; non è soggetta a registro perchè va considerata come sentenza interlocutoria, non provvedendo che all' apertura della procedura di fallimento; ed è pubblicata nel modo stesso onde sono pubblicate le sentenze che dichiarano il fallimento (art. 912 Cod. di Comm.).

25. — Come abbiamo detto parlando della funzione del Commissario giudiziale (n. 14), questi è tenuto a depositare nella Cancelleria del Tribunale almeno tre giorni prima dell' adunanza stabilita pel concordato, un particolareggiato rapporto sulla situazione economica e sulla condotta del debitore, redatto colle norme riferite, allo scopo di fornire gli elementi opportuni all' adunanza dei creditori per le determinazioni da prendere a ragion veduta (art. 11 al. 3.°).

Del deposito in Cancelleria potrebbesi dare atto con semplice annotazione della data di presentazione sul rapporto del Commissario, ma noi opiniamo sia più conveniente di redigersi un apposito verbale a maggior garanzia dell' adempimento voluto dalla legge.



CAP. VI.

Adunanza dei creditori

(Art. 12)

SOMMARIO

26. — L' adunanza dei creditori è presieduta dal Giudice delegato, al quale la legge affida il mandato di regolare l' andamento della procedura di concordato e l' osservanza di tutte le forme prescritte. (art. 12 al. 1.º).

27. — All' adunanza i creditori possono comparire personalmente, e possono anche farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura. Questa può essere scritta sulla lettera o telegramma di convocazione senza formalità, e perciò senza ministero di notaro; senza legalizzazione di firma; e senza bollo, e varrà anche come *delegazione*, giusta le dichiarazioni del Ministro nella discussione alla Camera, su dubbio elevato dall' on. Falcioni.

Il *mandato speciale* deve contenere la specificazione dell' ammontare del credito, in modo che, ove questo risulti

insussistente od esagerato, il creditore possa essere assoggettato alle penalità stabilite dalla legge.

Il creditore non intervenuto nell' adunanza di concordato non può ribattere la contumacia in sede d' omologazione del concordato (1).

Il mandato ai procuratori per intervenire al concordato può essere tacito (art. 1738 Cod. Civ.) può cioè risultare da atti o fatti che non lo costituiscono in modo diretto o formale. (2).

28. — Il debitore invece, o chi ne ha la legale rappresentanza, come nei casi di minore non emancipato esercitante il commercio per l' interposta persona del padre, del tutore, giusta l' art. 12 Cod. di Comm., di socio amministratore di società in nome collettivo, di direttore, amministratore, di liquidatore di societá anonime ecc. *deve* comparire personalmente; e soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal Giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale. (art. 12 al. 3.°).

In questo caso il mandato dev' essere per atto in forma autentica o per scritta privata con autenticazione della firma ai sensi dell'art. 48 cod. proc. civ. e deve contenere la facoltà di proporre e stipulare il concordato coi patti e proposte concrete e definitive del debitore.

Regola generale quindi che pel debitore è obbligatoria la comparizione personale e che solo per eccezione può farsi rappresentare, mentre pei creditori é facoltativa la comparizione stessa.

Ma la ragione più evidente per cui dal legislatore si è voluta la presenza del debitore, si è quella che essendo il concordato un contratto bilaterale, giudiziale, fra debitore

(1) Trib. Napoli 1 luglio 1904 Concord. Batacchi. Trib. Giud. 1904, 211.

(2) App. Catanzaro 8 ottobre 1904 Ditta Hasckard Limited e Bozza e.° Fall. Arbitrio. Giostra giud. 1904, 101.

e creditori, la presenza di colui che fa le proposte e di colui che l' accetta è requisito essenziale per la validità del concordato stesso.

« E sarebbe nullo il contratto giudiziale, dice il Bolaf-
« fio, se i creditori aderissero ai patti trasmessi dal debi-
« tore, non presente, in uno scritto, anche se da lui fir-
« mato, perfino nella forma di atto pubblico. »

Il Namur, le Pandectes Belges, il Ramella, non disconvengono che il debitore comparso personalmente all' adunanza possa farsi assistere da un consulente.

L' autorizzazione si chiede al Giudice delegato con domanda su carta di L. 3,60, e con essa si deve esporre e giustificare l' *assoluto impedimento*. Il Giudice dà il suo provvedimento a piè della domanda, la quale originalmente rimane alligata al fascicolo degli atti.

29. — Dichiarata aperta l' adunanza, dal Giudice delegato anzitutto si dà lettura del rapporto del Commissario giudiziale, e quindi il debitore, se presente o rappresentato legalmente, fa le sue proposte concrete e definitive, (art. 12 al. 4.°) le quali indubbiamente non possono consistere che o nel pagamento immediato di una percentuale sui crediti chirografari non inferiore al 40 0|0 con remissione del residuo; o nel pagamento della totalità dei crediti chirografari ratealmente; o nel pagamento infine dilatorio e parziale corrispondente ad una somma che rappresenti il 40 0|0 pagato subito.

Ogni altra proposta, come quella che dalla Commissione governativa si voleva introdurre nella legge, cioè della remissione della liquidazione amichevole dell' intero patrimonio ai creditori, violerebbe il principio informatore della legge del concordato preventivo, e violerebbe il voto della legge che il concordato garantisca in modo assoluto ai creditori l' incasso di non meno del 40 0|0.

La Corte d'Appello di Bologna con sentenza 12 dicembre

1904. Ravelli e C. c.° Zanutta, Agosti e altri — Foro it. 1905, 294 — Temi Ven. 1905, 13 — Trib. giud. 1905, 114 e la Cass. di Roma 21 agosto 1905 — Legge 1905, 1873 ritennero che la legge sul concordato preventivo non prescrive che il dividendo del 40 0[0 occorrente, perchè il concordato possa essere approvato, debba essere pagato immediatamente ai creditori, e non è necessaria tale condizione, quando il debitore si obblighi di pagare, durante la dilazione al pagamento, gl' interessi legali sul dividendo promesso. Ed il Tribunale di Napoli, 15 febbraio 1905 Aldino c. Albamonte — Foro it. 1905, 959, ritenne che il debitore può migliorare le proposte di concordato preventivo fatte nell' adunanza dei creditori e da questi respinte, depositandole nella Cancelleria del Tribunale. E con altra sentenza 24 febbraio 1905 Ditta Cristiano c. Biondi ed altri — Trib. Giud. 1905, 82 — Giur. it. 1905, II, 212 e Gazz. Proc. 1905, 407 giudicò che il debitore non possa fare altre proposte successivamente alla convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato, dicendo l'articolo 12 che il debitore presenta le sue proposte *concrete* e *definitive* senza termini di mezzo.

30. — La discussione nell' adunanza si apre sulle proposte del debitore, ed allora « ogni creditore, dispone l'ar-
« ticolo 13, può addurre le ragioni per le quali reputi con-
« testabile qualche credito; o il debitore non meritevole del
« beneficio; o le proposte di lui non accettabili. Ed il debi-
« tore ha facoltà di rispondere e deve fornire tutti gli
« schiarimenti che dal Giudice gli sono richiesti anche ad
« istanza dei creditori ».

É il contraddittorio quindi quello che vuole la legge, perchè da esso possa sorgere meglio delineata la posizione rispettiva del debitore e dei varî creditori e si abbia meridiana la luce.

E la legge stessa ammette perciò che l' uno e gli altri possano addurre tutte le ragioni atte a sostenere il loro as-

sunto e contrastare quello dell' avversario, facendo anche facoltà ai creditori di esporre i motivi pei quali non possa accordarsi al debitore il beneficio del concordato, e per cui non sono accettabili le proposte da lui fatte. Nè può egli esimersi dal fornire gli opportuni schiarimenti, sia che gli vengano richiesti dal giudice, sia dai creditori, sebbene il rispondervi sia in lui una facoltà, perchè verrebbe in certo modo a pregiudicare sè stesso, potendosi dal silenzio assoluto arguire ch' egli non sappia dare gli schiarimenti e le giustificazioni che spiegherebbero e rischiarirebbero i dubbî.

« Nell' adunanza in cui si delibera il concordato, dice « la relazione della Commissione governativa, ogni credi- « tore può farsi rappresentare da un mandatario speciale « con procura che, per semplicità ed economia di forma, « può essere scritta sulla lettera o sul telegramma di con- « vocazione; così, in difetto di una procura autentica od « autenticata, si ha la presunzione della diretta provenien- « za dell' atto da parte del mandante. È invece obbligo del « debitore, o di chi ne ha la legale rappresentanza, di com « parire personalmente, soltanto in caso di assoluto impe- « dimento accertato dal giudice potrà farsi rappresentare « da un mandatario speciale. Si vorrebbe introdurre pres- « so noi, meglio della norma di legge, il costume inglese, « per cui i creditori contestano pubblicamente al debitore « i fatti e gli rivolgono domande sulle operazioni da lui « compiute e sulle cause del suo dissesto e quegli risponde « alle quistioni che la Corte gli propone o permette gli si « propongano. Da questo dibattito, libero e pubblico, con- « trollato dal giudice, la condotta del debitore spicca a luce « di meriggio, meglio assai che da un' inchiesta segreta, « ufficiale, burocratica, tarda. Accusa e difesa stanno di « fronte, senza bisogno d' intermediarî, espressione viva « di quella diretta tutela dei proprî interessi, ch' è conforme « al costume di una sana democrazia. Così, pel progetto,

« ogni creditore potrá addurre le ragioni per le quali re-
« puta il debitore non meritevole del concordato preventi-
« vo o le proposte di lui non accettabili. Il debitore, ha fa-
« coltà di rispondere e deve fornire tutti gli schiarimenti
« che dal giudice gli sono richiesti anche ad istanza dei
« creditori. Di tutto si fa menzione nel processo verbale. »

31. — Di tutto quanto vien fatto nell'adunanza si redige verbale, scritto su carta di L. 3,60, al quale si uniscono i documenti che siano stati presentati; e se nell'istesso giorno non sia possibile compiere tutte le operazioni, la continuazione s'intende rimessa al prossimo giorno non festivo, e così di seguito sino al termine di esse, senza bisogno di alcun avviso ai comparsi e agli assenti, (art. 12 e 13 ult. parte).

Non sono consentiti rinvî, cosicchè l'adunanza indetta deve aver luogo immancabilmente, a meno che non sia stato dal Tribunale stesso cambiato il giorno prima stabilito e ciò per la necessità assoluta di non trascinare alle lunghe una situazione incresciosa.

32. — Gli effetti della mancata adunanza per mancanza d'intervento dei creditori, o per la presenza ed adesione di un numero esiguo, tale che con essi non possa raggiungersi il numero voluto dalla legge, sono quelli della dichiarazione di fallimento.

Non pertanto il Giudice farà redigere verbale per dare atto della mancata riunione, o della ragione per la quale non ha avuto luogo.



CAP. VII.

Concordato

(Art. 14, 15, 16, 17)

SOMMARIO

33. — Il concordato preventivo per essere valido dev' essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno, (art. 14 al. 1.°).

Due quindi sono le condizioni necessarie alla validità del concordato: maggioranza dei creditori votanti, e che questa maggioranza rappresentati tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno. E la legge, dicendo *creditori votanti*, non ha inteso parlare anche dei creditori ingenere aventi diritto al voto. Per la formazione delle maggioranze, cioè, di quella derivante dal numero dei creditori votanti ed aderenti, e di quella derivante dall'ammontare dei crediti, si deve tenere conto dei creditori presenti all' adunanza ed assenzienti, dell'ammontare dei crediti che rappresentano, unita ai crediti dei creditori aderenti dopo l' adunanza, e del numero dei creditori intervenuti all'adu-

nanza medesima, nonchè dell' ammontare dei crediti degli aventi diritto al voto.

In altri termini la maggioranza di numero si ottiene colla metà più uno di tutt' i creditori chirografarî presenti e votanti, contestati e incontestati; e col raggiungimento di tanti creditori che rappresentino i tre quarti della totalità di tutti i crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno.

I creditori di più crediti distinti non hanno diritto che ad un solo voto per la formazione della maggioranza di numero, pur calcolandosi l' ammontare dei crediti per la maggioranza di somma; e parimente deve ritenersi pel cessionario di più crediti, quando tale sia divenuto prima dell' apertura del giudizio di concordato.

Il mandatario di più creditori invece ha diritto a tanti voti, quanti sono i creditori che rappresenta.

34. — All' adunanza dei creditori, come si è detto, hanno diritto d' intervenire tutt' i creditori, siano essi chirografarî, siano creditori che hanno privilegio, o pegno, o ipoteca sui beni del debitore.

Non tutti però hanno diritto di voto per formare le maggioranze volute dalla legge per la validità del concordato.

Hanno diritto d' intervenire e di votare i creditori chirografarî indistintamente; sono invece esclusi dal voto i creditori che hanno ipoteca, o pegno, o privilegio, non avendo essi alcun interesse a prendere parte ad un accordo che non può in alcun modo inficiare i loro diritti e le garanzie acquisite.

I creditori intervenuti e *contestati* hanno anch' essi diritto al voto; imperocchè sulle contestazioni non è che si decide seduta stante dall' adunanza dei creditori o dal giudice delegato, ma la decisione intorno all' ammissione al voto è devoluta al tribunale, quando nel giudizio di omologazione sarà chiamato a prendere in esame il diritto

di ciascun creditore, e valutare la somma per la quale vi aveva diritto.

Sono esclusi anche dal voto tanto il cedente quanto il cessionario di crediti, l' uno perchè con la cessione non è più il creditore, l' altro perchè dalla legge gli viene opposta l' inefficacia della cessione agli effetti del voto.

E così pure è prescritto all' art. 15 ultima parte che i trasferimenti di crediti, quando sono posteriori al decreto di convocazione dei creditori, non attribuiscono il diritto di votare il concordato.

35. — I creditori che hanno ipoteca, privilegio o pegno sui beni del debitore possono però concorrere a formare la maggioranza qualora rinuncino all' ipoteca, privilegio o pegno, (art. 14 al. 2.°); e la rinunzia può riferirsi anche ad una parte del credito e degli accessorî, purchè sia determinata la somma tra capitale ed accessorî per la quale ha luogo e non sia questa inferiore alla terza parte dell' intero credito, (art. 14 al. 3.o).

Debbono dunque i creditori della specie mettersi alla pari degli altri creditori semplicemente chirografarî per potere col loro voto influire sul concordato.

Qualora i creditori che abbiano ipoteca, privilegio, o pegno, intervengano all' adunanza e votino senza alcuna dichiarazione di limitata rinuncia; o che aderiscano al concordato nel modo indicato nell'art. 16, s' intenderà che hanno rinunziato all' ipoteca, privilegio o pegno per l' intero credito (art. 14 al. 4.°), ed il Tribunale nel giudizio di omologazione dovrà tener calcolo dell' eventuale aumento dell'attività patrimoniale del debitore derivante da tali voti o adesioni (art. 14 al. 5.o).

La rinunzia può quindi essere *espressa* o *tacita; totale* o *parziale*. *Espressa* è quando il creditore dichiara esplicitamente di rinunziare al beneficio, e se ne piglia atto nel verbale; *tacita* è quando senza fare alcuna dichiarazione

prende parte alle deliberazioni; *totale* quando la rinunzia comprende l' intero credito in capitale, interessi e spese; *parziale* quando si limita ad una parte soltanto del credito garantito dal privilegio, dall' ipoteca o pegno.

È poi di tutta evidenza che quando la rinunzia non è *totale* ma semplicemente *parziale*, il creditore, prima di prendere parte alla deliberazione deve dichiarare a quanta parte del credito in capitale ed accessori la rinunzia si estende, in quanto che per la formazione della maggioranza di somma dev' essere tenuta in conto la quota rinunziata, la quale per altro non può essere inferiore alla terza parte di tutto il credito.

Gli effetti della rinunzia al privilegio, ipoteca o pegno sia totale, sia parziale, cessano di diritto se il concordato non ha luogo, o sia posteriormente annullato, (art. 14 ult. al.), confermandosi in questa sanzione il principio generale di diritto della condizione risolutiva nei contratti bilaterali, qual' è il concordato, di cui nell' art. 1165 Cod. civ.

36. — Per converso sono esclusi dal diritto del voto, ai sensi dell' art. 15 al. 1.°, e per conseguenza dal computo per la formazione delle maggioranze, i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado inclusivo; i cessionari o aggiudicar dei crediti suddetti, quando la cessione o l' aggiudicazione sia avvenuta entro l' anno della domanda di concordato (art. 15 al. 2.°); ed infine i trasferimenti di crediti posteriori al decreto che convoca i creditori, (art. 15 al. 3.°).

La Corte d' Appello di Bologna, 12 dicembre 1904 Ravelli e C. c. Zanutta, Agosti e altri. Temi Ven. 1905, 13 — Foro it. 1905, 294. — Trib. Giud. 1905, 114 e la Cassazione di Roma, 21 agosto 1905 — Legge 1905, 1873, giudicarono che non dovendosi, nelle maggioranze aderenti al concordato, computare i crediti del coniuge del debitore, dei suoi parenti ed affini sino al quarto grado inclusivo, i detti cre-

diti non si computano neanche per fissare la totalità del passivo votante (1).

La ragione delle summenzionate esclusioni trova il suo fondamento nel sospetto della sincerità dei crediti del coniuge del debitore, dei parenti ed affini; tanto più che lunga e difficile sarebbe l'indagine sulla origine e sulla reale sussistenza dei crediti medesimi; sulla probabilità che le cessioni possano aver avuto luogo in frode della legge; ed infine allo scopo di evitare che per collusioni si possa votare a favore del concordato.

37. — La legge in ultimo, rispetto alla formazione della maggioranza di somma, ha stabilito che il Giudice delegato debba fare inserire le adesioni nel processo verbale di adunanza, e che questo dev' essere sottoscritto dagli aderenti (s' intende da quelli che sono presenti o rappresentanti); e che per la formazione della maggioranza suddetta, dei tre quarti cioè della totalità dei crediti, debbano essere valutate in essa le adesioni spedite al Giudice delegato, o al Cancelliere, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera, anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale (art. 16, 1.° e 2.° al.).

Una tale disposizione è intesa ad agevolare sempre più la conclusione del concordato, e risponde ai fini propostisi dal legislatore.

Le adesioni debbono pervenire entro i venti giorni successivi alla chiusura effettiva del processo verbale di adunanza, perchè sarebbero nulle, pervenendo elasso un tale termine.

Le adesioni in parola hanno per lo più riferimento a

(1) E in tali sensi al VI Congresso nazionale di Palermo fra i commercianti e industriali si è fatto voto perchè venga stabilito per legge che i tre quarti di maggioranza necessarî siano commisurati al passivo residuo, dedotto il credito dei parenti.

creditori lontani, o poco curanti dei proprî interessi o ignari del giorno stabilito per l' adunanza o che vogliano attendere le decisioni dei maggiori interessati, o che all' ultima ora credono di potere trar profitto della loro studiata indolenza, mercanteggiando il voto.

Il Tribunale di Napoli con sentenza 24 febbraio 1905, Ditta Cristiano c. Biondi e altri — Trib. Giud. 1905, 82 — Giur. it. 1905, II, 212; Gazz. proc. 1905, 407, ha deciso che in tema di concordato preventivo nella maggioranza di numero non possono computarsi le adesioni pervenute nei 20 giorni dall' adunanza, nè sono valide le adesioni pervenute oltre questo termine, nè può il debitore fare altre proposte successivamente alla convocazione dei creditori dinanzi al Giudicé delegato.

La funzione di nullità per la inosservanza del termine deve ritenersi implicita alla legge ed al suo contenuto.

La Corte d' Appello di Napoli poi, 15 febbraio 1905, Aldino c. Albamante — Foro it. 1905, 959, ritenne che le adesioni al concordato preventivo pervenute alla Cancelleria del Tribunale dopo i venti giorni dall' adunanza dei creditori, ma prima della trattazione della causa di omologazione, sono valide se non infirmate per frode.

38. — Le adesioni sono ammesse non solo per lettera, ma anche per telegramma. Quelle per telegramma però sono subordinate all' accertamento della persona del mittente. L' accertamento può aver luogo colle norme dettate dall' art. 45 del Cod. di commercio, o con quelle stabilite dai regolamenti telegrafici. Per l' art. 45 del Cod. di comm. si ha che: « il telegramma fa prova come scrittura pri-
« vata, quando l' originale contenga la sottoscrizione della
« persona in esso indicata come mittente, e quando sia pro-
« vato che l' originale fu consegnato o fatto consegnare al-
« l' ufficio telegrafico dalla persona sudetta, ancorchè que-
« sta non l' abbia sottoscritto »,

Se la sottoscrizione dell'originale è autenticata da Notaro, si applicano i principî generali. Se la identità della persona che ha sottoscritto o consegnato l'originale fu accertata con altri modi stabiliti nei regolamenti telegrafici, è ammessa la prova contraria. La data dei telegrammi stabilisce, sino a prova contraria, il giorno, e l'ora in cui sono stati effettivamente spediti o ricevuti negli uffici telegrafici. Ed accertata così la persona del mittente, il voto del legislatore, quello cioè della prova sicura, legale, che il mittente è la vera persona del creditore aderente, rimane soddisfatto (1).

Le adesioni per telegramma o per lettere, a misura che giungono, sono dal Cancelliere annotate in calce al verbale, ed allo stesso alligate (art. 16 ult. al.).

Esse devono essere dirette al Giudice delegato o al Cancelliere, dice la legge; epperò non possono essere indirizzate nè al debitore, nè al Commissario, perchè se ciò avesse voluto, l'avrebbe detto.

Le adesioni non sono soggette al bollo ed al registro, sebbene alcuni ritengano che lo siano, riportandosi agli art. 22 n. 22 e 23 al. 1.° legge bollo T. U., e art. 74 al. 6 legge registro T. U. Lo Zanghieri, come noi, le ritiene esenti.

39. — Nel verbale di adunanza dei creditori si dee fare menzione dell'intervento del debitore e dei varî creditori, specificando la ragione del loro intervento e del diritto che vi hanno; facendo risultare l'importo e la natura dei crediti, le contestazioni sorte, sulle quali le decisioni sono demandate al Tribunale; le proposte concrete e definitive fatte dal debitore, le quali potrebbero concretarsi sia

(1) Però la Corte d'App. di Catanzaro, sentenza 8 agosto 1904, Ditta Hasckard Limited e Bozza c. Fall. Arbitrio — Giostra giud. 1904, 101 decise che l'adesione ad un concordato può farsi anche dai creditori mercè lettere o telegrammi con firme non autenticate.

nell' offerta di pagare immediatamente il 40 0|0, minimo consentito dalla legge, od una aliquota maggiore, sia nella proposta di una dilazione a più o meno breve scadenza; il pagamento totale in un determinato tempo, o in altre scadenze delle quali si prende nota; il risultato del voto; ed infine la sottoscrizione per parte di tutti gl' intervenuti (art. 16 al. 1.°).

Prima della sottoscrizione però, il Giudice delegato, con provvedimento inserito nell' istesso verbale (art. 17), rimette le parti davanti il Tribunale a udienza fissa per l'omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni, (ma non minore di venti) perchè, essendo stabilito cogli art. 16, 2.ª parte e 29, al. 1.° della legge che le ulteriori adesioni possono farsi pervenire anche nei venti giorni successivi alla chiusura del processo verbale della adunanza, questo termine dev' essere rispettato senz'altro.

Il verbale di adunanza dei creditori va redatto su carta di L. 3,60.



CAP. VIII.

Omologazione del concordato

(Art, 18, 19, 20)

SOMMARIO

40. — Conchiuso ed accettato dalla maggioranza dei creditori e nella forma sopra enunciata il concordato, questo non è perfetto e non acquista tutto il suo valore giuridico se non quando è omologato dal Tribunale.

Il Tribunale, a differenza di quanto è disposto coll'art. 836 del Cod. di comm., è investito della giurisdizione di omologare il concordato dall' istesso Giudice delegato, anzichè dalla *parte più diligente*, venendo così ad evitarsi gli studiati ritardi in una procedura alla quale avendo attinenza l' interesse sociale oltre che il privato, è di tanta importanza la sollecita definizione del giudizio.

É perciò che, ispirandosi al supremo interesse sociale, il legislatore, fin da quando ha avuto luogo l'adunanza dei creditori ha voluto che il Giudice delegato, con apposito provvedimento, rimetta le parti avanti il Tribunale ad u-

dienza fissa per l' omologazione del concordato non oltre il termine di trenta giorni.

41. — Avvenuto il rinvio, la causa viene inscritta sul ruolo di spedizione colla presentazione di una copia od estratto del verbale di adunanza contenente il rinvio. Non è detto dalla legge a chi incombe l' obbligo dell' iscrizione a ruolo. Non certamente al Commissario, il quale non rappresenta, come il Curatore nel fallimento la massa, e non ha obbligo d' intervenire all' udienza. Non alle parti, e quindi non rimane che il Cancelliere od il Giudice delegato, tanto più che l' omologazione è fatta dal Tribunale di ufficio, in virtù di legge.

42. — Il Commissario giudiziale tre giorni prima dell' udienza stabilita per l' omologazione, deposita in Cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato, riferendo cioè sulla condotta del debitore nell' azienda commerciale; sulla di lui consistenza patrimoniale; sulla possibilità, anzi sicurezza per parte di lui dell' adempimento dei patti stabiliti nel concordato, e se questo, tenute presenti tutte le circostanze, torni di utilità e vantaggio ai creditori in generale, e sia quindi conveniente di omologarsi.

Il Commissario, va senza dirlo, deve prescindere nelle sue informazioni e conclusioni da tutte quelle considerazioni che sono di esclusiva competenza del Tribunale, come sarebbero a dire l' osservanza fedele delle norme stabilite dalla legge per l' accertamento delle maggioranze volute, del numero e del diritto dei votanti, e dell'ammissione o meno dei crediti contestati o contestabili.

Questo parere motivato, nei riguardi del concordato, è tutt' affatto diverso dal rapporto che il Commissario avrà dovuto fare ai sensi dell' art. 11 sulla situazione economica del debitore, e sulla di lui condotta.

Il parere è scritto su carta di L. 3,60 e della presentazione se ne dà atto con annotazione sull' istesso rapporto,

se pure, per maggiore garanzia, non si crederà di redigere apposito verbale di deposito.

Esso rimane depositato a disposizione di chiunque abbia interesse di esaminarlo, e quindi tanto del debitore, quanto dei varî creditori e del Giudice delegato.

Il Giudice delegato nell' udienza stessa fa la relazione della causa (art. 18 capov. 1.°), informando il Tribunale delle risultanze del verbale di adunanza dei creditori senza punto addentrarsi nel merito, per non pregiudicare la decisione che il Tribunale stesso è chiamato ad emettere.

Il Collegio giudicante del Tribunale, secondo la Corte d' Appello di Bologna 12 dicembre 1904, Ravelli e C. c. Zanutta, Agosti ed altri — Temi Ven. 1905, 13 — Foro it. 1905, 294; dev'essere costituito dai due magistrati più anziani e dal giudice delegato alla procedura del concordato preventivo, anche se questi è meno anziano degli altri magistrati intervenuti all' udienza.

43. — Il debitore ed i creditori hanno diritto d' intervenire nel giudizio, ed il Tribunale potrà invitare in Camera di Consiglio il Commissario giudiziale per gli opportuni schiarimenti, previo avviso al debitore ed ai creditori intervenuti (art. 18 al. 1.° e 2.°).

44. — Non è obbligo nel debitore e nei creditori di intervenire personalmente, ma possono ben farsi rappresentare a mezzo di procuratore.

La facoltà dell' intervento concessa loro dalla legge porta di conseguenza che essi al Tribunale possono presentare tutte quelle osservazioni che credono di loro interesse per l' omologazione o meno del concordato, opporre il diritto di ammissione o di esclusione al voto dei creditori, e tutto quant' altro di anormale abbia per avventura potuto aver luogo nella procedura di concordato preventivo.

45. — La sentenza colla quale il Tribunale omologa il concordato accettato dai creditori, è l' atto ultimo che pone fine alla procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale prima di pronunziarla deve verificare:

a) se furono osservate tutte le formalità prescritte dalla legge per addivenire alla conclusione del concordato;

b) se furono raggiunte nei modi stabiliti le maggioranze, apprezzando in via provvisoria e preventiva la sussistenza e l' ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrano le maggioranze, senza pregiudizio delle pronunzie definitive, (art. 19).

Val quanto dire che il Tribunale, essendovi dei crediti contestati, li valuterà qualora debbano concorrere a formare le maggioranze; e ne prescinderà, risultando che pure non tenendo conto di essi le maggioranze siano raggiunte ugualmente, mentre se occorra tenerne conto, il Tribunale, senza pregiudicare in merito il diritto di credito, tenute presenti le ragioni poste a sostegno del credito, e quelle opposte per contraddirle, ammetterà od escluderà dal computo tali crediti, lasciando impregiudicato ogni giudizio definitivo sull' esistenza o meno del credito.

Il Tribunale di Cagliari, 15 dicembre 1903. Raisant c. Ditta Succ. Rossi e C.i — Giur. Sarda 1904, 25, giudicò in proposito che il Tribunale deve soltanto esaminare se sussistano le maggioranze richieste dalla legge, e se il debitore è meritevole del concordato, e quindi è inutile investigare le cause che indussero i creditori dissenzienti a ricusare la loro adesione.

c) se sia escluso il dolo o la colpa del debitore, dovendo il concordato risolversi a profitto del commerciante onesto e sventurato e di buona fede;

d) se la proposta di concordato si presenti legittima e sia assicurata la reale sussistenza attiva del 40 0[0.

Legittima in quanto risponda alla vera situazione economica del debitore, e sia vantaggiosa ai creditori, e

presenti sicurezza di esecuzione, accertandosi che, se fu data garanzia reale, sia stata dal Cancelliere accesa l'ipoteca sugli stabili o sia stato inscritto il vincolo prescritto sui certificati di rendita nominativa; se fu prestata garanzia con deposito, questo sia stato eseguito; e se fu data garanzia per fideiussione, questa sia stata regolarmente assunta con formale atto di sottomissione;

e) se abbiano sicurezza di adempimento le fatte proposte; perchè non avrebbe certamente sicurezza di adempimento l'offerta di una percentuale superiore alle forze contributive del debitore, o che, per la data dell'estinzione, avrebbe solo una parvenza di serietà, per sottrarsi alla momentanea tempesta addensatasi su di lui;

f) che il debitore sia meritevole del beneficio del concordato (1). Apprezzamento morale questo demandato assolutamente al Tribunale, il quale deve perciò valutare se a favore del debitore concorrano realmente gli elementi necessarî a renderlo meritevole del beneficio di legge, elementi che possono sostanziarsi oltre che nell'onestà e nella sventura, nell'esclusione di qualsiasi colpa nel disastro che travolse sè stesso e i creditori. « Occorre, dice il Bolaffio nel suo commento all'art. 20 della legge, che il debitore sia vittima incolpevole dell'alea commerciale o industriale; che non abbia affrontate le fortunose vicende del commercio senza mezzi adeguati, con spavalderia o leggerezza, nè abbia cercato di scongiurare gli effetti inevitabili della sua condotta con tentativi disastrosi pei creditori ».

E nella relazione, così si esprime: « La legge evita « pensatamente di qualificare il debitore a cui il beneficio « può concedersi. *Onesto e sventurato* è formula classica, tra« dizionale. Si qualifica *onesto* il debitore che non ha sottrat« to alcuna parte del suo attivo, nè commesso dolo a pre-

(1) Confr. n. 6.

« giudizio dei suoi creditori; *sventurato* se soggiacque a di-
« sastri economici per cui ha sospesi o sta per sospendere i
« suoi pagamenti senza che nessuna colpa gli sia imputabi-
« le. È giusto; ma, in sostanza, si tratta di un giudizio di
« fatto devoluto al sovrano apprezzamento del Tribunale. Il
« progetto sancendo che il Tribunale omologa il concordato
« ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio »,
« intende, con una formula sintetica, devolvere il sindacato
« morale e legale al magistrato; il quale, dall'apprezzamen-
« to delle circostanze, contingibili e varie di persone, di tem-
« pi e di luoghi e dalle condizioni del concordato, riconosce-
« rà se il debitore è o no meritevole del beneficio che im-
« plora. Con ciò non s'intese che più largo, più equanime
« debba essere codesto apprezzamento, bensì che la sua ri-
« gidezza o la sua equanimità si desuma unicamente dall'e-
« same specifico di ogni singolo caso. Vedrà e apprezzerà il
« giudice, caso per caso, se il debitore si è dato a specula-
« zioni azzardate o leggiere, se troppo facilmente ha presta-
« to garanzie, piegandosi compiacente a quella *cavalleria*
« *cambiaria* ch'è la peste del commercio e la rovina del cre-
« dito bancario; se il tenore della sua vita individuale e do-
« mestica fu corrispondente ai profitti; se la catastrofe giun-
« se improvvisa per dissesti inattesi o potea prevedersi, scon-
« giurarsi, attenuarsi nelle conseguenze con una sospensione
« tempestiva del commercio, ecc. Nel dubbio, la rigidezza
« sarà criterio prevalente; perchè mentre la onestà e la buo-
« na fede non esclude la colpa, non si è meritevole del con-
« cordato senza un rigoroso giudizio del magistrato anche
« sulla diligenza del debitore. Il quale eviterebbe altrimenti
« le più dure conseguenze di diritto pubblico che il fallimen-
« to trae seco e dalle quali invece il concordato preventivo
« franca il debitore che lo ha ottenuto » (1).

(1) Al VI Congresso Nazionale fra i commercianti ed industriali tenutosi in Palermo si è espresso il voto che sia consentita l'omologa-

46. — Accertato il concorso di tutte le sopraenunciate condizioni il Tribunale omologa il concordato; e coll' istessa sentenza ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati, imperocchè le contestazioni sorte non possono sospendere l' esecuzione del concordato, specie pei crediti riconosciuti ed ammessi. Per questi il concordato deve avere effetto immediato, ed i creditori debbono indilatamente esser pagati della percentuale stabilita. Il deposito è obbligatorio non soltanto pei crediti la cui sussistenza si presenta verosimile, ma per tutti i crediti contestati (art. 20 al. 2.°).

47. — Il deposito giudiziale disposto dal Tribunale pei crediti contestati, dev' essere eseguito nella Cassa Depositi e Prestiti, o nella Cassa postale, o direttamente nella Cancelleria se il Tribunale non creda di autorizzare il deposito presso un istituto di credito, o privato banchiere preventivamente indicato dal debitore, o concordato coi creditori.

Se il deposito si esegue nella Cassa Depositi e Prestiti si redige analoga dichiarazione su carta di cent. 60 (presso gli uffici di registro si acquistano i moduli belli e stampati), e si presenta col denaro depositando all' Intendenza di Finanza. Alla dichiarazione si unisce una marca da bollo di L. 1,20, la quale servirà per essere applicata sulla polizza che rilascia la Cassa Depositi, art. 19 n. 3 legge bollo T. U. — Normale n. 159 Boll. Dem. 1880.

bilità per parte del Tribunale di ogni concordato ottenuto amichevolmente o stragiudizialmente con la maggioranza dei tre quarti del passivo, purchè tale concordato sia fatto per contanti ed una percentuale di almeno il 40 0[0 e si sia avuta la prova della vera entità dell' attivo e del passivo denunziato.

E noi plaudiamo a questa proposta che faciliterebbe sempre più la formazione dei concordati preventivi, che nella pratica finora non hanno avuto quella estesa applicazione desiderata dalla legge attuale.

Dovendosi poi ritirare il deposito si procede conformemente è detto pel deposito, presentando cioè analoga domanda su carta di cent. 60 corredata dai documenti che la sorreggono.

Se invece il deposito si esegue nella Cassa postale o di risparmio, o nella Cancelleria direttamente, (ciò che però non è conveniente perchè le somme depositate non produrrebbero interessi), si procederà nei modi indicati dagli articoli 73 e segu. Regol. 10 dicembre 1882 n. 1103; 7 legge 10 aprile 1892 n. 191 e 7 e segu. Regol. relativo 19 luglio 1892.

Il deposito infine presso un pubblico Istituto di credito o privato banchiere, si esegue su libretto a risparmio o a conto corrente vincolato.

Durante la discussione della legge in esame fu sollevato il quesito a favore di chi sarebbe andato il deposito summenzionato, se le contestazioni fossero risolte contrariamente ai creditori contestati, e sia il Ministro Cocco-Ortu, sia il relatore On. Sorani furono espliciti nel dichiarare che siffatto deposito non poteva che andare a profitto del debitore, il quale, in conchiusione non sarebbe obbligato oltre quanto è stabilito e contenuto nel concordato.

E torna qui opportuno di riportare testualmente la risposta del Ministro la quale in modo chiaro ed esplicito pose termine alla sorta quistione. « La risposta che io pos-
« so dare all'On. Vigna, diceva il Ministro, è molto sem-
« plice; poichè non mi sembra che sia dubbia la soluzione
« del quesito da lui posto innanzi. Essa per evidente ragio-
« ne di analogia è additata nello art. 833 del Codice di
« Comm. Infatti l' ipotesi fatta dall' On. Vigna del cre-
« dito contestato, dopo l'omologazione del concordato ri-
« conosciuto o dichiarato insussistente, è prevista nel ca-
« so del concordato successivo al fallimento, com' è pre-
« vista l' ipotesi delle attività recuperate dopo e che mi-
« gliorassero la fortuna patrimoniale del debitore. — Or que-
« sto fatto, al pari che la mutazione della maggioranza,

« non potrebbe, secondo la norma stabilita nell'anzidetto ar-
« ticolo, influire a mutare gli effetti del concordato. Tanto
« piú lo stesso principio troverebbe applicazione per il con-
« cordato preventivo in cui non vi è stata dichiarazione di
« fallimento, dopo la quale la massa dei creditori subentra
« nell'esercizio dei diritti e delle azioni del debitore sui pro-
« prî beni: *Actiones et iura decocti transeunt ipso iure in cre-*
« *ditores.* Eppure in questo caso il fallito non è tenuto a dare
« ed i creditori non hanno diritto a pretendere più di quan-
« to si è impegnato a pagare con l'obbligazione assunta nel
« concordato stesso. Or perchè nel concordato preventivo in
« cui non si è iniziata la procedura del giudizio concorsuale
« in cui i creditori hanno accettato in cambio delle attività
« del debitore il corrispettivo da lui e da altri per lui offer-
« to, perchè i creditori stessi, per un evento successivo alla
« sentenza di omologazione, avrebbero diritto a pretendere
« un maggiore dividendo, tranne che se ne fosse fatta espres-
« sa riserva nel concordato, ad es. nel caso del creditore
« contestato. Spero che queste spiegazioni varranno ad eli-
« minare il dubbio sollevato dall' On. Vigna. »

La sentenza del Tribunale che omologa il concordato va redatta su carta di L. 3,60 ed è soggetta alla registrazione formale colla tassa fissa di L. 9,00.

Se la sentenza nega l' omologazione e dichiara invece il fallimento, essendo considerata quale sentenza interlocutoria che apre una procedura, non è soggetta a registro. Norm. 82 del Boll. Dem. 1881. Art. 73-113 legge registro T. U. e 13 Regol. relativo.

48. — Se il Tribunale non omologa il concordato, di ufficio deve dichiarare il fallimento (art. 20 ult. al.). Tassativa disposizione di rigore questa, alla quale non può in alcuna guisa decampare il Tribunale quando viene a constatare che non tutte le condizioni volute dalla legge concorrono per omologare il concordato; e non può sfuggire

il debitore alla fatale conseguenza, perchè qui, per la dichiarazione di fallimento, non è richiesta la circostanza della cessazione dei pagamenti per parte del debitore.

Ed il Ministro Cocco-Ortu nella sua relazione al Senato così delucidava il pensiero del legislatore: « Nè sembri « contradditorio che mentre nel caso in cui il ricorso per la « convocazione dei creditori è respinto, si esige per la di- « chiarazione di fallimento, l'accertamento da parte del Tri- « bunale che il debitore ha cessato di fare i suoi pagamenti « per obbligazioni commerciali (art. 3 ult. al.), invece se la « omologazione fosse rifiutata, debbasi dal Tribunale, in ogni « caso, dichiarare il fallimento d' ufficio (art. 20 ult. al.). « Questo emendamento riconduce la legge al principio logi- « co informatore del progetto originario. Il coordinamento « della legge speciale col codice di commercio imponeva nel « primo caso, di mantenere inalterati gli estremi richiesti da « questo codice per la dichiarazione del fallimento d' ufficio « (art. 683, 694 e 688). Diversamente l'obbligatoria dichiara- « zione del fallimento avrebbe potuto condurre a conclusioni « intollerabili, quali ad es. che fosse dichiarato il fallimento « solo perchè i libri del ricorrente non siano regolarmente « tenuti; o perchè le garanzie offerte pel pagamento del di- « videndo si giudichino insufficienti, o perchè il debitore non « ha soddisfatto gli obblighi di un precedente fallimento « o di un precedente concordato senza però che risulti che « egli ha cessato di fare i pagamenti per obbligazioni com- « merciali. Ma quando invece il giudizio di concordato pre- « ventivo è abortito, quando per la rifiutata omologazione « del concordato non è concesso al debitore di sostituire la « definizione amichevole del proprio dissesto alla liquidazio- « ne giudiziale del suo patrimonio, l' aut, aut o concorda- « to preventivo, o fallimento, s' impone, quasi dilemma lo- « gico e pratico di una condizione di cose che deve senza « altro cessare. La sua permanenza sarebbe gravida di pe- « ricoli pei creditori; e nei tentativi stragiudiziali per conse-

« guire il fine giudizialmente non raggiunto, si stremerebbe-
« ro le attività residue e si accrescerebbe il passivo, alte-
« rando sempre più quella eguaglianza di trattamento dei cre-
« ditori, che è pure la suprema legge di questa procedura. »

CAP. IX.

Effetti del concordato omologato

Pubblicazione della sentenza — Appello d essa

(Art. 21, 22, 23, 24, 25)

SOMMARIO

49. — Effetti dell' omologazione del concordato rispetto al debitore.
50. — Effetti dell' omologazione del concordato rispetto al Commissario giudiziale.
51. — Liquidazione del compenso al Commissario giudiziale.
52. — Effetti dell' omologazione del concordato rispetto ai creditori.
53. — Pubblicazione della sentenza che accorda o nega l' omologazione.
54. — Appellabilità dalle sentenze pronunciate nella procedura di concordato preventivo.

49. — L' omologazione del concordato per parte del Tribunale produce effetti diversi, sia rispetto al debitore, sia rispetto ai creditori, sia rispetto al Commissario, di quali effetti diremo distintamente.

Rispetto al debitore produce l' effetto che egli prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, non può alienare e ipotecare i suoi beni immobili;

costituire pegni e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell' esercizio industriale o commerciale.

Provvida disposizione questa la quale si concreta in una maggiore garanzia accordata ai creditori per cui si rende sempre più certa l' esecuzione del concordato per parte del debitore; imperocchè non potendo egli avere la libera disponibilità del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare rimasto per così dire in istato di sequestro, senza prima avere adempito agli obblighi assunti, ha tutto l' interesse che ad essi faccia onore nel più breve termine e riprendere l' attività del suo commercio.

Ma il rigore del divieto non è però assoluto, e il legislatore l' ha moderato coll' ammettere la stipula del patto contrario, o al momento stesso della conclusione del concordato, o con una deliberazione posteriore, omologata dal Tribunale. Cosicchè il debitore, in virtù del patto contrario potrà compiere quegli atti che gli sarebbero vietati senza di aver prima adempiuto agli obblighi assunti nel concordato.

La sanzione poi di ritenersi ogni atto compiuto in opposizione a tale divieto, inefficace di fronte ai creditori ulteriori all'omologazione del concordato, (art. 20 al. 2.°) pur rimanendo valido nei rapporti fra debitore e terzi contraenti, garantisce viemaggiormente i diritti di costoro; per modo che chiunque di essi sia rimasto insoddisfatto, impugnando quell' atto compiuto in odio della legge, può far rientrare nel patrimonio del debitore quanto illegalmente ne fu distratto.

La legge dice soltanto inefficaci gli atti compiuti in opposizione al divieto; quindi essi non sono nulli in modo assoluto, epperò opponibili anche dal debitore.

50. — Rispetto al Commissario giudiziale, la sentenza che omologa il concordato, tosto ch'è divenuta definiti-

vamente esecutiva, produce l'effetto di farlo cessare dalle sue funzioni, per modo che nessuna ingerenza può egli più esercitare nell'amministrazione del debitore.

La sentenza diviene definitivamente esecutiva trascorso il termine stabilito dall' art. 23 per produrre appello, senza che questo abbia avuto luogo, o che l'appello sia stato definito con sentenza inoppugnabile, e la procedura di concordato è chiusa definitivamente, art. 24 al. 1.°.

51. — Al Commissario giudiziale la legge riconosce il diritto di essere ricompensato dell'opera da lui prestata, e dà mandato al Giudice delegato di liquidare il compenso, dichiarando nullo ogni patto in contrario, e disponendo di essere applicabile al provvedimento del Giudice la disposizione dell'art. 377 del Codice di procedura civile.

Equa e giusta disposizione che elimina la possibilità delle convenzioni abusive tra debitore e Commissario, finora deplorate tra fallito e curatore, dirette a percepire un compenso maggiore, favorendo, con compiacenti rapporti e pareri, il concordato.

Avverso il provvedimento di liquidazione del Giudice delegato è consentito il reclamo, e può esser prodotto tanto dal Commissario giudiziale, quanto dal debitore, nel termine di tre giorni da quello in cui fu pronunziato (non computandosi il giorno della notifica), se lo fu in presenza delle parti, e da quello della notifica, se lo fu in contumacia, (art. 183 proc. civile).

Il Presidente provvede ai sensi degli art. 183, 184 proc. civ. rimettendo le parti avanti il Tribunale a udienza fissa.

Il provvedimento di tassazione del Giudice delegato ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva; ed il Cancelliere, nel rilasciarne la copia, senza bisogno di apporvi la formola esecutiva, apporrà la dicitura: « rilasciata ai sensi dell'art. 377 capov. 2.° Cod. proc. civ. (art. 307 Reg. gen. giud,).

Il Commissario giudiziale per ottenere la liquidazione del compenso può seguire due vie: o quella dell'istanza direttamente al Giudice delegato, su carta di L. 3,60, che ne fa la tassazione in piedi, o quella della citazione al debitore quando questi non consente di presentarsi bonariamente avanti il Giudice. Seguendosi questa seconda via, tanto se le parti si presentino volontariamente, quanto a seguito della citazione, il Giudice fa redigere analogo verbale su carta di L. 3,60, nel quale, preso atto della comparsa volontaria, o coatta, e delle deduzioni delle parti, emette il provvedimento di tassazione.

Per tale procedura è prevalente la giurisprudenza, Corte d'appello di Bologna 11 marzo 1882; di Torino 15 settembre 1893 — Giur. 1893, 700; di Genova 13 febbraio 1900 — Temi Genovese XII, 116.

La Pretura di Orbassano poi, 11 marzo 1906 — Pretura 1906, 328, ritenne che il Pretore è incompetente a liquidare l' onorario dovuto al Commissario giudiziale, quando abbia rimesso la conoscenza dell'affare al Tribunale, per essere risultato il passivo superiore alle L. 5000.

Il compenso liquidato a favore del Commissario giudiziale ha nessun privilegio sul patrimonio del debitore. Un tal privilegio era stato bensì riconosciuto col progetto di legge della Commissione governativa, ma non fu poi ripetuta la disposizione nel progetto Gianturco, nè nella legge venuta in discussione ed approvata.

Nè può egli invocare un *ius ritentionis* sulle attività di cui è in possesso pel pagamento del suo onorario, giudicò la Corte d'appello di Milano, 21 dicembre 1904 — Fontana c. Ditta Regalia e C.i Mon. Trib. 1905, 169, non essendo un mandatario commerciale.

52. — Ultimo effetto dell'omologazione del concordato rispetto ai creditori si è quello che esso è obbligatorio per tutti i creditori indistintamente, anteriori però al con-

cordato e che furono parte nella convenzione, pel principio fondamentale che il voto delle maggioranze vincola le minoranze.

La legge stabilisce che i creditori, anche se hanno volontariamente consentito al concordato, conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati in via di regresso, i quali hanno però diritto d' intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato, art. 25 al. 1.°.

Ed è naturale che in tal modo siano stati dal legislatore garantiti gl' interessi dei creditori rimpetto ai coobbligati, ai fideiussori ed agli obbligati in via di regresso, perchè, diversamente, i creditori medesimi potrebbero correre l' alea di perdere tutto o parte del loro credito, se per poco il debitore dissestato adempisse ai suoi obblighi solo in parte o per niente.

Ai coobligati, ai fideiussori ed agli obbligati in via di regresso la legge ha riservato invece il diritto d' intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni sul concordato; ed era ciò naturale imperocchè, dal momento che i creditori conservano verso di loro integro il diritto creditorio fino a totale soddisfacimento, e che per conseguenza sono tenuti al rimborso delle differenze fra il credito e la percentuale pagata dal debitore, essi hanno tutto l' interesse a sorvegliare la procedura di concordato, ed a fare le loro osservazioni, benchè non possano esercitare il diritto di voto.

Potrebbero essi è vero anche questo diritto esercitare, ma dovrebbero prima pagare per intero il creditore, sussistendo il principio che per un sol credito non è ammissibile la pluralità di voto. Questo, o è dovuto all' uno o all'altro.

I creditori infine di una societá, è detto, non possono pretendere il pagamento del residuo dai soci illimitatamente responsabili se non dopo la omologazione del concordato, art. 25 ult. parte.

53. — Le sentenze che accordano o negano l' omologazione del concordato, come quelle che dichiarano il fallimento, ai sensi degli art. 3, 10 e 20, debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall' art. 912 del Cod. di comm., e sono provvisoriamente esecutive quelle che dichiarano il fallimento.

La pubblicità è voluta dalla legge non soltanto per garantire gl' interessi dei terzi, che potrebbero essere tratti in inganno od errore, ma anche per ovviare alle singole notificazioni. L' inadempimento di tale formalità però, che è fatta del Cancelliere, non produce nullità, tanto più che la negligenza del Cancelliere o del Commissario non potrebbe tornare di danno o nocumento al debitore, a cui profitta vantaggio il concordato. E ciò a differenza della sentenza che dichiara il fallimento, la quale opera di pieno diritto dalla sua data.

I funzionarî inadempienti sarebbero in tal caso passibili dei danni.

Alla sentenza che omologa il concordato non è concessa, come a quella che dichiara il fallimento, l' esecuzione provvisoria. Si ha pertanto che per la prima valgono le norme ordinarie per cui la condizione del debitore, rispetto ai creditori ed ai terzi, rimane inalterata fino a quando la sentenza non è divenuta esecutiva.

Anche per le sentenze di cui negli art. 32 e 34, deve aver luogo la speciale pubblicità di che nell' art. 22.

La legge non lo dice espressamente; è una omissione nata dal fatto che nel progetto approvato dal Senato non esistevano gli art. 32, 33 e 34, che furono aggiunti come emendamenti.

La pubblicazione della sentenza in esame si esegue mediante affissione di copie di essa su carta di L. 3,60 alla porta esterna del Tribunale e negli altri luoghi soliti, nel Comune ove siede il Tribunale; in quello ove siede la Corte d' appello; nel comune di residenza del fallito; in tutti i

luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali, e nelle sale delle Borse e delle Camere di Commercio che si trovano nei luoghi stessi.

Un estratto della detta sentenza dev' essere inscritto nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi medesimi, salvo al Giudice delegato di prescrivere l' inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicità.

La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel più breve termine possibile, e cioè: se sono da eseguirsi nel luogo ove siede il Tribunale, al più tardi entro tre giorni dalla data della sentenza; se sono da eseguirsi altrove, debbono spedirsi per l' immediata esecuzione nell' istesso termine — art. 912 del Cod. di comm.

É un termine però non sempre conciliabile colle altre disposizioni di legge che vietano il rilascio delle copie di una sentenza soggetta a registro, e l' esperienza insegna che la registrazione non sempre si può avere così sollecitamente.

Non è detto a cura di chi debbano essere fatte le pubblicazioni delle sentenze in parola. Riteniamo spetti l' incombente al Cancelliere per le sentenze che omologano il concordato; ed al curatore per quelle che dichiarano il fallimento, essendone a lui delegato l' incarico.

54. — Le sentenze che si pronunziano nella procedura di concordato preventivo, agli effetti degli art. 10, 20, 32 e 34, sia che con esse venga concessa l' omologazione, sia che venga negata, sia che venga dichiarato il fallimento, sono appellabili per parte del debitore e dei creditori, compresi quelli che non sono intervenuti nella fase anteriore della procedura.

Non è appellabile però, ma solo opponibile, ai sensi dell' art. 693 Cod. di comm., la sentenza che ritenendo inammissibile il ricorso del debitore ed accettata la cessazione dei pagamenti, dichiara il fallimento (art. 3 ult. al.).

E ciò perchè, come giustamente osserva il Bolaffio, una tale sentenza non può considerarsi pronunziata nella procedura di concordato preventivo, una volta che questo, è stato ritenuto inattuabile dal Tribunale.

Quanto all' appello dalle sentenze di cui agli art. 32 e 34, deve intendersi estesa anche ad esse la disposizione dell' art. 23, e ciò per le medesime ragioni sopra esposte per cui è ad esse estesa anche la speciale pubblicità di che all' art. 22.

L' appello dev' esser prodotto entro 15 giorni dall' inserzione dell' estratto della sentenza nel giornale degli annunzi giudiziarî del luogo, con atto che si notifica al debitore, al Commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio, le quali abbiano interesse contrario alla riforma della sentenza, ovvero alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore. La notifica va fatta con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici, nè minore di cinque giorni, a pena di nullità — art. 23.

« L' appello dalla sentenza che omologa il concordato, « dice il Bolaffio nella sua relazione, è concesso al debitore « e ai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase « anteriore della procedura. È opportuno mettere in rilie« vo questa disposizione. L' omologazione ha un' importan« za che eccede l' ambito ristretto dei contendenti. Il cre« ditore che sostiene od impugna il concordato è, in qual« che modo, il gestore di una frazione di creditori con lui « consenziente. Difende un assunto che investe l' interesse « anche di chi non è in causa. Conviene pertanto evitare « che codesto gestore, mirando piuttosto all' utile individua« le che al collettivo, adotti l' interessato consiglio di com« binarsi col debitore facendo cadere la contestazione. Per« ciò la legge concede ad ogni creditore, perchè riconosciu« to tale, di appellare dalla sentenza di omologazione fa-

« cendo propria l' opposizione sostenuta in prima istanza « da altri. »

Per effetto delle disposizioni di cui all' art. 23 si ha dunque:

1.° che tutte indistintamente le sentenze pronunziate nella procedura di concordato sono passibili di appello, senza che occorra di far ricorso al codice di commercio per possibili distinzioni;

2.° che l'appello si propone in contradditorio del debitore, e del curatore, se fu dichiarato il fallimento (art. 699 Cod. di comm.); del Commissario giudiziale e delle parti intervenute nel giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza;

3.° che l' atto d' appello si notifica al debitore ed al Commissario giudiziale personalmente, val quanto dire, ai sensi e termini di cui all' art. 139 e segu. della proc. civ.

4.° che per le altre parti intervenute in giudizio l' atto suddetto si notifica alle stesse nei modi indicati nell'art. 396 proc. civ. personalmente; o ai loro procuratori se siano intervenute col ministero di procuratore;

5.° che il termine per produrre l'appello è di quindici giorni computabili da quello della inserzione dell'estratto della sentenza nel giornale degli annunzi giudiziarî locali;

6.° che infine l'atto d' appello deve contenere la citazione a comparire davanti la Corte in un termine non maggiore di quindici, nè minore di cinque giorni.

Termine questo rigoroso e perentorio fissato a pena di nullità, tanto per l'osservanza del massimo, quanto del minimo, pensatamente dal legislatore, onde ovviarsi alle interpretazioni fin'oggi date dalla dottrina e dalla giurisprudenza alla disposizione contenuta nell' art. 656 proc. civ., per cui sarebbe stabilito che trae seco nullità l' inosservanza del termine minimo, ma non del massimo.

La procedura dell'appello poi si svolge davanti la Corte col procedimento sommario a norma dell' art. 1 della

legge 31 marzo 1901. E dalla Cancelleria della Corte, sulla domanda delle parti, riteniamo possa trasmettersi il fascicolo intero della procedura di concordato preventivo svoltasi al Tribunale, facendosi larga applicazione dell' art. 52 del regolamento pel procedimento sommario, allo scopo di avere la Corte sott' occhio tutto ciò che ebbe luogo nel primo giudizio. La legge sul riguardo è muta assolutamente.

CAP. X.

Disposizioni speciali per le società commerciali

(Art. 26, 27, 28, 29, 30 e 31)

SOMMARIO

55. — Norme speciali alle società commerciali.

55. — Nei rapporti delle società commerciali che chiedono il concordato preventivo, la legge contiene alcune norme speciali attinenti alla presentazione della domanda; ai maggiori termini consentiti; alle norme e formalità per la convocazione dei creditori e per l'omologazione del concordato nelle società che abbiano emesso obbligazioni; ed infine agli effetti dell' omologazione del concordato; norme le quali bisogna osservare oltre a quelle generali.

Il beneficio del concordato preventivo, come già si è detto al principio di questo libro (n. 2), è concesso non solo al commerciante singolo, ma anche alle società commerciali, purchè siano legalmente costituite, essendone escluse quelle irregolari, e quelle che si conoscono col nome di società di fatto.

Le società legalmente costituite quindi, quando vogliano avvalersi del beneficio di legge, ne fanno istanza al Tribunale.

Il ricorso dev'essere presentato da colui che ha la firma sociale al Tribunale nella cui giurisdizione la società ha la propria sede, con le stesse norme con cui è presentato dai commercianti singoli, e fornito degli stessi documenti.

I patti e le condizioni del concordato però devono essere approvati, prima dell'adunanza dei creditori, nel modo stabilito dallo Statuto sociale o dalla legge per lo scioglimento anticipato della società debitrice, art. 1, 2.ª e 3.ª p.

Per le società, che hanno emesso obbligazioni, il Tribunale, col decreto che ordina la convocazione dei creditori, o con un provvedimento posteriore, prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione dei creditori, e stabilisce le norme alle quali debbono sottostare i possessori di obbligazioni al portatore emesse dalla società che chiede il concordato, onde poter prender parte alla votazione del concordato.

Il termine ordinario dei trenta giorni per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni — art. 26 al. 2.°.

L'avviso di convocazione dev'essere sempre e in ogni caso, a cura del Cancelliere, affisso alla porta esterna del Tribunale e nei locali delle borse del Regno, ed inserito per estratto nella Gazzetta ufficiale e nel giornale degli annunzi giudiziarî dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze (art. 6 al. 1.°).

I possessori delle obbligazioni emesse dalle società commerciali sono convocati separatamente dagli altri creditori (art. 26 al. 1.°); e se sono possessori di obbligazioni al portatore devono giustificare il loro intervento nel modo che appresso vedremo, onde esperimentare il voto sul concordato, il quale, per l'art. 27 potrà contenere condizioni, spe-

ciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione. Il legislatore ha avuto uno speciale riguardo pei possessori di obbligazioni autorizzandone la convocazione separata dagli altri creditori, e concedendo un maggior termine per la convocazione ed adesione per lettera, appunto perchè rappresentando, come precedentemente si è detto, e come ben diceva l' On. Gianturco nella sua relazione del 1897, le obbligazioni frazioni uniformi di un prestito collettivo, devesi avere riguardo non al numero dei possessori delle obbligazioni medesime, fra i quali artificialmente o causalmente sono ripartite le azioni, ma allo ammontare del debito. Ond' è che i possessori delle obbligazioni convocati separatamente votano separatamente con riguardo alla sola maggioranza di somma.

I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all' adunanza, per l' art. 28, devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute, rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale o dagl'Istituti di emissione del Regno o dagli Istituti di credito nazionali o stranieri, indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all' art. 6.

Lo scopo della presentazione dell' elenco e della speciale timbratura, si è quello di non dare adito alla sorpresa della buona fede dei terzi; di lasciare sempre libera la circolazione del titolo; d' impedire ulteriori votazioni, ed ovviare alla possibilità di una sottrazione del deposito.

E l' On. Lucchini nella sua relazione sul progetto di legge, così giustificava la disposizione dell' art. 28: « All' art. 28 del progetto il vostro ufficio centrale ne sostituisce uno molto più semplice e molto più conforme alle « tendenze delle odierne consuetudini commerciali. Il deposito dei titoli è sempre incomodo, vuoi perchè non lascia tranquillo il proprietario sulla sicurezza della custodia, vuoi perchè, e questo è molto più grave, toglie o « difficulta la commerciabilità dei titoli stessi.

« Se la Cancelleria di un Tribunale sia luogo sicuro
« per custodire effetti che talvolta possono rappresentare
« somme cospicue non è qui il caso di esaminare; molti pe-
« rò ricorderanno imprese, anche recenti, di arditi ladri i
« quali penetrarono nel tempio, a loro non sacro, della giu-
« stizia, e infransero la cassa forte asportando tutto quan-
« to cadde sotto mano. Men che meno s' indugierà l' uffi-
« cio centrale ad esaminare se la responsabilità dello stato
« entri o no di fronte a questi fatti, basterà a lui porre in
« sodo che gl' inconvenienti esistono e che tanto più la leg-
« ge sarà buona quanto più riescirà ad impedirli.

« Guidato da questo obbiettivo l' ufficio centrale vi pro
« pone un articolo 28, il quale toglie l' obbligo del deposito
« sia presso la Cancelleria, sia presso gli Istituti di credi-
« to, e vi sostituisce invece l' obbligo al creditore di pro-
« vare: primo, che egli possiede le obbligazioni; secondo,
« che sopra queste fu fatta menzione della procedura di
« concordato preventivo a cui sono assoggettate.

« In tal modo la buona fede dei terzi non può venire
« sorpresa; la eventualità di una sottrazione del deposito
« scompare, e i titoli non sono mai tolti all' attività com-
« merciale ».

Dall' elenco deve risultare che la Cancelleria del Tribunale o gl' Istituti su accennati, hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovino vincolate ad una procedura di concordato; e tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato ai termini dell' art. 16. Gli elenchi in parola vanno redatti su carta di L. 3,60.

Dell' adunanza speciale dei possessori di obbligazioni al portatore, si redige verbale separato e distinto da quello degli altri creditori, ed il verbale è redatto su carta di

L. 3,60 coll' istesse formalità degli altri verbali di adunanza avanti il Giudice delegato.

All' approvazione della proposta di concordato deve concorrere l' adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell' ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale dev' essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all' adunanza.

Sono ammesse le adesioni spedite per lettera accompagnate dall' elenco sopramenzionato, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale di adunanza, o entro i 60, nel caso che fosse stato protratto il termine ordinario dei trenta giorni, art. 29.

La legge inoltre, ritenendo fermo il principio che le obbligazioni rappresentano frazioni uniformi di un prestito collettivo, tanto agli aderenti, quanto ai dissidenti, per garantire i comuni interessi, permette la formazione di un consorzio fra' possessori delle obbligazioni stesse, e di nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà, ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione. Tali deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e per avere effetto devono essere inserite nel processo verbale dell' adunanza, art. 30.

« Le cautele adottate perché la deliberazione si pren-
« da seduta stante e sia annotata al verbale per essere ef-
« ficace, dice il Bolaffio nella relazione, mirano ad accer-
« tarne la esistenza ed i termini; ad assicurare che fu pre-
« sa da chi aveva un reale interesse da tutelare, a ciò ser-
« vendo il preventivo deposito delle obbligazioni; ad impe-
« dire altri aggruppamenti, diversi e tumultuarî, con intendi-
« menti non rare volte scorretti, sempre d' impaccio alla
« regolarità del giudizio. I possessori di obbligazioni dissi-
« denti, che vogliono tutelare un comune interesse, sanno

« che devono intervenire alle adunanze in cui il concorda-
« to si delibera; sanno che soltanto in questo modo posso-
» no godere il vantaggio di una comune ed efficace tutela
« legale dei loro diritti ».

La legge infine prefigge il modo onde debbonsi valutare le obbligazioni, e prescrive che: « le obbligazioni rim-
« borsabili per estrazione a sorte con somma superiore al
« prezzo di emissione, sono valutate in un importo equiva-
« lente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale,
« sulla base dell' interesse composto del 5 0[0, l' ammonta-
« re complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate».

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte.

Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione. Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall' art. 851 del Cod. di comm. (art. 31), secondo il quale: « se la società fallita ha emes-
« so obbligazioni al portatore, i possessori di queste sono
« ammessi al passivo del fallimento in ragione del valore
« di emissione delle obbligazioni, detratto ciò che si fosse
« pagato a titolo di ammortamento o di rimborso sul ca-
« pitale di ciascuna obbligazione ».

CAP. XI.

Annullamento e risoluzione del concordato e suoi effetti

(Art. 32, 33, 34 e 35)

SOMMARIO

56. — Avverso il concordato omologato dal Tribunale e divenuto esecutivo, non è ammessa dalla legge altra azione che quella di annullamento. La quale non può esercitarsi che dai creditori, dimostrando che il debitore esagerò dolosamente il passivo, sia col mettere in essere debiti inesistenti, o, se pure esistenti, rappresentanti una somma esigua, sia col presentare debiti gravati di vincoli insussistenti, o di niun valore giuridico, sia facendo apparire come certi debiti contestabili, e sia occultando garanzie, solidarietà e simili; o che dissimulò una parte rilevante dell' attivo, sia occultando crediti in tutto o in parte, sia tacendone le garanzie, sia coll' asserire l' esistenza di crediti incerti che invece erano certi.

Oltre di questa, nessun' altra azione di nullità è ammessa; e l' annullamento neppure può essere provocato di ufficio.

Le ragioni per le quali l' annullamento può essere richiesto e pronunziato non possono essere che quelle tassativamente specificate dalla legge, e l'azione non può esercitarsi che dalle persone da essa indicate, cioè dai creditori. Così il dolo deve sussistere per parte del solo de-

bitore, il quale solamente deve avere *esagerato dolosamente il passivo o dissimulato una parte rilevante dell' attivo*, circostanze che poterono influire all'accettazione di una situazione che era niente affatto rispondente alla realtà della situazione del debitore.

Il *dolo* inoltre dev'essere stato scoperto e dev'essere venuto a conoscenza posteriormente all'omologazione del concordato, imperocchè, se sussisteva prima ed era già noto ai creditori, i quali non pertanto non si opposero alla conclusione del concordato, ed anzi l'accettarono, devesi logicamente presumere che di esso tennero già conto e lo valutarono.

L'azione per annullamento non può essere esercitata che entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza di omologazione, e l'istanza dev'essere proposta con citazione in via sommaria, e, s'intende, avanti il Tribunale che la pronunziò.

Con tale abbreviazione di termine si è venuto a derogare al termine ordinario di cinque e di due anni (art. 1300 del cod. civ. e 922 Cod. di Comm.) per cui l'azione di nullità proponibile per dolo, può essere esercitata anche nell' ultimo anno prima del verificarsi della prescrizione decennale (art. 915 Cod. civ.), e si è avuto di mira di abbreviare il più che sia possibile la definizione di una procedura, in cui sono coinvolti interessi privati e di ordine generale, e che deve prescindere da formalità ordinarie.

Scorso l'anno di cui sopra senza essere stata proposta l'azione di annullamento, vien meno anche il diritto di far dichiarare il fallimento.

Proposta l'azione di annullamento, il Tribunale, o deve accogliere la domanda, o deve respingerla perchè non provata. Accogliendola però, deve senz'altro dichiarare il fallimento del debitore.

La sentenza emessa dal Tribunale, tanto che accolga quanto che respinga la domanda di annullamento, è passibile di appello come le altre sentenze pronunziate nella pro-

cedura di concordato (art. 23) (1), e dev' essere pubblicata anche nei modi voluti dall'art. 912 del Cod. di comm. (2).

57. — L' annullamento del concordato e la dichiarazione di fallimento portano di conseguenza la cessazione di tutti i beneficî che dal concordato derivavano ai varî creditori ed al debitore, rimettendoli nello stato in cui si trovavano prima del concordato. Cessano quindi gli effetti delle ipoteche concesse dal debitore o dai terzi, e i fideiussori sono liberati dalle obbligazioni assunte col concordato, quante volte non siano partecipi della frode, nel qual caso seguono la sorte del debitore principale.

É però rispettato lo stato di fatto creato dagli eventuali pagamenti, e l' articolo in esame (art. 33 al. 2.°) dispone « che: nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quan« to abbiano pagato in adempimento del concordato, ed i « creditori potranno insinuare nel fallimento i loro crediti « originarî, indicando le somme riscosse. Se i creditori poi « non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure « concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà « essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime « distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

« In nessun caso infine, è disposto, è ammessa la ripe« tizione delle somme riscosse nel precedente concordato ».

Il Bolaffio nella sua lucida relazione dà il concetto preciso della portata delle surriferite disposizioni e crediamo di non poter prescindere dal riportarla per intero.

« Conseguenza ineluttabile dell' annullamento del con« cordato preventivo, egli dice, è la dichiarazione del fal« limento. Dopo questa dichiarazione i creditori perdono i « vantaggi loro concessi dal concordato.

« Senonchè il progetto, rispettando lo stato di fatto, « non consente al debitore e ai fideiussori di ripetere quan« to hanno pagato per l' esecuzione del concordato. Le

(1) Confr. n. 54. — (2) Confr. n. 58.

« somme riscosse estinguono i crediti relativi in proporzio-
« ne del loro importo. La diversa norma contenuta nel
« Cod. di comm. in vigore (art 845) parve inaccettabile.
« Per essa il creditore che ha ricevuto una parte del divi-
« dendo, partecipa nella massa per la quantità del credito
« primitivo corrispondente a quella del dividendo promes-
« sa e non riscossa; mentre, invece, il creditore che non
« ha riscosso veruna parte del dividendo insinua la totali-
« tà del credito.

« Poichè il credito complessivo è stato ridotto alla mi-
« sura del dividendo, secondo quella misura si pretende
« valutare l' entità dei pagamenti parziali. La finzione però
« non resiste all' esame: perchè, annullato il concordato
« vien meno la base su cui quell' apprezzamento si fonda,
« e il pagamento parziale non può valutarsi che in rela-
« zione all' importo originario del credito di cui costituisce
« un acconto.

« Soltanto in questo modo si pareggia la condizione dei
« creditori, potendo essere affatto casuale che taluno abbia
« riscosso una parte del dividendo, altri una maggiore, ed
« altri nessuna. Dichiarandosi pertanto il fallimento, tutti
« dedurranno l' aliquota ricevuta dal loro credito origina-
« rio e insinueranno il residuo; e se i creditori non riscos-
« sero tutti lo stesso dividendo, oppure concorrono nuovi
« creditori, si terrà conto dei dividendi riscossi per pareg-
« giare la condizione dei creditori concorrenti che non han-
« no cause legittime di prelazione ».

58. — La legge sul concordato preventivo non ammette la risoluzione del concordato pel fatto del suo inadempimento, ma solo consente ad ogni singolo creditore di chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore che non ha adempito agli obblighi assunti, dopo però che siano stati escussi infruttuosamente i fideiussori, e si siano sperimentate le altre garanzie costituite.

Questa disposizione è molto equitativa, perchè, rispettando il diritto d'uguaglianza dei varî creditori, non permette che la bonaria liquidazione avvenuta torni di vantaggio o di nocumento a parte, anzichè a tutti i creditori medesimi, e mantiene fermo il carattere collettivo del concordato.

Nè è ammessa l'istanza di risoluzione chiesta collettivamente dai creditori, cioè dalla maggioranza, perchè verrebbe anche a disconoscersi la coattività del concordato, per cui le minoranze rimangono vincolate anch'esse dal voto delle maggioranze.

La dichiarazione di fallimento del debitore, per risoluzione del concordato, produce rispetto ai creditori la medesima situazione che loro crea l'annullamento del concordato.

Il titolo esecutivo per l'osservanza delle condizioni convenute nel concordato, è la sentenza d'omologazione del Tribunale.

La sentenza che pronunzia sull'istanza di risoluzione del concordato, tanto se l'accoglie, quanto se la nega, è, come le altre pronunziate nella procedura di concordato, appellabile ai sensi dell'art. 22 ult. al.

59. — Dichiarato il fallimento del debitore inadempiente agli obblighi del concordato, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'art. 33.

Il Ramella, Trattato del Fallimento, dice che: « in con-
« seguenza della dichiarazione di fallimento il debitore vien
« rimesso sotto il diritto comune concorsuale, onde con la
« sentenza stessa dichiarativa o con altra posteriore deve
« determinarsi l'epoca di cessazione dei pagamenti, che
« potrà rimontare anche a tempo anteriore alla data del
« ricorso pel concordato. Saranno quindi soggetti a revo-
« catoria, a termini degli art. 708 e segu. gli atti compiuti
« in tale intervallo, tranne se sia concorsa l'autorizzazione

« del Giudice delegato, diversamente l' intervento suo sa-
« rebbe fonte di pericolo pei terzi che trattarono in buona
« fede e con piena fiducia nella validità dell' atto ».

Nè la legge, nè le varie relazioni al progetto, nè l' istesso Prof. Bolaffio fanno cenno della procedura da seguirsi dal creditore per far dichiarare il fallimento del debitore che non ha adempito agli obblighi assunti col concordato.

Lo Zanghieri, distinto procedurista nella materia, sarebbe dell' avviso che si dovesse agire col ricorso documentato in Camera di consiglio, dacchè dice, se si pretendesse il contradditorio del debitore sarebbe un mettere in grave pericolo le attività che ancora possono essere in suo potere.

E la Corte d' Appello di Napoli, 7 maggio 1906 — Improta c. Ditta G. Scaccabarozzi e altri — Gazz. proc. 1906, 271, decise pure nel senso che la dichiarazione di fallimento può anche chiedersi mediante semplice ricorso, semprechè il ricorrente creditore abbia escussi tutti i fideiussori solidali.

Il Molina invece, Manuale del Fallimento, sarebbe dell' opinione di doversi preferire, come più corretta la procedura dell' atto di citazione, pur non dissentendo che dal contesto dell' art. 34, potrebbe anche parere che la domanda possa essere fatta dal creditore, con ricorso, accompagnato dai documenti giustificativi al Tribunale, il quale provvederebbe in Camera di consiglio, senza contradditorio, con sentenza.

E noi non dissentiamo dal Molina avuto riguardo anche all' importanza del provvedimento che viene a provocarsi dal Tribunale, e che è sempre bene sia circondato dalle maggiori garanzie che offre il contradditorio.

Preferendosi il ricorso, questo dev' essere scritto su carta di L. 3,60, accompagnato da altro foglio in bianco per la sentenza relativa.

È appellabile la sentenza che dichiara il fallimento per gli effetti degli art. 32 e 34 per la disposizione dell' art. 23 ult. al., come abbiamo detto al n. 54.

In fine l' art. 35 della legge estende al Commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo, per quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 864, 866 e 867 Cod. di comm.

S' intende che la competenza delle azioni accennate nell' ult. al. dell' art.. 867 è dello stesso Tribunale civile e penale che ha emanato la sentenza di condanna.



Titolo II.

Procedura dei piccoli fallimenti

CAP. I.

Persone che possono promuovere la procedura. Ricorso e decreto

(Art. 36)

SOMMARIO

60. — Il commerciante i cui debiti commerciali e civili « non superano nel loro complesso le L. 5000, stabili- « sce l' art. 36 della legge, può chiedere al presidente del « Tribunale nella cui giurisdizione ha lo stabilimento com- « merciale, la convocazione dei proprî creditori. Il Presi- « dente nomina d' ufficio un Commissario giudiziale, il « quale compie le sue funzioni sotto la direzione del Pre- « tore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo com- » mercio. Il decreto presidenziale è comunicato immediata- « mente dal Cancelliere al Pretore ed al Commissario. »

La convocazione dei creditori, e per conseguenza la procedura speciale dei piccoli fallimenti, è dunque ammessa soltanto pel commerciante singolo, e non pure per le società commerciali. Queste sono state assolutamente escluse dal beneficio, e il Ministro Cocco-Ortu espressamente lo dichiarava nella discussione alla Camera del 13 febbraio 1903: « Nel disegno di legge, diceva egli, si sono delibera-
« tamente escluse le società commerciali per ragioni facili
« ad intendere. Noi abbiamo voluto stabilire la procedura
« dei piccoli fallimenti solo a favore della numerosissima
« schiera delle *persone singole* che compiono atti i quali
« hanno esteriormente l' atteggiamento di commerciali, ma
« che in sostanza si riducono all' esercizio di un mestiere
« accompagnato da modeste operazioni in ambito circoscrit-
« to. Le stesse ragioni non possono valere per gli enti col-
« lettivi che si costituiscono per esercitare il commercio.

« La società commerciale non si può considerare come
« pseudo-commerciante, nè esonerarla dalle formalità ri-
« chieste. D' altra parte è difficile supporre una di tali so-
« cietà con capitali meschini come quelli delle modeste a-
« ziende alle quali si estende la benevolenza del legislato-
« re. Se poi si accettasse l'estensione a cui accennava l'On.
« Castiglione, noi dovremmo modificare non solo questo
« articolo (36), ma anche altri ad es. il 37, circa le rappre-
« sentanze per le proposte di concordato, e il 39 per ap-
« plicare al concordato le disposizioni di cui all' artico-
« lo 25. Mi pare quindi meglio evitare queste ed altre
« difficoltà ».

Ed il Tribunale di Roma, 15 luglio 1904, e la Corte di Appello di Roma 15 dicembre 1904, società Cooperativa di Consumo di Marino c. società operaia di Mutuo Soccorso di Marino, Rass. Comm. 1904, 344. — Legge 1905, 242 e Rass. Comm. 1905, 4; App. di Roma 15 aprile 1905. — Legge 1905, 2039; e Trib. Ancona, 15 novembre 1905. — Corte Anc. 1905, 474; raffermavano tale principio, giudicando non essere ap-

plicabile alle società commerciali la procedura dei piccoli fallimenti.

Non sono mancate però vive polemiche sull' argomento tra i dottrinarî, sebbene la giurisprudenza si sia affermata unanime, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Milano, 31 maggio 1906, Ricorso Moiraghi, Moggi e Falconi, il quale ritenne di non essere applicabile la procedura dei piccoli fallimenti alle società commerciali.

E specialmente l' illustre Prof. Gustavo Bonelli, pur desiderando che non sia a queste applicata tale procedura, ha riconosciuto però di non trovare la esclusione nella dizione della legge. Egli confuta splendidamente il Prof. Bolaffio e le varie relazioni al progetto e, dopo varie considerazioni sottili, riesce a sostenere la sua tesi, già divisa dal Tribunale di Milano con la cennata sentenza. Egli dice che, se si guardi alle parole della relazione e ai discorsi che ne accompagnarono la proposta, nessun dubbio sorge sulla chiarezza del concetto; ma i criterî più decisivi per l' interpretazione di una legge, si traggono dal suo *testo* e dalla sua *ragione*. « I precedenti storici e legislativi, la prassi « giurisprudenziale, l' autorità della dottrina, forniscono al« trettanti criterî ausiliarî che hanno però sempre bisogno « di puntellarsi sui due già accennati. »

A quelli che osservano come dal confronto degli articoli 1 e 36 si trovi l' argomento per sostenere la tesi contraria, in quanto l' uno dice *ogni commerciante* e comprende di conseguenza anche le società, mentre l' altro dice *il commerciante* senza ripetere *ogni*, e di conseguenza le esclude, il Bonelli risponde che anche parlandosi del *commerciante* in genere, debbano intendersi comprese, per l' articolo 8 del Cod. di comm., anche le società commerciali. « E la prova più irrefragabile della nessuna incompatibilità « tra la *ratio legis* e la sua applicazione alle società com« merciali, egli conclude, ce la offre la storia stessa della « legge, in quanto fin da principio essa conteneva una di-

« sposizione, che appunto alle società si riferiva. L' art. 42
« del progetto della Commissione che ideò la riforma dice-
« va : il verbale di concordato (nei piccoli fallimenti) pro-
« duce gli effetti indicati nell' art. 26 rispetto al debitore,
« ai coobligati, fideiussori e *ai soci illimitatamente responsa-*
« *bili.* L' articolo fu riprodotto nei progetti successivi, ma
« furono gettate a mare le ultime parole per il riflesso che
« la materia dei piccoli fallimenti non era applicabile alle
« società. »

Noi però dissentiamo dall' illustre Prof. Bonelli e seguiamo l'opinione del Prof. Bolaffio esternata nel suo commento e che ha la forza di *una interpretazione autentica*, tanto più che egli fu il geniale fecondatore della legge in seno alla Commissione.

61. — La convocazione dei creditori può essere disposta solo ad istanza del debitore che conosce il proprio dissesto; mentre ad ogni creditore non rimane aperta che la via di chiedere il fallimento del suo debitore. Ma se al Tribunale risulti fin dall' inizio della domanda, o venga a risultare nel corso anche della procedura che il passivo non supera le L. 5000, esso provvede, con sentenza inappellabile come nel suindicato art. 36, avviando la procedura dei piccoli fallimenti, ch' è, come si è detto, quella che ha sostituito la procedura ordinaria di fallimento nei dissesti delle piccole aziende commerciali; art. 42.

62. — La procedura dei piccoli fallimenti non può essere iniziata d' ufficio. Può essere sì d' ufficio dichiarato il fallimento, ma questo pel tenue valore del passivo può essere revocato, con sentenza inappellabile, sul ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato avviandosi la procedura speciale (art. 42 ult. cap.).

Anche se furono dichiarate cessate le operazioni del fallimento per insufficienza d' attivo, a' sensi dell' art. 817

Cod. comm. il fallimento può essere revocato, ove sia accertato che le passività non superano le L. 5000.

Se questo è accertato, il Tribunale o la Corte, con la sentenza di revoca, avvia la procedura dei piccoli fallimenti. L' entità complessiva dei debiti si determina secondo i risultati accertati dall' istruttoria fallimentare. Così decise la Corte d' Appello di Venezia, 27 aprile 1904.— Nardini — Temi ven. 904, 553 — Foro it. 1904, 1141.

63. — La legge parla di debiti commerciali e civili, quindi la procedura in esame, a differenza di quella ordinaria per effetto dell' art. 687 Cod. di comm. (per cui i debiti *civili* non autorizzano l' istanza di dichiarazione di fallimento), è ammissibile anche se il passivo del commerciante sia formato di soli debiti civili.

Per l' art. 36 il passivo non deve superare le lire cinquemila e, a costituire questa somma di debito, non concorrono soltanto i debiti dichiarati od ammessi, ma bensì tutti quanti i debiti che ha il commerciante al momento in cui rassegna la sua posizione al Tribunale. Così giudicò la Corte d' Appello di Milano 5 aprile 1904 — Moscatelli c. Fallimento Moscatelli, Mon. trib. 1904, 973.

Occorre poi che il cumulo delle passività, non la differenza tra il passivo e l' attivo, non superi le lire cinquemila per applicare la procedura dei piccoli fallimenti. C. Penale 5 aprile 1904 — Giudici — Cons. comm. 1904, 265 — Giur. pen. 1904, 434.

E per vedere se sia soggetto il commerciante all' azione penale per bancarotta semplice, occorre pure stabilire se il passivo di lui sia entro i limiti delle L. 5000, e questa constatazione va fatta tenendo presente tutti i debiti commerciali e civili nel loro complesso, e non mai il solo passivo superante l' attivo per meno di L. 5000. Corte d' Appello Trani 11 maggio 1904 — De Palma — Foro Pugliese 1904, 387.

64. — L' istanza del debitore va scritta in carta libera, come vedremo in seguito al n. 91, e appena presentata produce gli stessi effetti stabiliti agli art. 7, 8 e 9 pel concordato preventivo.

Essa va presentata al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il debitore ha lo stabilimento commerciale e, in ordine alla competenza dell' autorità chiamata a decidere sull' istanza del debitore, rimandiamo i lettori, a quanto abbiamo detto al n. 5 in materia di concordato preventivo.

65. — Della scelta del Commissario giudiziale é lasciato arbitro il Presidente del Tribunale, il quale, ispirandosi ai supremi interessi oltre che della società, delle parti stesse, nella scelta, a seconda abbiano predominio nella vertenza più le quistioni contabili, che le giuridiche, preferirà il ragioniere al legale, o questi a quello.

Vero é che chiunque esso sia compie, per legge, le sue funzioni sotto la direzione del Pretore, ma non potrà mai disconoscersi che egli ha anche un ufficio tutto proprio da compiere, in cui il suo giudizio non può essere certamente subordinato alla suggestione, qualunque essa sia, del magistrato.

« La scelta, dice nella sua relazione il Ministro Coc-
« co-Ortu, cadrà pertanto sopra persone che associno alla
« rettitudine accertata del costume, l' esperienza legale e
« contabile di quegli affari, avvalorata dagli studi percorsi
« e dalle abilitazioni conseguite.

L' azione del Commissario giudiziale molto blanda e d' importanza giuridica assai limitata nella fase del concordato preventivo, in quanto consiste in una semplice funzione di vigilanza, assume invece un carattere più spiccato in questa procedura speciale e precisamente un carattere contrattuale nella fase di liquidazione.

Questo carattere, oltre che da tutta l' economia della

legge, si deduce anche dall' articolo 39 che parla di liquidazione e distribuzione dell' attivo effettuata dal Commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori colle modalità determinate dalle medesime.

Il Commissario giudiziale quindi non è più il rappresentante d' un organismo giuridico, autonomo, ma un mandatario delle maggioranze, le quali possono affidare il mandato medesimo ad altra persona diversa dal Commissario. I poteri di questo Commissario giudiziale sono molti ristretti; egli si surroga nei diritti dei creditori quando provvede per la riscossione dei crediti o quandò agisce in nullità per gli atti compiuti in frode nello stato di cessazione dei pagamenti o nel periodo della liquidazione, esercita quei diritti e promuove quelle azioni che la legge conferirebbe ai creditori e quindi anche la facoltà di esercitare quegli atti conservativi che possa credere utile e necessarî.

66. — La legge ha affidato la direzione della procedura dei piccoli fallimenti al pretore, nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio, perchè niuno, meglio che questo magistrato, per la sua autorità, per l' ascendente che esercita sui suoi amministrati, per la maggiore competenza nella definizione delle contestazioni che possono presentarsi, potrebbe esercitarla.

L' opera del Pretore surroga il compito del Giudice delegato e del Tribunale nel fallimento ordinario e quindi quest' opera vigile e tutelatrice in un giudizio economico e spedito, deve mantenersi inalterata, rendendosi maggiormente efficace quando si tratta di convertire in denaro il modesto patrimonio del debitore e di ripartire il ricavato fra i creditori concorrenti.

E l' On. Gianturco nel progetto del 1897 così si esprime a proposito della scelta del Pretore a sorvegliare e dirigere le operazioni fallimentari: « Scelsi il Pretore a sor-

« vegliare e dirigere le operazioni, a presiedere l'adunan-
« za dei creditori, a conciliare e risolvere inappellabilmen-
« te le eventuali contestazioni, parendomi che, riconosciuta
« la necessità dell'intervento di un magistrato fosse da pre-
« ferirsi quello del luogo in cui le pratiche devono svolger-
« si nella forma più rapida ed economica.

« Nel primo progetto la funzione direttiva della proce-
« dura era affidata al Notaio, siccome ufficiale pubblico che
« poteva convenientemente sostituire l'opera del magistra-
« to e servire ad imprimere all'accordo dei creditori il ca-
« rattere di atto pubblico richiesto alla sua esecuzione; ma
« fu poi sostituito il Pretore per la maggiore fiducia dei
« creditori e per la maggior competenza nella risoluzione
« delle eventuali contestazioni ».

67. — Il decreto con cui il Presidente del Tribunale ordina la convocazione dei creditori e nomina il Commissario giudiziale è comunicato immediatamente al Pretore e al Commissario a cura del Cancelliere, allo scopo di poter essi operare quanto loro è demandato dalla procedura speciale.

La comunicazione va fatta al Commissario con lettera, ed al Pretore rimettendogli copia del decreto o della sentenza, se questa sia stata emessa, e rimettendo gli allegati al ricorso del debitore, qualora sia stata da questi richiesta la convocazione dei creditori.

Alla domanda il debitore potrà alligare un prospetto dell' attivo e del passivo, datandolo e sottoscrivendolo, allo scopo di giustificarla, oppure potrà far risultare dal contesto stesso dell' istanza la sua posizione finanziaria.

Il decreto del Presidente che ordina la convocazione dei creditori può essere scritto a piè della domanda istessa.

CAP. II.

Convocazione dei creditori e Verbale d' adunanza

(Art, 37 e 38)

SOMMARIO

68. — Decreto del Pretore per la convocazione dei creditori.
69. — A chi spetta la spedizione degli avvisi per convocare i creditori.
70. — Spese per la spedizione degli avvisi.
71. — Persone che intervengono all' adunanza.
72. — Rapporto del Commissario giudiziale all' adunanza.
73. — Proposte del debitore.
74. — Funzione del Pretore quale arbitro amichevole compositore. Come debba interpretarsi il 4.° capov. dell' art. 37.
75. — Sentenza arbitrale del Pretore.
76. — Come debbono essere prese le deliberazioni dei creditori.
77. — Compilazione del verbale d' adunanza dei creditori.
78. — Può differirsi l' adunanza ?
79. — Copia del verbale d' adunanza al Procuratore del Re.
80. — Pubblicazione del verbale di concordato.
81. — Diritti di copia al Cancelliere e diritti agli ufficiali giudiziari per le affissioni.
82. — Censure alla legge sulla procedura dei piccoli fallimenti.

68. — Il Pretore, avuta comunicazione dalla Cancelleria del Tribunale del decreto o della sentenza che autorizza la procedura dei piccoli fallimenti, convoca i creditori e il Commissario giudiziale per un' adunanza da tenersi nella pretura ed alla di lui presenza non oltre trenta giorni dalla data del decreto, art. 37, 1.ª parte.

Il decreto del Pretore può essere dato o a piè dell' istessa copia autentica del decreto del Presidente, o su foglio separato.

69. — La legge non dice a chi spetti di spedire gli avvisi per la convocazione dei creditori, ma per analogia alla disposizione contenuta nella procedura di concordato preventivo, riteniamo spetti al Cancelliere della Pretura lo adempimento della spedizione, a spese del debitore, previo accordo con costui e col Commissario.

Neanche è detto se nel decreto di convocazione dei creditori debba il Pretore tener conto dell'offerta fatta dal debitore, e se debba comunicarla ai creditori; ma noi crediamo sia ciò opportuno di fare coll' avviso allo scopo di facilitare le adesioni dei creditori, i quali per tal modo sarebbero preventivamente in conoscenza delle intenzioni del debitore e, sottraendosi a noie e spese, potrebbero senz'altro aderire o meno all'adunanza. E con lo Zanghieri dividiamo l'opinione dell' utilità di unirsi all' avviso di convocazione un' apposita scheda di adesione.

70. — Potrebbe darsi il caso che, rinviata al Pretore la procedura di piccolo fallimento e disposta la convocazione dei creditori, il debitore non si presti all'anticipo delle spese occorrenti per la spedizione degli avvisi ai varî interessati. Ciò avverandosi, siamo di avviso che il Pretore possa senz' altro ritenere il rifiuto, come mancanza di proposta di concordato, e rimandare i creditori alla seconda fase della procedura, alla liquidazione cioè e distribuzione dell' attivo nei sensi dell' art. 39 della legge.

Che se poi, avviata la procedura di piccolo fallimento, il deposito venisse a mancare, e le risorse del debitore non offrissero latitudine ad un supplemento, in quest' ipotesi, tornando applicabile la disposizione degli art. 914 del Cod. di comm. e 79 regolamento relativo, le occorrenti spese saranno anticipate dall' Erario.

Vero è che la legge, pel caso in esame, non ha creduto di dare disposizioni tassative, ma non perciò non debbasi far ricorso all' art. 5 della legge, ed applicarlo per a-

nalogia. Noi abbiamo stimato opportuno di dare la risoluzione del quesito in base anche alla pratica, giacchè una via d' uscita deve pur sempre trovarsi, almeno fino a quando il Superiore Ministero, per le sollecitazioni avutene, non si decida a dare il suo responso, dettando norme sicure e precise, o che, all' insorgere di formale contestazione, non intervenga una decisione dell' autorità giudiziaria.

Le spese delle quali il debitore dovrebbe eseguire il preventivo deposito, sarebbero quelle occorrenti per la spedizione raccomandata degli avvisi di convocazione dei creditori, quelle per telegrammi e infine quelle pei diritti competenti agli uffiziali giudiziarî, nei casi in cui dabbasi far ricorso al loro ministero per le notificazioni, essendo essi indubbiamente dovuti, rientrando l' avviso di convocazione tra gli atti menzionati nell' articolo 41 del codice di procedura civile.

71. — All' adunanza, oltre il Pretore, intervengono il Commissario giudiziale, il debitore e i creditori; nonchè i coobbligati, i fideiussori del debitore, e gli obbligati in via di regresso, i quali tutti, per la disposizione del 2.° al. dell' art. 25, estesa anche alla procedura dei piccoli fallimenti (art. 39 1.ª parte), hanno diritto d' intervenire nel giudizio per proporre le loro osservazioni al concordato.

72. — Il Commissario giudiziale, avendo dovuto già raccogliere tutti gli elementi necessarî per esporre con chiarezza e precisione la vera situazione finanziaria del debitore e per riferire sulle cause del dissesto e sulla condotta di lui, ne fa relazione all'adunanza. La relazione serve per illuminare i creditori in ordine alle proposte di concordato che presenta il debitore e serve anche di base all' azione penale di bancarotta fraudolenta ch' è sempre proponibile. *Fraudolenta*, non semplice, alla quale non potrà mai essere sottoposto il debitore in sede di piccolo fallimento, an-

che ricorrendo qualsiasi ipotesi della legge di commercio; (art. 38 ult. capov.).

La legge non dice se la relazione debba essere fatta per iscritto od oralmente, ma noi, con altri, crediamo, sia preferibile scriverla, potendosi in ogni tempo trovare in essa le cause che influirono alla conclusione del Commissario e che poterono avere una certa influenza anche sul deliberato dell' adunanza.

73. — Il debitore, se è presente, potrà fare quelle dichiarazioni che più creda di suo interesse e quelle proposte ed offerte che possano menare al concordato.

74. — I creditori (la legge non lo dice, ma è di facile intuizione) fanno anch' essi le loro dichiarazioni di credito e presentano le loro contestazioni. Sulle une e sulle altre, nonchè sulle proposte di concordato, il Pretore apre la discussione. Ed è qui che egli spiega la maggiore sua funzione, essendogli dalla legge attribuita una competenza illimitata e tale da renderlo arbitro supremo, assoluto.

« Se pertanto, dice il Ministro Cocco Ortu nella sua relazione 1903, il pretore non potrà conciliare gl' interessati, giudicherà definitivamente, e sull' efficacia dei diritti di prelazione, quale arbitro amichevole compositore, informando cioè il proprio giudizio all'equità. Soltanto in tal modo il procedimento può avere una sollecita e proficua definizione. »

Ed il Prof. Bolaffio nel suo commento all' art. 37, così delinea la figura del Pretore nell' adunanza dei creditori: « Presiede il Pretore; ma non è autorità decorativa; non « assiste solo per disciplinare la discussione e così moderarne le vicende. Rappresentante della legge ne presidia « l' osservanza. Conciliatore ed arbitro, appiana e risolve « ogni controversia. Non omologa il concordato, ma vigila « perchè le formalità siano rispettate; perchè reali mag-

« gioranze, di numero e di entità l' approvino; perchè non
« concorrano a votarle coloro cui il voto è interdetto. Non
« omologa il concordato, ma previene e impedisce ogni il-
« legalità; dacchè l' accordo dev' essere la sincera espres-
« sione, conforme alla legge, delle volontà deliberanti. »

E lo stesso Prof. Bolaffio al n. 4 del suo commento all' art. 36 così si esprime:

« Il giudizio sul carattere fraudolento degli atti è de-
« voluto ad un arbitro: il Pretore. Le presunzioni legali di
« frode che nel fallimento agevolano le impugnative sono
« surrogate dall' equità dell' arbitro, giacchè il sistema
« delle presunzioni di frode, qual' è disciplinato nel Cod.
« di comm. suppone un periodo sospetto decorrente dalla
« data della cessazione dei pagamenti giudizialmente de-
« terminata. Il giudizio equitativo dell'arbitro è dunque un
« surrogato necessario e forse preferibile. Con questo me-
« desimo giudizio sono risolte dal Pretore le contestazioni
« sui crediti, se non fu possibile conciliarle. Nel progetto
« Gianturco si affidava al Pretore il compito di apprezzare
« i crediti contestati al solo effetto di fissare le maggioran-
« ze necessarie per l' approvazione del concordato, compi-
« to devoluto nel concordato preventivo al Tribunale. Era
« un errore! In questi giudizî prevale ad ogni altra consi-
« derazione l' esigenza pratica che le decisioni del pretore
« siano definitive, giacchè la procedura di concordato o li-
« quidazione di queste piccole aziende non tollera nè le-
« galmente nè economicamente lo strascico di litigi dinan-
« zi il Tribunale. »

Il Bolaffio non fa distinzione fra controversia e controversia. Giudichi quindi il Pretore sempre *nullo iure rigore servato sed de bono et aequo*. E questo potere arbitrale non solo si deve esplicare in confronto delle persone coinvolte nella procedura, ma anche in confronto dei terzi, perchè, là dov' egli tratta delle conseguenze penali della frode da parte del dissestato a proposito delle impugnative degli atti fraudolenti,

aggiunge: « soltanto il giudizio sul carattere fraudolento di « questi atti è devoluto ad un arbitro, il Pretore, il quale, « non potendo conciliare le parti, risolverà le controversie « come amichevole compositore. »

E il Pretore del 1.° Mandamento di Casale, sentenza 2 febbraio 1904 — Giur. torin. 1904, 489, decise che « il Pre- « tore è competente nella procedura dei piccoli fallimenti « a giudicare quale arbitro amichevole compositore di *qual-* « *siasi* controversia sino alle L. 5000 relativa al fallimento, « nei rapporti tanto del fallito coi creditori e dei creditori « fra loro, quanto fra i coinvolti nel dissesto ed i terzi e- « stranei. Quindi è competente a conoscere dell' impugna- « tiva per simulazione e frode di un atto fatto dal fallito « coi terzi. »

Tanto il Prof. Bolaffio che il Pretore di Casale hanno interpretato estensivamente la disposizione dell' art. 37, ma tanto l' uno che l' altro sono stati fatti segno alle più aspre e severe, e, secondo noi anche fondate, censure da parte di valenti scrittori, i quali non hanno ammesso che la nuova legge possa derogare alle norme ordinarie della com- petenza e al principio generale della doppia giurisdizione.

Il principio quindi dev' essere accolto con una certa restrizione, perchè le contestazioni non sempre si circoscri- vono alla consistenza o qualità dei titoli relativi, rifletten- do non di rado interessi di terzi.

Nel Monitore dei Pretori 1906, 225, l' Avv. Umberto Fontanelli propugna una interpretazione restrittiva della disposizione dell' art. 37 e, ritenendo come principio gene- ralmente accolto, che la procedura del piccolo fallimento non sia che una procedura di fallimento ordinaria, sfron- data da tutte quelle formalità che il legislatore ha ritenuto superflue, afferma che in tutto che non sia statuito dalla legge speciale, la procedura dei piccoli fallimenti dee trarre norma per evidente ragione di analogia dalla procedura fallimentare ordinaria,

Egli raggruppa in cinque categorie le varie contestazioni che possono sorgere innanzi il Pretore: 1.° Verificazione dei crediti, 2.° impugnativa degli atti fraudolenti, 3.° diritti della moglie del debitore, 4.° rivendicazioni di merci e di titoli, 5.° contestazioni relative alla determinazione della maggioranza numerica o di somma necessaria alla conclusione del concordato.

Secondo lui sono comprese nell' art. 37 la 1.ª, la 2.ª e la 5.ª delle categorie sopraccennate e per le altre ritiene debba applicarsi la via indicata dall'art. 807 Cod. di comm., tenendosi presente che il Pretore nella procedura dei piccoli fallimenti sostituisce il giudice delegato.

E l'Avv. Giuseppe Pugliese interpretando pure restrittivamente la disposizione dell' art. 37, fa un' aspra censura del giudicato surriferito del Pretore di Casale, nella Rivista di Diritto Commerciale Vol. II parte I, 1904 pag. 414. Egli conviene che esaminato a prima vista l' art. 37 4.° cap. sembra che si tratti di *tutte* le contestazioni, ma guardando un pò più a fondo, trova chiara la limitazione del concetto. Difatti egli dice: « La funzione di arbitro concessa al Pretore è inserita in un articolo che concerne esclusivamente i rapporti tra il commerciante dissestato e i suoi creditori. Sono questi che convocati dal Pretore sollevano le contestazioni. I terzi che hanno avuto col commerciante rapporti di affari impugnati per frode, non sono e non possono esser presenti all' adunanza e nè il Pretore nè altri avrebbe la potestà di costringerli o di autorizzarli ad intervenirvi. La *contestazione* poi nel linguaggio giuridico serve a notare la contesa fra i creditori aspiranti al reparto della liquidazione intorno all' esistenza di un credito o di ragioni di prelazione. Quindi nell' art. 37 la parola *contestazioni* non ha già il senso di controversia di qualsiasi genere, ma quello specifico di contesa fra i creditori intorno alla sussistenza dei rispettivi crediti e delle rispettive ragioni di prelazione. L' e

« stendere a questa materia la giurisdizione arbitrale, af-
« francata da ogni vincolo equivale a mettere tutti gli atti
« compiuti dal piccolo commerciante prima della dichiara-
« zione del suo dissesto non più sotto l' impero di una nor-
« ma rigida ma universale e sicura, ma in balia degli ap-
« prezzamenti individuali mutabili da uomo ad uomo se-
« condo i sentimenti e le impressioni del primo momento.
« In ultima analisi, per questa materia, non esisterebbe
« più una legge: la legge sarebbe fatta caso per caso dal
« dal Pretore, arbitro amichevole e inappellabile! »

Anche l' Avv. Antonio Brunetti, in un articolo alla « Legge 1905 » interpreta restrettivamente la disposizione dell' art. 37 cap. 4.° e fa una casistica delle varie controversie insorgenti nell' applicazione della nuova legge. Egli considera: 1.° le controversie riguardanti l' ammissibilità della procedura dei piccoli fallimenti, 2.° quelle riguardanti l' osservanza delle formalità tassativamente imposte dalla legge per lo svolgimento della procedura, 3.° quelle attinenti alla conclusione del concordato, alla sua esecuzione ed alle modalità della liquidazione, 4.° quelle attinenti alla verifica dei crediti e relativi titoli di prelazione, vale a dire ai rapporti dei creditori tra loro, 5.° quelle attinenti infine ai rapporti del debitore o fallito o dei creditori con terzi estranei alla massa concorsuale. Non ammette la competenza del Pretore per le controversie di cui ai n. 1 e 5 e l' ammette negli altri casi.

Per il n. 1 egli fa l' esempio che s' impugni da un creditore il decreto presidenziale e si deduca l' inammissibilità della procedura perchè il passivo supera le L. 5000. Se v' è discrepanza fra gl' intervenuti circa il computo della somma, si potrà far luogo alla giurisdizione arbitrale? E così pure si potrà far luogo alla giurisdizione arbitrale se, aperta la procedura il debitore impugni la sua qualità di commerciante od opponga l' inesistenza di debiti commerciali?

Pel n. 5, su cui si è ingaggiata nella dottrina la polemica, egli classifica le controversie in quanto possono riguardare :

a) la rivendicazione o separazione di mobili dalle attività cadenti nel concorso, specie quelle contemplate nel Capo 3.º tit. IV Lib. III Cod. di comm.

b) la nullità degli atti compiuti dal fallito durante il periodo della liquidazione.

c) gli atti presunti in frode o comunque suscettibili di impugnativa mediante l' azione rivocatoria.

d) gli atti compiuti dal Commissario durante la liquidazione.

Non si saprebbe infatti concepire come possa il Pretore conciliare creditori e terzi se questi non sono mai convocati, nè possono mai spiegare un' azione diretta nel corso della procedura, e quindi ritiene il detto Avv. Brunetti che a decidere di queste contestazioni, d' indole assai delicata e complessa, mal s' adatterebbe la funzione arbitrale del Pretore, abbisognando infatti di una paziente e minuziosa istruttoria e potendo involgere interessi economici di una certa entità.

Il Pretore quindi, in questi casi, si spoglia delle sue prerogative di dirigente la procedura del piccolo fallimento, rimettendo la pratica al Tribunale.

Poco resta a noi da aggiungere dopo quanto è stato detto dagli scrittori sull' argomento. Nostro malgrado non dividiamo questa volta l' opinione dell' illustre Prof. Bolaffio, il cui commento, non ha più la forza d' interpretazione autentica di fronte alla lettera della legge, messa in armonia con tutto l' ordinamento speciale dell' istituto. E tanto meno facciamo omaggio alla sentenza 2 febbraio 1904 del Pretore di Casale. L' uno e l' altra peccano di soverchio assolutismo.

Non facciamo noi una casistica delle controversie che possono insorgere davanti il Pretore, come hanno fatto gli Avvocati Fontanelli e Brunetti, perchè riteniamo che non

possa esser mai completa, potendo dinanzi il Pretore presentarsi controversie di ogni genere, riguardanti interessi e rapporti di ogni specie fra tutti gl' intervenuti, e fra essi e gli estranei e spesso non prevedute nè prevedibili.

E siamo del parere che il concetto dell' art. 37 debba subire limitazioni, nel senso che il Pretore non possa conconciliare interessi che riguardino terzi non intervenuti all' adunanza, ma solo controversie che riguardino le persone convocate all' adunanza, in modo da non togliere agli estranei nel procedimento fallimentare il diritto di svolgere le loro azioni dinanzi alle autorità giudiziarie competenti.

E la Corte d'Appello di Venezia con sentenza 6 febbraio 1907, foro ital. 1907, 536 ritenne che le contestazioni di cui al l'art. 37 sono quelle soltanto che riguardano l' esistenza o l' ammontare dei crediti computabili pel concordato, giacchè soltanto contestazioni di tal genere hanno bisogno di esser definite per decidere se e in quale misura il titolare del credito impugnato abbia diritto di concorso e sopratutto se siano o no raggiunte le maggioranze, numerica e quantitativa, di cui all' art. 14 richiamato dall' al. 5 dell' art. 37. Restano escluse dalla competenza del pretore tutte le controversie cui può dar luogo la liquidazione del l' attivo e quelle che sorgono nella liquidazione del passivo o in sede di graduazione circa le garanzie reali dei crediti concorrenti, e la ragione ne è manifesta in quantochè si tratterebbe sempre nell'un caso come nell'altro, di quistioni che non avrebbero influenza diretta sull'obbietto del concordato.

In massima quindi, deve ritenersi che dove non è espressamente statuito dalla legge speciale, la procedura dei piccoli fallimenti deve cedere il passo alla procedura ordinaria e così se la formola dell'art. 37 non comprende tutte le contestazioni che possono presentarsi, si dovranno per le controversie che il Pretore non potrà risolvere, applicare le norme procedurali dettate dal Codice di commercio.

Si tenga infine presente dai Pretori che tanto più viva è la polemica e tanto più tormentoso il dubbio, altrettanto maggiore dev'essere lo scrupolo che deve guidarli nell'interpretazione del 4. cap. del ripetuto art. 37.

75. — Il Pretore dunque è investito del potere di conciliare le contestazioni che possono sorgere nella discussione dell'adunanza, e non riuscendovi, di risorverle quale arbitro, amichevole compositore

Come tale la sua sentenza è inappellabile (art. 28 al. 1.ª cod. proc. civ.); non ha d' uopo sia depositata in Cancelleria come le altre sentenze di arbitri (art. 24 cod. proc. civ.) perchè il suo potere di arbitro nel caso in esame, non gli promana dalla volontà delle parti, ma dalla legge stessa, che gli conferisce una competenza speciale per valore e territorio; ed è *definitiva* la decisione.

La sentenza resa dal Pretore intorno all' efficacia d'una assegnazione giudiziale ottenuta da un creditore è inappellabile, come ogni altra resa da lui, per le attribuzioni che gli vengono dall'art. 37.

E in questi sensi decise il Tribunale di Modena 2 novembre 1904. — Rubini c. Zacchini e Comune di Formigine.

La sentenza dev' essere motivata in fatto e in dritto essendo per ogni pronunzia necessaria la motivazione.

« La motivazione in fatto e in dritto, scrive il Mortara « nel suo Manuale di procedura civile — 3.ª edizione, 1067, « è richiesta per qualunque sorta di sentenza arbitrale. Anco « se gli arbitri sono stati eletti amichevoli compositori devo- « no dar ragione della loro pronunzia. In questa ipotesi però « non si richiede una vera specificazione di motivi di *diritto*, « ma una indicazione sufficiente dei motivi di *equità* (oltre i « motivi di fatto) che determinarono la decisione ».

76. — Tutte le deliberazioni dei creditori debbono essere prese a maggioranza di voti e di somma come all'articolo 14, ed osservato il disposto dell'art. 15, e sono valide

e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al Pretore o al Commissario giudiziale per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera — Art. 37 penult. ed ult. parte, giusta anche abbiamo esposto nel n. 37.

Le maggioranze poi, come già sappiamo (N. 33) debbono essere formate dalla maggioranza dei votanti presenti all'adunanza, e dai tre quarti della totalità dei crediti non privilegiati o non garantiti da ipoteca o pegno, ed esclusi i crediti di coloro ai quali la legge, nella procedura di concordato preventivo, toglie il diritto di voto. — Vedi N. 34, 35 e 36.

77. — Dell'adunanza dei creditori si compila analogo verbale; ma non potendosi fin dal principio prevedere se il concordato riuscirà o meno, ed allo scopo di vedere se debbasi far uso della carta bollata nel 1.° caso, o della carta libera, nel secondo sarà bene, prima d' incominciare la redazione di esso, di indagare tra i creditori comparsi quali siano i loro intendimenti sulle proposte del debitore, e quando tutto sarà stabilito, e saranno risolute le contestazioni sorte, allora soltanto sarà il caso di incominciare la compilazione del verbale.

78. — La legge non parla di differimenti dell' adunanza: noi però riteniamo che, quando per una ragione plausibile, come per es. quando pur non essendosi raggiunte le maggioranze di numero e di somma, vi sia la possibilità di averle in seguito, o coll' adesione o colla presenza di altri creditori, l' adunanza possa essere rinviata ad altro giorno sulla richiesta degli stessi creditori, o del Commissario o del debitore, non essendovi ragione per negare il rinvio. E la concessione renderebbe omaggio allo scopo della legge, la quale tende sempre a favorire bonariamente ed economicamente la posizione del debitore, tanto nell'interesse di questi, quanto della generalità dei creditori.

In quest' ipotesi il verbale di rinvio va scritto su carta libera.

Questo nostro criterio favorevole ai rinvî è accettato in parte anche dall'Avv. A. Nataletti in un suo articoletto pubblicato in Rassegna Comm. anno IV fasc. 10, 11, 12 pag. 98, 1906, ed è suffragato dal parere dell'Intendenza di Finanza di Milano che nei sensi suespressi scriveva alla R. Pretura di Milano il 17 luglio 1903 con nota N. 15131.

Dato poi il caso che la proposta di concordato fin dalla prima adunanza non venga accettata dai creditori già intervenuti, in numero tale da formare le maggioranze di numero e di somme, il verbale allora sarà senz'altro redatto, ed in carta libera, senza che possa farsi luogo a rinvî.

Raggiungendosi invece il concordato, il verbale sarà scritto su carta di L. 2,40 per l' espressa disposizione dell' art. 41 della Legge, e sarà sottoposto alla formalità di registro nel termine di 20 giorni, colla tassa del 0,65 0[0.

79. — Una copia del verbale di adunanza dei creditori, dal Commissario giudiziale dev' essere trasmessa al Procuratore del Re, accompagnata da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, in osservanza del disposto dell' art. 38.

É evidente che tale relazione potrebbe essere quella stessa presentata all' adunanza, che come avanti abbiamo detto (N. 72) sarebbe più utile venisse dal Commissario fatta per iscritto, nel mutismo della legge.

La copia del verbale di adunanza, sia pure che contenga il concordato, è rilasciata dal Cancelliere in carta libera, servendo ai fini penali.

Come abbiamo detto avanti al N. 72 l' azione penale per bancarotta è limitata alla bancarotta fraudolenta. E ciò perchè, trattandosi in questa procedura di dissesti nei quali il complesso dei debiti commerciali e civili non deve superare le L. 5000, non si potrà far quistione sui casi di bancarotta semplice previsti dall' art. 856 Cod. di comm.,

se le spese domestiche del debitore siano state eccessive rispetto alla sua condizione economica e cioè se l'agiatezza del vivere si sia ottenuta mediante il credito ingannato e largamente sfruttato, se una parte notevole del patrimonio sia stata dispersa in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti.

Gli altri casi poi di bancarotta semplice contemplati dai N. 3 e 4 del precitato art. 856 Cod. di comm., non possono prendersi in considerazione perchè suppongono la esistenza della cessazione dei pagamenti come fatto determinante la dichiarazione di fallimento, che non può pronunziarsi se i debiti nel loro complesso non superano le L. 5000.

80. — Il verbale di concordato dev' essere pubblicato nell' istesso modo com' è pubblicata la sentenza di omologazione del concordato preventivo (N. 53).

Avvenuta la pubblicazione, il concordato è senz' altro esecutivo in confronto del debitore e creditori non solo, ma dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso, che, come avanti abbiamo detto N. 52, hanno anch' essi diritto d' intervenire nel giudizio.

Non ha bisogno di omologazione, come il concordato nella procedura di concordato preventivo ed in quella di fallimento, essendo esso più che un vero concordato, un accordo amichevole nel quale l' intervento del Pretore è garanzia zufficiente per l' osservanza delle formalità volute dalla legge, e specie pel concorso delle maggioranze formate nei modi e colle norme prescritte. D' altronde l' economia di tempo e spese ha voluto far prescindere il legislatore dalla richiesta di maggiori formalità, per come vi fu spinto nella procedura di concordato preventivo e di fallimento; tanto più che nella procedura dei piccoli fallimenti, giova ripeterlo, ch'è procedura d' interesse collettivo, non si tende che alla ripartizione dell' attivo accertato proporzionalmente tra i vari creditori.

81. — Al Cancelliere per le copie del verbale di concordato che rilascia allo scopo della prescritta pubblicazione spettano i diritti di scritturazione nella misura stabilita dalla legge 5 agosto 1895; come competono agli ufficiali giudiziarî i diritti di affissione.

La disposizione dell'art. 41 infatti esenta dalle tasse di bollo e registro tutti gli atti della procedura dei piccoli fallimenti, ad eccezione del concordato, ma non anco dai diritti su menzionati, ond'è che non v'ha alcun dubbio che essi spettano al Cancelliere ed agli ufficiali giudiziarî.

Le copie in parola poi vanno rilasciate anche su carta bollata di L. 2,40, seguendo il trattamento fatto all'originale, e quest'opinione è condivisa dall'Intendenza di Finanza di Milano, nota 12 Ottobre 1903 N. 20386 al Pretore del 2.° Mandamento di quella città.

82. — A questo punto ci sembra opportuno far rilevare ai lettori come la legge 24 maggio 1903 per la procedura dei piccoli fallimenti sia stata fatta segno ad aspre e vive censure essendosi detto che la procedura fallimentare in tanto ha ragione di essere, in quanto implica il concorso dei creditori, in proporzione dei rispettivi crediti sulle attività del fallito e anche in caso di concordato, l'accertamento dell'attivo e del passivo s'impone per la determinazione della percentuale. Non è stato conservato colla nuova legge il carattere essenziale per cui ai creditori si fosse offerto il modo di conoscere le attività e passività per potere scientemente apprezzare la proposta di concordato. Siffatti risultati non potranno essere fondati dovendo essi rilevarsi da una relazione incompleta del Commissario giudiziale il quale, non avendo i libri commerciali, alla cui tenuta non è obbligato il piccolo commerciante, deve attingere le informazioni da fonti sterili ed impure che non affidano certamente per sincerità ed esattezza.

Quale effetto quindi potrà avere il concordato di fronte a creditori che non furono avvertiti e convocati? E dovendo i creditori non intervenuti accettare il concordato stipulato da quelli intervenuti, è facile la frode a danno dei maggiori creditori, con la complicità dei minori, talvolta fittizî e si ha la grave conseguenza per i primi che non intervenendo non sono calcolati nella maggioranza di somma e non votando non sono considerati nella maggioranza di numero.

E occorre aggiungere ancora che; 1.° per la limitazione dei poteri del Commissario è dubbio che possa rappresentare il commerciante nei giudizi che nell' interesse di costui e quindi dei suoi creditori molte volte occorre sperimentare contro terzi; 2.° è incerta la persona che deve curare la convocazione dei creditori; 3.° è dubbio il modo di provvedere alla spesa per la convocazione dei creditori; 4.° non sono lievi le difficoltà per concludere un concordato; 5.° s' incorre in spese giudiziarie non indifferenti; 6.° in caso di concordato spetta il più delle volte ai creditori una percentuale minima e derisoria; 7.° i commercianti per le maggiori agevolezze che loro accorda la legge, sottraendoli a quasi tutti gli obblighi del Cod. di comm.; possono preparare facilmente il piccolo fallimento.

Le superiori considerazioni sono state fatte dalla « Rassegna Commerciale » che più volte si è occupata delle riforme alla legge, ritenendo che ne sente vivo ed impellante bisogno il commercio italiano non solo nell' interesse proprio, ma anche in quello dell'onestà e prosperità nazionale.

Nell' « Ora » di Palermo il Sig. Luigi Licata invoca pure una riforma a questa seconda parte della Legge 24 maggio 1903 ed osserva che: « il concordato dovrebbe es-
« ser concluso col consenso di tutti i creditori, nessuno e-
« scluso, e se non si può venire alla conclusione, passare
« immediatamente alla liquidazione e spartizione, fra' cre-
« ditori, dell'attivo del fallito, mandandolo a spasso e svel-

« lendolo così da questo commercio che ha bisogno di es« sere depurato da chi fallisce per speculazione e da chi « fallisce onestamente, non essendo degno il primo di sta« re in mezzo la gente onesta, il secondo perchè non è al« l'altezza di fare il negoziante per la sua incapacità ».

La « Rassegna Commerciale » ritiene il rimedio suggerito dal Licata troppo assoluto, unilaterale e dannoso ai creditori stessi: « *assoluto* in quanto dovrebbe applicarsi in « tutti i casi riuscendo teoricamente impossibile fare nella « legge qualsiasi distinzione; *unilaterale* in quanto non tie« ne in alcun conto i commercianti onesti che da circo« stanze fortuite impreviste ed imprevedibili sono trascina« ti loro malgrado al fallimento; *dannoso* ai fornitori stessi, « perchè la testardaggine, il rancore verso il fallito, la ge« losia verso uno dei creditori, un semplice dispettuccio di « un solo fra' concorrenti all'attivo anche per una somma « irrisoria, può far fallire un accordo che potrebbe riusci« re utile alla massa ».

Certo è che in Italia si sentiva il bisogno di distinguere i piccoli commercianti dai veri commercianti per trattare più favorevolmente i primi disciplinando lo stato di liquidazione delle piccole aziende, e togliendo i lunghi indugi e le complicate formalità della procedura ordinaria di fallimento, e le enormi spese a questa inerenti; ma la nuova legge, dobbiamo convenirne anche noi, non ha risposto completamente ai fini propostisi, in quanto nella pratica, nel cui crogiuolo si purificano tutte le istituzioni, si sono rivelati i gravi inconvenienti di cui sopra abbiamo fatto cenno. Pur troppo il legislatore ha ecceduto abbastanza nel dettare i provvedimenti di favore ai piccoli commercianti, a discapito completo dei creditori, per la tutela dei quali, non doveva egli dimenticare, esiste e funziona l'istituto del fallimento. Tolto l'obbligo della tenuta dei libri al piccolo commerciante, tolte le penalità della bancarotta semplice, tolto l'obbligo dell'adesione di *tutti* i creditori al

concordato, il piccolo commerciante, quando è scaltro, avrà agio e modo di frodare i suoi creditori, occultando il suo passivo, alienando anche parte delle sue attività per tacitare col ricavato i pochi creditori molesti o che farebbero elevare sopra le L. 5000 la cifra del suo passivo, e liquidando i superstiti con una percentuale irrisoria.

Le generali aspirazioni hanno trovato recentemente la loro conferma al VI Congresso nazionale tenutosi in Palermo nel maggio di quest'anno tra i commercianti ed industriali d'Italia, i quali hanno discusso fra l'altro la necessaria riforma alla legge di cui ci stiamo occupando. E, considerando che un popolo di cui sia grande il progresso commerciale ed industriale ha dinanzi a sè un'alta meta d'incivilimento che di continuo persegue mediante segnalati trionfi nelle diverse manifestazioni dell'attività umana, si è stigmatizzata la scarsa, fiacca ed incosciente politica commerciale ed industriale del governo e si è reclamata anzitutto una riforma legislativa, per cui fosse assicurato al ceto dei commercianti una più effettiva e proficua partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri, perchè solo chi lavora o chi proviene dal lavoro conosce che cosa significa produrre e solo chi produce conosce qual giro faccia la ricchezza per rifluire per nuove vie a chi l'ha prodotta. E alle serene, imparziali e dotte critiche dei dottrinarî ha fatto eco la voce di tutto un popolo di commercianti e industriali d'Italia, che consci dei loro alti doveri e della loro grande, efficace, pratica integralità, sanno tutelare i proprî diritti e, tenendo presenti le aspirazioni di tutte le Camere di Commercio e le deliberazioni dei precedenti congressi, hanno espresso il loro voto perchè la legge suddetta venisse radicalmente riformata con tutte quelle opportune innovazioni ed aggiunte che la pratica ha suggerito.

Nel trascrivere le proposte votate dal suddetto congresso tendenti appunto ad ovviare gl'inconvenienti lamentati,

noi plaudiamo alla iniziativa geniale e feconda di bene e dividiamo in massima le proposte stesse:

a) sia ridotta la cifra del passivo a L. 2500 e sia a tal uopo tenuto conto della dichiarazione preventiva che ogni commerciante potrà fare circa l'estensione maggiore o minore della sua azienda;

b) siano escluse dal beneficio le società anche se irregolarmente costituite oppure di fatto;

c) sia concessa l'apposizione dei sigilli ed il conseguenziale obbligo del Commissario giudiziale di procedere subito all'inventario delle attività e delle passività del dissestato;

d) sia sancito l'obbligo del dissestato di esibire al Commissario i propri libri di commercio, in qualunque modo tenuti;

e) siano fissati meglio i limiti della facoltà arbitrale del Pretore.

f) siano fissati i termini e le modalità della verifica dei crediti;

g) sia sancito l'obbligo del dissestato di indicare nella domanda di convocazione dei creditori od in altra posteriore da notificarsi ai creditori medesimi la percentuale di concordato da lui offerta, il termine di pagamento e le garanzie;

h) sia mantenuto il reato di bancarotta per i casi di mancato pagamento agli oneri assunti con il concordato, volontaria occultazione di libri contabili posseduti e dissimulazione dell'attivo;

i) sia, in caso di liquidazione, stabilito un termine minimo e sia reso noto ai creditori il giorno, l'ora e il luogo in cui avverrà la vendita delle merci;

l) sia data facoltà anche ad un solo creditore di chiedere la risoluzione del concordato se il debitore non ottemperi agli obblighi assunti e di far procedere immediatamente alla liquidazione dell'attivo, con la ripartizione agl'interessati;

m) sia infine tenuto conto per la classificazione del passivo inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla legge, del solo passivo reale, in qualunque modo risultante.

Come si vede da quanto sopra abbiamo esposto, la nuova legge ha creato una condizione di cose che dovrà necessariamente condurre alla rovina e alla distruzione del piccolo commercio, e una sollecita riforma della legge stessa si desidera da tutti e s' impone da sè.



CAP. III.

Liquidazione e distribuzione dell' attivo e chiusura della procedura

(Art. 39, 40 e 41).

SOMMARIO

83. — Effetti della non accettazione delle proposte del debitore.
84. — Quando e come ha luogo la liquidazione.
85. — Se l' atto di vendita goda l' esenzione dalle tasse di registro e bollo di cui all' art. 41.
86. — Distribuzione del ricavato dell' attivo.
87. — Chiusura della procedura dei piccoli fallimenti.
88. — Onorario al Commissario giudiziale.
89. — Annullamento del concordato. Effetti relativi.
90. — Limite della competenza pretoriale nella procedura dei piccoli fallimenti.
91. — Esenzione dalle tasse di bollo e registro degli atti occorrenti nella detta procedura.

83. — Come avanti si è detto e fin da quando si è impreso a trattare la procedura dei piccoli fallimenti, du-

plice è lo scopo che questa si prefigge: raggiungere cioè un concordato, o venire alla liquidazione del patrimonio del debitore. Con l'uno o con l'altra viene quindi ad aver termine la procedura, e diversi sono gli effetti che ne derivano.

Col concordato, stipulato a seconda le condizioni pattuite dai creditori sulle offerte e proposte del debitore, questi, quando abbia adempito agli obblighi assunti, pagando la percentuale stabilita, rimane liberato da ogni residuo e da ogni altra obbligazione, riacquista la piena disponibilità del suo patrimonio, la libertà nel suo commercio, e si toglie alle disonorevoli conseguenze del fallito.

Colla liquidazione invece egli, nel mentre rimane sempre debitore verso i creditori, se questi non riescono a soddisfarsi di tutto il loro avere, come sempre avviene, perchè se diversamente fosse, non avrebbe avuto ragione di essere la procedura invocata dal debitore o dai creditori stessi, è considerato fallito, con tutte le disonorevoli conseguenze che ne derivano.

84. — Quando le proposte ed offerte del debitore non sono state accettate, e sono state respinte dalla maggioranza dei votanti e dei tre quarti della totalità dei crediti, si fa luogo alla liquidazione e distribuzione dell'attivo, la quale è effettuata dal Commissario giudiziale o da quella persona che la maggioranza dei creditori crederà di delegare.

La liquidazione sarà eseguita colle modalità determinate dalle maggioranze medesime, o in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori. — Articolo 39 al. 2.°.

Come si vede, dalla legge è lasciata ampia facoltà ai creditori per la scelta della persona che debba procedere alla liquidazione e distribuzione dell'attivo del debitore, come circa le norme e modalità con cui debbano esse seguire. Essendo in giuoco i loro interessi, più che ad altri, è naturale sia concessa ad essi questa latitudine.

Cosicchè in luogo del Commissario giudiziale, può essere delegata qualsiasi altra persona di fiducia delle maggioranze, non esclusi uno o più, o tutti insieme i creditori medesimi; ed indubbiamente sarà preferita quella persona che offra l'opera sua gratuita, essendo scopo precipuo dei creditori di ricavare il più che sia possibile di netto dalla liquidazione dell'attivo, per aver diritto ad una maggiore percentuale.

La legge ha previsto anche il caso che i creditori possano, per una ragione qualsiasi, non determinare le modalità con cui procedersi alla liquidazione, ed in questa ipotesi, ha disposto che essa avrà luogo con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori, procedura che sarebbe la meno dispendiosa, e tracciata dagli articoli 816 a 824, 629 N. 1 Cap. 1.°, 632 Cap. 1.° a 636, 641, 642, 582, 639 e 825 a 834, 669, 666 N. 1, 671, 672, 674, 676 a 680, 692 a 694 procedura civile.

85. — Qualora i creditori abbiano essi dettate le norme per la liquidazione dell'attivo, od abbiano anche autorizzata la vendita dei beni a trattativa privata, divenendosi a questa, è bene avvertire che il relativo atto di vendita dev'essere scritto su carta di L. 1,20 e sottoposto alla registrazione formale colla tassa di L. 2,40 per ogni cento lire incassate, non rientrando più l'atto in parola nell'esenzione di cui all'art. 41 della legge, e facendo d' altronde quelle tasse carico agli acquirenti e non al debitore od ai creditori. Art. 19 N. 12 legge bollo T. U.; 32 legge registro T. U. e art. 1 tariffa relativa.

Ed è utile anche avvertire, che se la vendita riflette oltrecchè immobili e mobili, merci di negozio, è bene di tenerne separato conto nell'atto di vendita, allo scopo di fruirsi della minore tassa di registro (0,65 0[0) conforme a quanto venne stabilito anche colla normale 161 del Boll. Dem, del 1879,

I verbali di vendita infine fatti colle norme della procedura ordinaria ed a tenore dei sopra riportati articoli, neanche sono esenti dalle tasse di bollo e registro, e fanno carico agli aggiudicatarî. Vedi Norm. 164 Boll. Dem. 1867; 154-64 pag. 810 Boll. Dem. 1885; 208-33 e 19-13 Boll. Dem. 1883.

86. — La legge è muta riguardo alla procedura da seguirsi per la distribuzione del ricavato dell'attività del debitore. Noi riteniamo che in analogia al disposto degli articoli 809 e 810 del Cod. di comm., il Commissario giudiziale, o la persona incaricata della liquidazione, debba anzitutto prelevare le spese di amministrazione, qualora ne sîano occorse, ed il compenso al Commissario; quindi pagare i creditori privilegiati; ed infine distribuire la rimanenza, per contributo, fra i varî creditori chirografarî ammessi nel verbale di adunanza avanti il Pretore.

Tali operazioni si faranno risultare da apposito prospetto, in cui sarà esposta la situazione patrimoniale del debitore e poscia la ripartizione eseguita.

87. — Sebbene la legge neppure indichi come e quando debba essere dichiarata chiusa la procedura dei piccoli fallimenti, noi siamo d'avviso che la dichiarazione di chiusura possa e debba aver luogo soltanto quando, o che intervenuto il concordato il debitore abbia provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi assunti con esso con l' esibizione delle ricevute di pagamento; o che procedutosi alla liquidazione, siasene distribuito il ricavato nel modo sopra indicato.

A qual uopo il Commissario, o chi ne ebbe l' incarico, depositerà nella Cancelleria tutti gli atti e documenti relativi. E così allora soltanto il Pretore, accertatosi dell' esecuzione del riparto, o dell' adempimento del concordato, dichiarerà esaurita e chiusa la procedura.

Lo stato di ripartizione dev'essere redatto su carta di L. 1,20, e registrato — e sarà presentato debitamente qui-

tanzato al Pretore con l'istanza di chiusura della procedura, stesa su carta libera.

Verificandosi poi il caso che la procedura di piccolo fallimento non sia stata definita colla conclusione di concordato e che non esistano attività da liquidare, riteniamo debba il Pretore, in analogia al disposto dell' art. 817 Cod. di comm.; dichiarare chiusa la procedura.

88. — Avvenuto il concordato, o definita la liquidazione dell'attivo, qualora a questa sia stato delegato l'istesso Commissario giudiziale, le funzioni di questi vengono anche a cessare.

Egli ha diritto all'onorario, come per la procedura di concordato preventivo, e gli viene liquidato dal Pretore, colle norme prescritte dall'art. 24, N. 51.

Finchè i moventi delle umane azioni non divengano altruistici, converrà rimunerare chi assume l' incarico di queste amministrazioni — dice il Bolaffio nel suo commento all'articolo 36 della Legge 24 maggio 1903.

Nulla compete invece alla persona differente da quella del Commissario, nominata dall'adunanza dei creditori per eseguire la liquidazione; in quantoche, quell' ufficio devesi ritenere gratuito, a meno che, caso strano, essendo tutt'altro il loro interesse, le maggioranze dei creditori abbiano già stabilito e determinato un compenso al liquidatore. Ma se ciò non sussista, il liquidatore non potrà accampare pretesa alcuna nè verso il debitore, nè verso i creditori. Ed in ciò convengono il Bolaffio ed altri scrittori; e l'Avv. L. Ziino Todaro aggiunge, che analoghe essendo le funzioni del Commissario con quelle del curatore, quando la procedura si chiude con la liquidazione, al primo spetta anche il privilegio sui beni del debitore pel pagamento del suo onorario.

89. — Anche il concordato conchiuso nella procedura dei piccoli fallimenti è soggetto all'annullamento nel termine e pei motivi stabiliti nell'art. 32 (N. 56), cioè quando sia di-

mostrato che il debitore esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo; e l'effetto che ne deriva si è quello che il debitore è considerato fallito.

Effetto del resto che si ha pure quando le proposte del concordato sono respinte; e quando il debitore abbia subito condanna per falso, furto, appropriaziene indebita, truffa, frode, compresi i prevaricatori nella gestione del pubblico denaro (art. 816 Cod. di comm.) Art. 39 ult. al. della legge.

Le conseguenze dello stato di fallimento in cui viene considerato il debitore sono quelle di non potere egli più coprire uffici tutelari, di essere giurato, elettore politico, amministrativo e commerciale; di essere escluso dalle borse, di non potere essere Conciliatore o Vice Conciliatore, nè elettore del Collegio dei Probiviri. Peraltro non gli è interdetto di potersi sottrarre a tale umiliante posizione, pagando cioè per intero i suoi creditori in capitale, interessi e spese; nel qual caso egli riacquista tutti i diritti che prima della procedura si aveva.

90. — La competenza del Pretore nella procedura dei piccoli fallimenti è limitata, come si è già detto, ad un passivo di L. 5000; sicchè quando questo, durante la procedura, e prima della votazione del concordato, risulta superiore, egli deve rimettere la conoscenza dell' affare al Tribunale.

Ed il Tribunale, sentito il debitore in Camera di Consiglio, provvede in conformità degli art. 3, 4 e 10 della Legge; avviando cioé, se vi concorrono gli estremi, e vien chiesta dal debitore, la procedura regolare di concordato preventivo; o dichiarando, se vi sia cessazione di pagamenti, il fallimento, specie se il debitore abbia tentato di seguire la procedura dei piccoli fallimenti per *manovre fraudolenti*, previste dai cennati art. 3, 4 e 10.

L' incompetenza stabilita dalla legge per valore, è assoluta, e se pure non eccepita, dev'essere rilevata dal Pretore, d'ufficio, rimettendo la cognizione al Tribunale.

Al Tribunale si rimettono tutti gli atti della procedura per i provvedimenti di sua competenza. Il Presidente dopo di averli esaminati provvede con semplice avviso - invito, per l'audizione del debitore in Camera di Consiglio. Nel giorno assegnato, sia che il debitore si presenti, sia che non comparisca, si redige verbale in carta libera per darvi atto o della non comparsa di lui, o per riportarvi le giustificazioni sue in merito all' entità del passivo. Dopo di che il Tribunale provvederà nei sensi sopra enunciati.

Se il Tribunale a cui dal Pretore fu rinviata la conoscenza dell'affare venga a riconoscere che il rinvio ebbe luogo per erronei apprezzamenti in fatto o in diritto, o per le giustificazioni fornite dal debitore; o perchè il dissesto finanziario non ha un passivo superiore alle L. 5000, con altra sentenza, in carta libera, riconfermando la prima con la quale era stata inviata al Pretore la procedura di piccolo fallimento, rimetterà di nuovo a questi gli atti per la prosecuzione della procedura speciale. Ed in questi sensi il Tribunale di Milano ebbe a pronunziarsi con sentenza del 10 agosto 1903 nel piccolo fallimento di Ernesto Zappelli.

91. — La legge in ultimo a corona al principio di economia che ha prevalso in tutte le disposizioni sancite, ha esentato dalle tasse di bollo e di registro tutti gli *atti* e *documenti* occorrenti nella procedura di piccoli fallimenti, eccettuandone soltanto il verbale di concordato (art. 41). E di fronte ad una disposizione così imperiosa ed esplicita nessun dubbio può sorgere sulla portata di esso. *Tutti gli atti e documenti*, essa dice; nessuna restrizione pertanto è lecito di fare, senza urtare lo spirito informatore dell'art. 41.

La domanda colla quale si chiede la convocazione dei creditori, i documenti che si presentano a sostegno di essa, ed il decreto del Presidente, per la sanzione di cui nell'articolo 41 della legge, sono esenti da bollo e registro.

Da qualcuno, come p. e. dal Molina — Manuale del fallimento, e dall'Intendenza di Finanza di Milano (nota 27 ot-

tobre 1903 N. 23042) diretta al Cancelliere del Tribunale di Busto Arsizio, si vorrebbe sostenere che la domanda anzidetta, non essendo il primo atto della procedura dei piccoli fallimenti, la quale viene ad aprirsi solo col decreto del Presidente, non può godere dell' esenzione dal bollo ; ma noi dissentiamo da una tale interpretazione ristrettiva e che risente troppo di fiscalismo, allontanandosi dallo spirito econemico della legge, e riteniamo che al pari di tutti gli atti che conseguono dalla domanda e dal decreto, anche quelli che la precedono o che sono ad essa inerenti, godono dell'esenzione. La disposizione dell'art. 41, nella sua nuda semplicità non ammette la distinzione cui arrivano il Molina e l' Intendenza di Finanza di Milano, onde consigliamo l' uso della carta libera negli atti della specie.

E così pure il decreto del Pretore, la relazione del Commissario, gli avvisi, le lettere, i telegrammi di adesione dei creditori, gli estratti, le copie del verbale di concordato, i certificati di affissione, di notificazione ed ogni altro atto relativo alla procedura dei piccoli fallimenti, possono tutti, essere scritti su carta libera.

Va escluso dall'esenzione il verbale di vendita degl'immobili, dei mobili e delle merci di pertinenza del debitore, in quantochè per tale atto, per le leggi civili di procedura e le leggi di bollo e registro, le tasse relative sono a carico degli aggiudicatari (1).

Nell' esenzione infine neppure sono compresi i diritti di Cancelleria, in quanto che la legge parla specificatamente di tasse di bollo e di registro, e se avesse voluto esentare gli atti della specie dai diritti di cui nella legge 8 agosto 1895, avrebbe aggiunto : « e dai diritti di cancelleria ». *Lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.*

Sicchè in conclusione qualunque copia possa occorrere per la procedura di che trattasi, per essa sono dovuti i diritti di scritturazione.

(1) Confr. n. 85.

CAP. IV.

Disposizioni transitorie

(Art, 42 e 43)

SOMMARIO

92. — Le disposizioni transitorie della legge, con gli articoli 42 e 43 sanzionano:

1.° l'abrogazione delle disposizioni del Codice di comm. che si riferiscono alla moratoria (art. 42 al. 1.a);

2.° l' abrogazione assoluta della moratoria posteriore lla dichiarazione di fallimento;

3.a l'abrogazione della moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento sostituita dall' istituto del concordato preventivo, il quale ne ha corretto i difetti;

4.° che colui il quale abbia ottenuto una moratoria posteriore alla dichiarazione di fallimento, ancora in corso all'attuazione della legge, deve seguire la procedura delineata dal Cod. di comm.;

5.° che colui il quale abbia invece ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla legge speciale, ove ne concorrano gli estremi, e purchè all' applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa — art. 43 al. 1.a;

6.° che la procedura del fallimento viene sostituita da quella dei piccoli fallimenti, quando le passività del com-

merciante sono contenute nel limite delle L. 5000, c ehe per conseguenza egli sfugge alla procedura di fallimento tracciata dal Codice di comm. — art. 42 al. 1.°;

7.° che infine ai fallimenti già domandati e dichiarati nel giorno dell'applicazione della legge, e le cui passività non superano le L. 5000, sono applicate subito le disposizioni della legge medesima (art. 42), in virtù delle quali, nè il fallimento può essere dichiarato, nè può essere continuata la procedura, ed il Tribunale invece deve disporre la convocazione dei creditori avanti il Pretore se non sia stato dichiarato ancora il fallimento: e, nell' ipotesi contraria, deve revocarlo con sentenza, ch'è inappellabile — art. 42 al. 3.°.

La sentenza di revoca del fallimento e che rimanda il debitore alla procedura speciale dei piccoli fallimenti, deve essere anche pubblicata nei modi con cui va pubblicata quella che dichiara il fallimento, e cioè nei modi di cui all'art. 912 cod. di comm. (Vedi N. 53).

La revoca della sentenza dichiarativa del fallimento non va fatta d' ufficio dal Tribunale, ma sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato.

Il ricorso o citazione vanno scritti su carta di L. 3,60 e la sentenza di revoca sarà pure soggetta alle leggi di bollo e registro, dovendo la esenzione dalle tasse di cui all'art. 41, cominciare a sussistere soltanto dopo la pubblicazione di tale sentenza.

La Corte d'Appello di Casale, con sentenza 13 luglio 1905, Prigione e Gaia, Temi gen. 1905, 604, — Giur. tor. 1905, 1184, ritenne che la revoca del fallimento, nel caso che dopo la sua dichiarazione, risulti che le passività non superino le L. 5000, può prevocarsi, oltrechè con ricorso, anche con citazione in contraddittorio, che la sentenza che rigetta la domanda di revoca è appellabile, e che, nel caso in cui nel corso della procedura del fallimento, risulti che le passività non superino le L. 5000, la revoca del fallimento non è diritto, ma è rimessa al prudente arbitrio del Tribunale.

E la Corte d'Appello di Firenze con sent. 30 luglio 1903, Fall. Del Sette c. Celli — Cons. comm. 1904, 25 decideva che nonostante il precetto generale e assoluto della prima parte dell'art, 42, che dichiara non più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti ammessi al passivo non superano le L. 5000, pei fallimenti dichiarati la procedura relativa con le conseguenze che ne derivano non cessano *ope legis*, ma fa bisogno di una sentenza del Tribunale che espressamente lo dichiari e che non può esser profferita d'ufficio, occorrendo l'analoga domanda da parte del fallito, o del curatore, o di altro interessato.

Rinviata al Pretore la procedura del fallimento vengono meno tutte le contestazioni insorte dinanzi il Tribunale. L'avere l'art. 43 rese applicabili ai fallimenti precedentemente dichiarati le disposizioni del 2.° e 3.° al. dell'art. 42 non serve per nulla a disapplicare ai medesimi il disposto della prima parte dello stesso articolo, che pel suo tenore letterale e per lo spirito che lo informa risulta essere un precetto generale assoluto ed applicabile a tutti quanti i commercianti, che si trovino nelle condizioni ivi previste.

Agli effetti infine dell'art. 43, come per gli effetti dell'art. 36 abbiamo detto al N. 63, si deve tener conto del passivo quale risulta in tutta la sua integrità e non già dedotto l'attivo.

In questo senso decise la Cassaz. di Roma a 5 aprile 1904 Causa Giudici — Giur. pen. 1904, 434 e Cons. Comm. 1904, 265.

A proposito è bene osservare che se un creditore rinunzia a tutto o parte del suo credito, durante la procedura fallimentare ordinaria, tale rinuncia non può e non deve mutare le sorti del giudizio, dovendosi il passivo determinare al momento della dichiarazione del fallimento, non potendo le riduzioni posteriori influire sulla competenza già radicata nel Tribunale e non potendosi per il capriccio di un creditore, privare la massa delle maggiori garanzie conces-

se colla procedura fallimentare ordinaria, per far fruire al debitore immunità penali, e sottrarre allo stato diritti di tasse.

93. — Pei fallimenti sopramenzionati poi, per la disposizione dell' ultimo al. dell' art. 43 è interdetta l' azione penale per bancarotta semplice e rimangono prive di effetto le condanne inflitte. Disposizione questa che trova anche il suo fondamento nell' art. 2 del Cod. Pen. pel quale: « nessuno può essere punito per un fatto che secondo una « legge posteriore non costituisca reato, e se vi sia stata « condanna ne cessano l' esecuzione e gli effetti penali ».

94. — L' art. 42 al 3.° cap. prevede il caso, di applicazione continua, che dichiarato il fallimento venga in seguito a risultare che le passività non superano le L. 5000, e dispone che con sentenza inappellabile il Tribunale revoca la dichiarazione di fallimento.

L' art. 43 al 2.° cap. prevede il caso, come disposizione d' indole transitoria, che ai fallimenti già dichiarati all' epoca in cui entrava in vigore la nuova legge, riconosciuto che le passività non superino le L. 5000, sono applicabili le disposizioni del 2.° e 3.° al. dell' art. 42.

Tanto nell' uno che nell' altro caso può darsi che il debitore abbia fatto delle spese o abbia goduto del beneficio della prenotazione a debito di esse.

Rinviata la procedura al Pretore per lo svolgimento della procedura speciale dei piccoli fallimenti con sentenza revocatoria della dichiarazione di fallimento, sorgono gravi quistioni:

1.° La pubblicazione della sentenza di revoca deve essere praticata a spese del ricorrente o va esente dalle tasse di bollo per effetto dell' art. 41 ?

2.° Il debitore avrà diritto al rimborso delle spese pagate per la procedura ordinaria fino a che interviene la sentenza revocatoria e, trattandosi di spese prenotate, il

Cancelliere del Tribunale dovrà procedere all'annullamento delle spese?

3.° Nell'ipotesi contraria, le spese prenotate dovranno essere riscosse, e il Cancelliere del Tribunale a chi dovrà rivolgersi: contro il fallito o contro il creditore che promosse il fallimento?

4.° Ammesso l'annullamento delle spese prenotate, quid per i diritti dei terzi?

Per la prima quistione potrebbesi dire che l'art. 41, ad eccezione del verbale di concordato, dichiara esenti dalle tasse di bollo e registro tutti gli atti e documenti della procedura dei piccoli fallimenti, e per conseguenza, essendo le spese per la pubblicazione della sentenza revocatoria inerenti a questa procedura, esse dovrebbero godere dell'esenzione di cui al detto art. 41.

Ma sebbene il legislatore abbia avuto di mira con questa legge l'economia delle spese a favore del debitore, pure la sua liberalità deve soltanto limitarsi al solo esonero dalle tasse di bollo e registro per quanto concerne gli atti svolti all'inizio della procedura dei piccoli fallimenti, e non può estendersi alle spese per la pubblicazione della sentenza revocatoria, le quali sono parte integrante della stessa, mentre solo dopo la pubblicazione di tale sentenza revocatoria comincia a sussistere e ad avere effetto la disposizione di favore di cui al predetto art 41, come abbiamo detto più sopra al N. 92.

Nè d'altra parte potrebbesi ammettere una risoluzione contraria a questa tesi, poichè verrebbero ad essere lesi i diritti dei terzi, derivanti dagli atti necessarî per la pubblicazione ai sensi dell'art. 912 Cod. di comm. Di conseguenza chi ha interesse di ottenere la revoca dovrà provvedere al pagamento dei diritti degli uscieri, della tassa d'inserzione nel bollettino degli annunzî legali e dei diritti spettanti alla Cancelleria per le copie della sentenza, a norma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1895 N. 556.

E questa nostra opinione trova il suo appoggio, oltrechè nella logica, anche nella dizione della legge, la quale allo art. 42, 3.° comma dice « la sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa di fallimento ». Quindi anche per quest'*ultimo* atto del Tribunale la legge 1903 vuole si segua la procedura di fallimento, quantunque già sia stato accertato che il passivo non superi le L. 5000.

Riguardo alle altre quistioni relative alle spese fatte o prenotate nel giudizio di fallimento, che viene dopo ad essere revocato per effetto del 3.° cap. dell'art. 42 e del 2.° cap. dell'art. 43, varie interpretazioni si sono date con carattere di soverchio assolutismo.

E v'ha chi, ritenendo la legge sul concordato preventivo una legge di favore per i piccoli commercianti non esita ad affermare che verificatosi il caso della revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, la procedura già iniziata rientra in quella dei piccoli fallimenti e debbasi per conseguenza applicare l'art. 41 della legge, anche per le spese precedentemente fatte e debbasi quindi procedere all'annullamento di quelle prenotate a debito o al rimborso di quelle già sostenute, mentre per le spese dei terzi, concede a costoro il diritto di tentarne la ripetizione, avendo la legge parlato solamente di spese di bollo e registro.

V' ha pure chi, sotto altre considerazioni, arriva alle medesime conseguenze. Difatti, per l'art. 809 Cod. di comm. le spese prenotate vanno prelevate dai fondi disponibili appena comincia la liquidazione delle attività cadute nel fallimento. Nel caso in esame, sia che si concluda un concordato, sia che la liquidazione dell'attivo venga fatta dal Commissario o da uno dei creditori in sede estranea a quella del Tribunale, l' Erario non potrà spiegare la sua azione contro il fallito, perchè ciò sarebbe un arbitrio dal momento che il debitore viene ingiustamente ad essere danneggiato da un fatto non dipendente dalla sua volontà; non

potrà spiegare la sua azione contro il creditore, perchè questi non ha altro obbligo se non quello di presentare un foglio di carta bollata per la sentenza che provoca col suo ricorso; e quindi, come se si trattasse di fallimento chiesto per inesistenza di attivo, le spese prenotate debbono essere annullate.

Altri poi, ritenendo che trattasi nel caso in esame di una quistione di competenza, in quanto durante le more della procedura fallimentare, riconosciuto il passivo inferiore alle L. 5000, cessa la competenza del Tribunale subentrando quella del Pretore, escludono completamente che il fallito abbia diritto di chiedere all' Erario il rimborso delle spese incontrate, o che il Cancelliere debba procedere allo annullamento, trattandosi di spese prenotate.

E a sostegno di questa tesi invocano la stessa lettera dell'art. 41 che parla di esenzioni dalle tasse di registro e bollo per tutti gli atti e documenti *di questa procedura*, ossia di quella che si riferisce ai piccoli fallimenti e che si esplica soltanto innanzi al Pretore. E trattandosi di una disposizione eccezionale non è ammissibile una interpretazione estensiva. E la Intendenza di Finanza di Udine con nota 19 luglio 1903 N. 13618-3210 risolveva l' analogo quesito, di accordo con la R. Avvocatura Erariale nel senso che per le tasse e spese pagate o prenotate con la vecchia procedura, la nuova legge non possa spiegare alcun effetto e ordinava alle Cancellerie di astenersi dal procedere d'ufficio all'annullamento delle spese prenotate e di curarne piuttosto il recupero.

E il Molina, finalmente per la disposizione dell'art. 42, di continua applicazione, ritiene che le spese prenotate a debito siano ripetibili nelle ripartizioni nei modi ordinarî facendosi valere nella procedura aperta avanti il Pretore, mentre per la disposizione dell'art. 43, d' indole transitoria, dette spese debbano annullarsi. Così pure l' Intendenza di Finanza di Milano con nota 27 ottobre 1903 N. 23042 ai Cancellieri dei Tribunali di Milano, Monza e Lodi.

In ogni caso poi le spese prenotate possono riflettere le tasse di bollo e registro e non i diritti dei terzi, che, data una attività, saranno sempre ripetibili.

Le spese fatte avanti il Tribunale, in un periodo in cui nessun' altra procedura permetteva di godere di alcun altro beneficio, non sono ripetibili, appunto perchè è dichiarata incompetente una sede da una nuova legge sopravvenuta, la quale dichiara di voler far godere delle sue benevoli disposizioni subito dopo la sua attuazione. Tutti quindi debitore e creditori devono godere del beneficio dell' annullamento delle spese prenotate finchè è d' applicare la disposizione transitoria.

Ma dopo l' attuazione della legge, tutti debbono conoscere il loro diritto e tosto ricorrere a quella procedura che la situazione loro contempla.

E non si potranno annullare o rimborsare le spese prenotate o pagate in qnest' ipotesi, dacchè era dovere del debitore e dei creditori, data l' attuazione della legge e il diritto stabilito di godere del beneficio, di non lasciare correre sin dal principio una procedura che colle sue spese aggravava la loro situazione.

Per l' applicazione della disposizione d' indole transitoria, non potranno più sorgere quistioni, alla distanza di ben quattro anni dalla pubblicazione della legge, e, pur dichiarando di dividere l' opinione del Molina, non è il caso di occuparcene troppo.

Basta solo la risoluzione del quesito per l' applicazione continua della disposizione dell' art. 42.

Per i diritti dei terzi la discussione è oziosa di fronte alla chiara disposizione della legge che all' art. 41 parla di esenzioni dalle tasse di *registro e bollo* e quindi devesi ritenere di ovvia interpretazione che i loro diritti saranno sempre ripetibili.

Per le spese però prenotate a debito debbono annullarsi o, se devono ripetersi, contro chi?

Nel mutismo della legge, e poichè una risoluzione ministeriale non è ancora intervenuta ad eliminare i dubbi sorti, noi esprimiamo il nostro modesto avviso che la nuova legge sancisce la esenzione dalle tasse di registro e bollo per gli atti e documenti svolti nella *procedura* dei piccoli fallimenti, e non può quindi estendersi alle spese già prenotate legittimamente sotto un' altra procedura, per la quale non può spiegare alcun effetto. E quindi tali spese, se prenotate, dovranno essere senza dubbio ripetibili, se già pagate, non potranno essere rimborsabili.

Queste spese saranno a carico del creditore o del fallito a seconda che ad istanza dell' uno o dell' altro sia stata chiesta la dichiarazione di fallimento. E, per quanto riguarda il debitore, la riscossione delle spese avrà luogo finchè vi sia attivo disponibile; chè, se poi non vi fosse attivo, dovrà restare aperto l' articolo di spese finchè sarà possibile ripeterle.



FORMOLA I.

Ricorso al Tribunale col quale si chiede la convocazione dei creditori

(Art. 1 e 2)

Agl' illustrissimi

Signori Componenti il Tribunale Civile di ....

Il sottoscritto .... commerciante di .... in ...... Corso ...... N. .... avendo i requisiti essenziali di cui agli arcoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1903 N. 197, e volendo godere dei beneficî da essa concessi, chiede alle SS. LL. Ill. di voler disporre la convocazione dei suoi creditori allo scopo di proporre loro un concordato preventivo, e sottrarsi alle disastrose conseguenze della dichiarazione di fallimento, che aggraverebbe la sua situazione senza punto giovare ai creditori.

Le cause che hanno originato il suo dissesto finanziario sono le seguenti: *(si riassumano)*.

In conseguenza offre ai suoi creditori il ...... (*si dirà la percentualè che offre, la quale non può essere mai e per nessuna ragione inferiore al 40 0[0]*), pagabile prontamente dopo l' omologazione del concordato (*o se ne dirà il modo, come p. e. a rate od altrimenti, oppure*) garantito con ipoteca dal signor .... (*oppure*).

Fa riserva di presentare i patti e le condizioni del concordato, non avendo potuto fino al momento avere presenti tutti gli elementi necessari a stabilire la sua reale posizione economica.

Esibisce i seguenti documenti:

1. i libri di commercio;

2. lo stato estimativo delle sue attività (*qualora siasi potuto compilare*),

3. l' elenco nominativo di tutti i creditori;

4. il certificato del Casellario;

5. il certificato attestante di non essere stato mai dichiarato fallito; (*oppure*) copia della sentenza che comprova l' adempimento degli obblighi assunti nel concordato; (*oppure*) copia della sentenza che ordinò la cancellazione dall' albo dei falliti; (*oppure*) le quitanze del dividendo pagato, (*qualora il ricorrente abbia goduto di un prevedente concordato*).

(*Se trattasi di Società commerciale che chiede la convocazione, saranno esibiti anche i documenti comprovanti la sua legale costituzione*).

Data e firma.

— Bollo di L. 3,60 —

(Tutti i documenti di cui ai numeri 4 e 5. su carta di L. 3,60).



FORMOLA II.

Stato particolareggiato ed estimativo delle attività

di .... al giorno .... (*data della domanda di convocazione dei creditori*).

PARTE I.

INVENTARIO

Beni mobili

1.	(*mobili di casa*)	L.	
2.		L.	
3.		L.	
4.	(*mobili del negozio come, pancone, vetrine, ecc.*)	L.	
5		L.	
	Totale	L.	L. ....

Merci

1. Tela famiglia metri ..... a L. ..... L. ....
2. Tela lino » ..... a L. ..... L. ....

Totale L. .... L. ....

Crediti

1. Dal signor .... L. ....
2. » .... L. ....

Totale L. .... L. ....

Totale delle attività L. ....

(Si fa notare che i crediti verso i signori ...... sono inesigibili, oppure, sono di dubbia esigibilità).

Beni immobili

1. Casa L. ....
2. Fondo rustico .... L. ....

Totale L. ....

PASSIVO

1. Al signor ..... negoziante in lane in ..... L. ....
2. » ..... » in telerie in ..... L. ....

Totale L. ....

Data e firma del commerciante.

N. B. — Lo stato suddetto può essere redatto su carta libera e sottoporsi al bollo straordinario di cent. 10 per ogni foglio — Art. 23 legge bollo t. u.

Dev' essere poi registrato colla tassa fissa di L. 1,20, Art. 74 legge reg. t. u.



FORMOLA III.

Certificato del Cancelliere del Tribunale

Il Cancelliere

del Tribunale di . . . .

Certifica

che eseguite le più diligenti ricerche nel Casellario giudiziale di questo tribunale, col sussidio del repertorio di controlleria, non risulta che ..... *(nome, cognome, paternità, maternità dell'interessato)* abbia riportato condanne per furto, frode, truffa, falso, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e prevaricazione.

Si rilascia il presente a richiesta e nell' interesse del suddetto signor .....

Data .....

Visto *Il Cancelliere*

Il Procuratore del Re

(Carta di L. 3,60).



FORMOLA IV.

Certificato del Cancelliere del tribunale attestante che la Società che chiede il concordato preventivo, è legalmente costituità.

Il Cancelliere

del Tribunale Civile di .....

Certifica

che la Società ..... sedente in ..... è legalmente costituita, avendo adempiute tutte le formalità previste dall' art. 97 del Cod. di comm.

Si rilascia a richiesta del signor ..... Presidente della società medesima.

Data ..... *Il Cancelliere*

(Carta di L. 3,60).



FORMOLA V.

Certificato attestante che il debitore non è interdetto od inabilitato, e che non è, nè fu fallito, e che adempì agli obblighi di altro concordato.

Il Cancelliere

del Tribunale Civile di .....

Certifica

Che dagli atti e registri esistenti nella Cancelleria del Tribunale non risulta che il signor ..... sia stato dichiarato interdetto od inabilitato.

Risulta invece che con sentenza del ...... fu dichiarato fallito; che la procedura ebbe termine col concordato, e che il signor ...... con sentenza del ...... ha fatto dichiarare di aver egli adempiuto agli obblighi assunti, per cui fu cancellato dall' albo dei falliti.

Si rilascia a richiesta e nell' interesse del predetto sig. ....

Data ...... *Il Cancelliere*

(Carta di L. 3,60).

FORMOLA VI.

Annotazione del ricorso di convocazione dei creditori a piè del ricorso stesso.

Presentato in Cancelleria oggi li .... ed annotato nel registro ricorsi al N. ......

Il Cancelliere



FORMOLA VII.

Decreto del presidente a piè del ricorso di convocazione

Il Presidente
del Tribunale Civile di ......

Letto il su esteso ricorso

Ordina

sia comunicato al P. M., e delega il Giudice signor ..... per riferire in Camera di consiglio.

Data ......

Il Presidente *Il Cancelliere*



FORMOLA VIII.

Decreto del Tribunale che dichiara inammessibile il ricorso

(Art. 3)

Il Tribunale

Civile e penale di ..... composto dei signori: 1.° ..... Presidente; 2.° ..... Giudice; 3.° ..... Giudice, riunito in Camera di consiglio.

Letto il ricorso presentato dal signor ..... per la convocazione dei suoi creditori;

Letti gli atti e i documenti esibiti a sostegno;

Visto il parere del P. M. che ha chiesto respingersi il ricorso.

Intesa la relazione del giudice delegato signor .....

Poichè il ricorrente non ha curato di presentare i libri e documenti prescritti dall'art. 2 della legge 24 maggio 1903.

(*oppure*)

Poichè il ricorrente ha riportato condanna per .....

(oppure)

Poichè il ricorrente non ha soddisfatto gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo; (o che altra volta fu dichiarato fallito e non ha pagato interamente in capitale, interessi a spese tutti i creditori; o che non ha completamente adempito gli obblighi assunti nel concordato).

(oppure)

Poichè il ricorrente non offre serie garanzie di poter pagare la percentuale offerta.

Visto che il ricorrente non risulta di trovarsi in istato di cessazione di pagamenti.

Letto l' art. 3 della su menzionata legge

Dichiara

inammessibile il ricorso del signor ...... tendente ad avere la convocazione dei suoi creditori.

Così deciso in Camera di consiglio oggi li ......

I giudici *Il Presidente*

Il Cancelliere

FORMOLA IX.

Sentenza colla quale il Tribunale dichiarando inammessibile il ricorso, dichiara il fallimento d' ufficio

(Art. 3)

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d' Italia

Il Tribunale civile e penale di ....., composto dei signori: 1.° ..... Presidente; 2.° ..... Giudice; 3.° ..... Giudice; riunito in Camera di consiglio, ha emessa la seguente sentenza.

Letto ricorso del signor ..... col quale chiede la convocazione dei suoi creditori per proporre un concordato preventivo.

Letti i documenti esibiti a sostegno.

Letta la richiesta del P. M. di rigetto cioè del ricorso.

Udita la relazione del giudice delegato signor .....

Attesocchè il ricorrente ..... *(si diranno gli adempimenti prescritti dall' art. 3 della legge ai quali non ha ottemperato il ricorrente)* e che pertanto il ricorso dev'essere rigettato;

Che trovandosi il ricorrente in istato di cessazione di pagamenti devesi di ufficio dichiarare il di lui fallimento.

Letti gli art. 3 della legge 24 maggio 1903 N. 197, 683, 691 e 816 cod. di comm.

Dichiara

inammessibile il ricorso del predetto signor .... e di ufficio ne dichiara il fallimento, fissando provvisoriamente al giorno ..... la cessazione dei pagamenti.

Di conseguenza ordina

l' apposizione dei sigilli sugli effetti mobili, attrezzi, merci e quant' altro sia di pertinenza del fallito nei modi stabiliti dall' art. 734 cod. di comm.

Nomina curatore provvisorio del fallimento il signor .... Stabilisce il giorno ..... del mese di ..... alle ore .... per la convocazione dei creditori nella sala delle udienze di questo tribunale innanzi al giudice delegato signor ...... per procedere alla nomina dei componenti la delegazione di sorveglianza, e per essere consultati circa la nomina definitiva del curatore.

Concede ai creditori il termine di giorni trenta, da oggi, per produrre nella Cancelleria di questo Tribunale le dichiarazioni di credito a mente dell'art. 758 del cod. di comm.

Stabilisce il giorno ..... alle ore .... per la chiusura del verbale di verificazione dei crediti, in questo tribunale.

Ordina la pubblicazione della presente a sensi di legge.
Così deciso in Camera di consiglio, oggi li .....

I giudici *Il Presidente*
Il Cancelliere

Pubblicata la presente in Camera di consiglio oggi li ......
(Carta di L. 3,60). *Il Cancelliere.*



FORMOLA X.

Decreto del tribunale con cui si ordin la c nvocazione dei creditori

(Art. 4)

Il Tribunale

Civile e penale di ..... composto dei signori: 1.° ..... Presidente; 2.° ..... Giudice; 3.° ..... Giudice, riunito in Camera di consiglio.

Letto il ricorso presentato dal signor ...... col quale chiede la convocazione dei propri creditori.

Letti i documenti esibiti a sostegno.

Viste le richieste del P. M.

Ritenuto che il ricorrente ha pienamente dimostrato di trovarsi nelle condizioni volute dalla legge 24 maggio 1903 N. 197.

Letti gli art. 3 e 4 della legge medesima.

Ordina

la convocazione dei creditori del ricorrente ...... innanzi il giudice delegato signor ..... per discutere e deliberare intorno alle proposte di concordato preventivo presentato dal debitore.

Prefigge il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... (*il termine non dev' essere oltre i 30 giorni dalla data del decreto*) per l' adunanza dei creditori nella cancelleria di questo tribunale.

Stabilisce che entro dieci giorni da oggi, dal Cancelliere di questo tribunale si eseguano la pubblicazione e le comunicazioni ai creditori, nei modi determinati dall' art. 5 della legge 24 maggio 1903. Nomina a commissario giudiziale il ragioniere signor ..... per invigilare l' amministrazione dell' azienda; di accertarne le attività e le passività; d' indagare sulla condotta del debitore, e di riferirne all'adunanza dei creditori.

(*Qualora per la natura dei debiti o per la qualità ed estensione del commercio, il debitore abbia giustificato l' impossibilità di presentare completo l' elenco dei creditori, e chiesto un termine per completarlo, gli sarà assegnato un termine non maggiore di cinque giorni, e si dirà*):

Concede al ricorrente cinque giorni, da oggi, per completare ed esibire l' elenco dei creditori.

Ordina che a cura del giudice delegato e del cancelliere, sia il presente decreto annotato immediatamente sotto l' ultima scrittura dei libri presentati.

(*Nel caso l' elenco dei creditori sia incompleto, o che dal tribunale sia ritenuta opportuna una maggiore pubblicità del decreto, specie se si tratti di fallimento di società, possono essere designati dei giornali (anche esteri) nei quali farsene l' inserzione. Se si tratti di società commerciale che ha chiesta le convocazione dei creditori si terrà presente che il termine per la convocazione può essere protratto fino a 60 giorni; e sempre che trattasi di società, nel decreto in parola si aggiungera:*)

Ordina che la comunicazione dell'avviso per l' adunanza abbia luogo mediante affissione alla porta esterna del tribunale, nei locali delle Borse del Regno, e per inserzione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, e nei fogli degli annunzi giudiziari dei luoghi in cui ha sede, succursali, rappresentanze ed Agenzie la società.

(*Nel caso poi dell' art. 6 della legge, se il tribunale credesse di provvedere coll' istesso decreto che ordina la convocazione dei creditori, anzichè con provvedimento posteriore si dirà*):

Ordina ai possessori di obbligazioni al portatore di giu-

stificare il loro intervento all' adunanza e prima di questa, con elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute, rilasciato (*s' indicherà se dalla Cancelleria del tribunale, dagl' istituti di emissione del Regno o dagl' istituti di credito nazionali o stranieri* e dal quale dovrà risultare che *dagl' istituti sudetti o dalla Cancelleria del tribunale*) sia stata fatta su tutte le obbligazioni indicate nell' elenco la menzione che le obbligazioni medesime si trovano vincolate ad una procedura di concordato.

Così deciso in Camera di consiglio, oggi li .....

I giudici *Il Presidente*

Il Cancelliere

(Carta di L. 3,60).



FORMOLA XI.

Annotazione ai libri di commercio

(Art. 4)

Con decreto .... il tribunale di .... ha ordinato la convocazione dei creditori del signor .... pel giorno .... allo scopo di deliberare in ordine alla proposta di concordato preventivo.

Data ......

Il Cancelliere *Il Giudice delegato*



FORMOLA XII.

Verbale di restituzione dei libri di commercio esibiti

(Art, 4, ult. al.)

L' anno ..... il giorno ..... del mese di .....

Innanzi a me ..... Cancelliere del tribunale di ....

Si è presentato il signor ..... il quale ha chiesto la restituzione dei libri di commercio da lui depositati col ricorso di convocazione dei suoi creditori.

Ed io, aderendo alla richiesta del signor .... gli ho consegnato: 1.° ..... 2.° ..... 3.° .....

Di che si è formato il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto dal ..... e da me.

Firme.



FORMOLA XIII.

Decreto col quale il giudice delegato determina la somma presunta necessaria per le spese da depositarsi

(Atr. 5. 1.ª al.)

Il giudice

del tribunale di ..... delegato alla procedura di concordato preventivo riguardante il signor .....

Letto il decreto che ordina la convocazione dei creditori;

Visto l'art. 5 della legge 24 maggio 1903.

Determina

in lire ...... la somma presuntivamente necessaria per le spese dell'intero giudizio in corso, ed ordina al ricorrente ..... di eseguirne il deposito nella cassa postale sul conto corrente della Cancelleria del tribunale, esibendone in conferma la relativa bolletta.

Data.

Il Cancelliere *Il Giudice delegato*



FORMOLA XIV.

Estratto del decreto per l'inserzione nel foglio degli annunzi legali

(Art. 5. 1.ª al.)

Estratto — Con decreto del ..... il tribunale di ...... accogliendo la domanda di concordato preventivo colla per-

centuale del ..... del signor ..... ha ordinato la convocazione dei creditori pel giorno .... del mese di .... alle ore ...., ha nominato commissario giudiziale il signor ..... ragioniere abitante a ..... in via ..... n. ...., ed ha delegato il giudice signor ..... per la procedura relativa.

Per estratto conforme.

Data .....

Il Cancelliere

(Carta di L. 1,20).



FORMOLA XV.

Nota di trascrizione

(Art. 5. 1.° al.)

Nota

per la trascrizione a favore della massa dei creditori.

Contro

Il signor ...... commerciante, del decreto in data ..... emesso dal tribunale di .... col quale fu accolta la domanda di concordato preventivo presentata dal suddetto signor ..... con una percentuale del ..... e fu ordinata la convocazione dei creditori.

Il Cancelliere del tribunale di ..... chiede la trascrizione a norma di legge.

Data .....

Il Cancelliere

(*N.B. La nota sudetta, redatta in carta di L. 3,60 dev' essere in doppio, e vi si unisce copia autentica del decreto di convocazione dei creditori, anche su carta di L. 3,60*).



FORMOLA XVI.

Avviso ai creditori

(Art. 5. 3.° al.)

Cancelleria

del Tribunale Civile e Penale di .....

Comunico a V. S. Ill.ma che questo Tribunale con decreto del .... ha ordinato la convocazione dei creditori del signor ..... commerciante in ..... domiciliato in ..... essendo stato ammesso a proporre un concordato preventivo ai suoi creditori chirografarî sulla base della percentuale del ... 0|0, pagabile (*se ne specificheranno le modalità*).

Per l'adunanza dei creditori è stato stabilito il giorno ..... alle ore ..... nella sala di questo Tribunale, innanzi al giudice signor ..... delegato alla procedura di concordato preventivo.

Commissario giudiziale è stato nominato il signor .....

Rimane quindi V. S. Ill.ma avvertita d'intervenire all'adunanza, credendolo di suo interesse, o di far pervenire la sua adesione alla proposta del debitore a norma di legge.

Data .....

Il Cancelliere

(Su carta libera).

Ill.mo
Signor . . . . . .
in . . . .

FORMOLA XVII.

Provvedimento del giudice delegato sull' istanza presentata dal debitore per un mutuo

(Art. 9. 2.° capov.)

Il giudice

delegato alla procedura di concordato preventivo riguardante il signor .....

Letta l' istanza dallo stesso presentata per essere autorizzato a contrarre un mutuo di L. ..... onde mettersi in grado di adempiere gli obblighi assunti col concordato, omologato che sia, in mancanza di altre risorse.

Ritenuta la necessità e l' evidente utilità della concessione in parola.

Ritenuta la convenienza di autorizzare il mutuo, depositandosi la somma nella Cassa Depositi e Prestiti a secura garanzia dei creditori.

Visto l' art. 9 della legge 24 maggio 1903 n. 197.

Autorizza

il signor ..... a contrarre un mutuo di lire ..... concedendo analoga ipoteca sull' immobile ..... (*se ne fa la descrizione*) a condizione che la somma mutuata sia per intero, ed a cura del mutuante, depositata nella Cassa Depositi e Prestiti, a disposizione della massa dei creditori.

Data .....

Il Cancelliere *Il Giudice delgato*

(Carta di L. 3,60).

FORMOLA XVIII.

Rapporto del Commissario giudiziale all'adunanza dei creditori

(Art. 11)

Ill.mo
Signor Giudice delegato alla procedura del concordato preventivo proposto dal Signor .....
in ......

Onorato della carica di Commissario giudiziale con decreto del Presidente di questo Tribunale del .... in seguito al ricorso prodotto dal signor ..... commerciante quí domiciliato e residente, per ottenere la convocazione dei propri creditori, onde proporre un concordato preventivo, mi pregio adempiere alla mia onorifica missione, facendo a Voi un dettagliato rapporto sulle condizioni economiche del predetto signor ..... e sulla di lui condotta commerciale.

Premetto ch' egli comiciò ad esercitare il commercio in tessuti sin dal mese di ottobre del 190.... con meschini capitali avuti dalla dote della moglie.

Che da bravo ed onesto uomo egli seguiva le sue operazioni commerciali con un' avvedutezza esemplare, con una prudenza ammirabile nelle sue imprese e con una puntualità ed esattezza invidiabile nei pagamenti delle sue obbligazioni.

Egli avrebbe certamente reso di grande importanza la sua azienda, se circostanze impreviste ed imprevedibili non l' avessero travolto nella più irreparabile sciagura.

É noto il triste spettacolo cui tutti assistemmo nello scorso ..... quando un orribile incendio scoppiò improvvisamente nel negozio del signor .....

Della condotta di lui ho potuto indagare accuratamente e con ponderatezza, servendomi all'uopo di sicure informazioni, avute oltrechè da commercianti della città e da isti-

tuti di credito coi quali egli aveva rapporti, anche da amici personali comuni, e serenamente e spassionatamente posso assicurare che il detto signor ..... è un onesto ma sventurato commerciante, che merita tutti i benefici accordati dalla legge, e conseguentemente merita tutta l'indulgenza nella concessione del proposto concordato preventivo.

E basti a Voi il fatto che il suo ricorso per la convocazione dei creditori è stato senz'altro ammesso dal Tribunale, giacchè conteneva i suoi libri di commercio regolarmente tenuti sin dal principio del suo esercizio, proponeva il pagamento della percentuale nei termini voluti dalla legge e non era incorso in nessuno dei casi previsti dai N. 2 e 4 della legge stessa, per provarvi che egli è purtroppo meritevole del beneficio invocato.

Nella mia qualità di Commissario giudiziale dal giorno della nomina ho invigilato accuratamente l'amministrazione dell'azienda onde evitare che le attività, pegno comune dei creditori, si fossero disperse e che si fosse potute creare artificiose situazioni, e così ho potuto constatare che il signor ..... restando alla testa del suo commercio, ha tentato con tutti gli sforzi umani possibili di evitare la catastrofe che vedeva approssimarsi attorno al suo capo, cercando dilazioni ai creditori e promettendo da onesto gentiluomo il pagamento rateale, pur tentando nel trattempo di realizzare in danaro contante il valore di un fabbricato di sua proprietà.

Ho cercato di accertare le attività e le passività e dalla regolare tenuta dei libri di commercio, nonchè dalle carte di famiglia ho potuto constatare che di fronte a un attivo di circa L. ..... composto d'immobili, mobili e merci del negozio, sta un passivo di appena L. .....

Per l'apprezzamento delle attività mi son servito di appositi periti e ho constatato che le merci esistenti nel negozio raggiungono la cifra approssimativa di L. ....; quella dei mobili di L. ....., e quella del fabbricato di L. ..... come risulta dall'unito inventario sommario (allig. A).

A norma dell'art. 11 della legge poi ho verificato colla scorta dei libri di commercio e delle carte del signor .... , e consultando l'elenco dei protesti depositati nella Cancelleria del Tribunale, l'ammontare del passivo, che in seguito ad informazioni e schiarimenti avuti dallo stesso debitore e dagl' interessati, risulta di L. .... , ed ho introdotto nell' elenco dei creditori e dei debitori presentato dal medesimo le necessarie aggiunte e modificazioni, indicando la somma dei rispettivi crediti e debiti.

Nulla mi resta da aggiungere per completare il mio rapporto sulla situazione economica e sulla condotta del signor ..... e quindi, in vista di quanto sopra ho riferito, e delle proposte oneste di pagamento da lui fatte, appoggiate con le reali e serie garanzie, esprimo il mio parere favorevole all' accoglimento delle proposte con la concessione del concordato richiesto.

Data .....

Il Commissario giudiziale

(Su carta di L. 3,60).

Presentato nella Cancelleria del Tribunale oggi li ......

Il Cancelliere

FORMOLA XIX.

Procura di un creditore per essere rappresentato all' adunanza dei creditori, scritta a piè della lettera o del telegramma di convocazione.

(Art. 12. 2.° al.)

Qual creditore del signor ..... per la somma di L. ..... delego il signor ..... per rappresentarmi all' adunanza dei creditori indetta pel giorno ..... alle ore ..... e per aderire alla proposta di concordato.

Data ..... Firma .....



FORMOLA XX.

Mandato del debitore a persona per rappresentarlo all' adunanza dei creditori

(Art. 3)

Egregio signor ......

Essendo io impossibilitato a causa di grave infermità a presentarmi all' adunanza dei miei creditori indetta pel giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... , colla presente nomino e costituisco voi mio procuratore speciale, perchè mi rappresentate in detta adunanza, ed a mio nome facciate la seguente proposta: « in nome e vece del mio rappresen-
« tato signor ..... offro ai creditori a tacitazione completa
« di ogni loro credito, il 40 0|0 (*o più*) in contanti (*oppure*
« *a rate, ecc.*) pagabile al momento dell' omologazione del
« concordato, quale proposta viene garantita dall' analogo
« deposito della somma nella cassa postale (*o dei Depositi*
« *e Prestiti, o presso altro pubblico istituto di credito; oppure*
« *con altre garanzie che si specificheranno*).

« Vi conferisco ogni altra facoltà occorrente per la con-
« clusione del concordato, ritenendo per rato e fermo tutto
« quanto sarete per fare, senza bisogno di ulteriore atto
« di ratifica ».

Data .....   Firma .....

(*La firma di questo mandato da scriversi su carta di lire 3,60, dev' essere autenticata da un notaio; e dovendo essere presentata fuori distretto dev' essere legalizzata dal presidente del tribunale*).

FORMOLA XXI.

Verbale di adunanza dei creditori pel concordato preventivo

(Art. 12 a 15)

L' anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in .... nella sala di udienza di questo tribunale.

Innanzi a Noi ...... giudice delegato alla procedura di concordato preventivo avviata nell' interesse del signor .... , con l' assistenza del cancelliere signor .....

In esecuzione del decreto di questo tribunale del ..... pubblicato, trascritto e comunicato a ciascun interessato a mente e nei termini di legge, giusta risulta dalle prove in atti, col quale fu stabilito questo giorno, luogo ed ora per l' adunanza dei creditori del detto signor ..... allo scopo di deliberare intorno alla proposta di concordato.

Sono comparsi :

1.° Il debitore signor ..... personalmente (*oppure, a mezzo del suo procuratore speciale signor ..... giusta mandato del ..... a cui fu autorizzato espressamente con ordinanza del ....., dal giudice delegato*).

2.° Il commissario giudiziale signor ..... (*la cui presenza però non è richiesta dalla legge*).

3.° Il signor ..... creditore della somma di L. .....

4.° Il signor ..... a mezzo di ,.... giusta delegazione a piè dell' avviso di convocazione (*o del telegramma*) creditore della somma di L. .....

5.ª Il signor ..... creditore di L. ..... ecc. ecc.

Non essendo comparsi altri creditori, il signor giudice delegato ha disposto di darsi lettura del rapporto del commissario già depositata in cancelleria nei termini di legge.

Indi l' istesso signor Giudice ha invitato il debitore a fare le sue proposte concrete e definitive.

Il debitore signor ..... ha fatto le seguenti proposte ;

« offro ai miei creditori chirografari a tacitazione del loro credito il ..... 0[0 » (*se ne dirà l'ammontare non inferiore però al 40 0[0, e si specificherà il modo del pagamento*).

Aperta su tali proposte la discussione, il creditore ..... (*o i creditori* .....) fanno osservare ..... (*si diranno tutte le osservazioni e contestazioni che verranno per avventura fatte, e le risposte alle stesse per parte del debitore*).

(*Qualora fossero sorte delle contestazioni intorno all' ammissione nel passivo di un creditore, ed in seguito alle spiegazioni date dal debitore il credito risulti sussistente ed ammessibile, si dirà*):

Il creditore (*o i creditori*) in seguito agli schiarimenti ed alle giustificazioni avute, non si oppone all' insinuazione (*od eliminazione*) del credito.

Chiusa la discussione e posta ai voti la proposta di concordato, han dichiarato di accettarla i signori:

1.° N. N., creditore non contestato, per		L. ......
2.° N. N., id. id. per		L. ......
	Totale	L. ......
3.° N. N., creditore contestato per		L. ......
4.° N. N., id. id. per		L. ......
	Totale	L. ......

Ed hanno dichiarato di non accettarla i signori:

1.° N. N., creditore per		L. .....
2.° N. N., id. per		L. .....
	Totale	L. ......

Ultimate così le operazioni.

Il giudice delegato

Ritenuto che per la formazione delle maggioranze di numero e di somma occorrono almeno .... creditori e L. .....

Che i voti finora raccolti ammontano a N. .... per L. .....

Che in conseguenza rimane aperto il termine di giorni venti da oggi per raccogliersi le altre adesioni ai sensi dell'art. 16 al. 2.° della legge 24 maggio 1903.

Letto l' art. 17 della legge medesima.

Rimette le parti avanti il Tribunale all' udienza fissa del giorno ..... (*il termine dev' essere non minore di 20, nè maggiore di 30 giorni*) per l' omologazione del concordato.

Di che si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto dagl' intervenuti e dall' ufficio.

Firme .....

(Carta di L. 3,60).

(N.B. *Pervenendo adesioni saranno annotate come segue*):

Oggi li ..... pervenuta l' adesione per lettera del creditore ..... diretta al Giudice delegato (*oppure*) al sottoscritto, e che si alliga.

Il Cancelliere

Oggi li ..... pervenuta l' adesione per telegramma del creditore ..... e che si alliga.

Il Cancelliere



FORMOLA XXII.

Parere motivato del Commissario giudiziale in merito al concordato

(Art. 18)

All' Eccellentissimo Tribunale di ... ..

....

Il sottoscritto Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo riguardante il commerciante ..... in esecuzione del disposto dell' art. 18 della legge 24 maggio 1903 n. 197, avendo dallo esame degli atti constatato, che le maggioranze di numero e di somma sia per le primitive accettazioni, sia per consecutive adesioni sono state raggiunte; che tali maggioranze sussistono anche non tenendo conto dei crediti contestati; che l'offerta percentuale

trova perfetto riscontro nella consistenza patrimoniale del debitore; che l' offerta medesima è garantita in modo da rendere sicuri i creditori dell' incasso di essa; che la condotta del debitore è sotto tutti i riguardi irreprensibile; che una diversa liquidazione patrimoniale non garantirebbe ai creditori una percentuale maggiore di quella offerta; e che infine cause indipenti dalla sua volontà han travolto il debitore ..... nella catastrofe che in nessun modo potè evitare, esprime parere che il proposto concordato sia omologato.

Con perfetta osservanza.

Data .....

Il Commissario giudiziale

(Su carta di L. 3,60).

Depositato nella Cancelleria di questo Tribunale oggi li ....

Il Cancelliere

FORMOLA XXIII.

Lettera colla quale un creditore fa adesione al concordato

(Art. 16)

All' Illustrissimo
Signor Giudice delegato alla procedura di concordato
riguardante ......

(*oppure*) All' Ill.mo
Signor Cancelliere del Tribunale di ......

In relazione all' avviso pervenutomi da cotesta Cancelleria, aderisco alla proposta di concordato colla percentuale del ..... 0|0 fatta dal signor ..... del quale sono creditore della somma di L. .....

Data ..... Firma .....

(Bollo straordinario di L. 1,20 e registrazione).

FORMOLA XXIV.

Adesione per telegramma

(Art. 16).

Cancelliere Tribunale ......

Aderisco proposta concordato fatta ...... giusta condizioni comunicatemi avviso.

Firma ......

Per autenticità firma ......

Notaro ......

(Bollo straordinario di L. 1,20).

FORMOLA XXV.

Sentenza del Tribunale che omologa il concordato preventivo

(Art. 19 e 20)

In nome di Sua Maestà, ecc.

Il Tribunale civile e penale di ..... composto dai signori:

1. N. N. Presidente.
2. N. N. } Giudici
3. N. N. }

ha emessa la seguente sentenza

Nella causa

di concordato preventivo iscritta al N. .... del Ruolo generale delle cause e discussa all' udienza del ....

Tra

. . . .

E i creditori

. . . .

In seguito alla relazione del Giudice delegato signor .... i procuratori delle parti hanno preso le seguenti conclusioni:

(*Si trascriveranno le conclusioni*).

Fatto

(*Si diranno i motivi in fatto*).

Diritto

(*Si diranno i motivi in dritto*).

Dispositivo

Per tali motivi — Il Tribunale.

Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione.

Omologa

il concordato preventivo conchiuso fra i signori ...... e la massa dei suoi creditori, ordinandone l' esecuzione.

Ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

(*Se il concordato non sarà omologato, si dirà:*)

Il Tribunale, ecc.

Visti gli art. 19 e 20 della legge e 683 e segu. del Cod. di comm. Dichiara d' ufficio il fallimento del signor .....

E di conseguenza ordina l' immediata apposizione dei sigilli a tutti i suoi effetti mobili ovunque si trovano.

Nomina a Curatore provvisorio il signor .....

Delega il giudice signor .... alle operazioni inerenti alla procedura fallimentare.

Fissa il giorno ..... del mese di ..... alle ore .... per la convocazione dei creditori in una delle sale di questo Tribunale avanti il Giudice delegato all' oggetto di nominare i membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore.

Stabilisce ai creditori il termine di trenta giorni, e cioè a tutto il ..... per presentare nella Cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei loro crediti.

Determina che la chiusura del verbale di verificazione dei crediti debba aver luogo in questo Tribunale nel giorno ..... alle ore .....

Così deciso in Camera di Consiglio in ..... oggi lì ......
Firme del Presidente, dei due Giudici e del Cancelliere.

Letta e pubblicata la su estesa sentenza all'udienza di oggi ..... ai sensi e modi dell' art. 366 Cod. proc. civ.

Data ..... *Il Cancelliere*

(In carta di L. 3,60 — Soggetta a registro se omologa il concordato).

FORMOLA XXVI.

Verbale di fideiussione per l' esecuzione dei patti del concordato

(Art. 3 e 20)

L' anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in ..... nella Cancelleria del Tribunale.

Innanzi a me ..... Cancelliere del Tribunale suddetto.

Si è presentato il signor ..... il quale ha dichiarato di rendersi fideiussore solidale del signor ..... pel pagamento della percentuale del .... 0|0 offerta per la conclusione del concordato preventivo coi suoi creditori, e non si tosto sarà omologato dal Tribunale (*o in quell' epoca che sarà determinata*).

Di che ecc.

Firme del fideiussore e del Cancelliere.

(*oppure*).

Si è presentato il signor ..... il quale conforme alla proposta di concordato fatta ai suoi creditori, deposita una bolletta postale col N. ....., accertante l' eseguito versamento della somma di L. ..... corrispondente alla percentuale offerta ai creditori medesimi.

(*oppure*).

Si è presentato il signor .... il quale conforme alla proposta di concordato fatta ai suoi creditori e per l' esecuzio-

he degli obblighi assunti, deposita l'offerta percentuale del ...., 0|0 in titoli di rendita al portatore del consolidato ..... 0|0 del Debito pubblico del Regno d' Italia, ciascuno per L. ..... formanti in complesso la somma di L. .....

I titoli suddetti portano la seguente numerazione:

1.° N. ..... Serie ..... per L. .....

2.° N. ..... Serie ...,. per L. .....

(*oppure*).

Si é presentato il signor .... il quale in esecuzione delle proposte di concordato preventivo fatte ai suoi creditori, a garanzia dell'offerta percentuale del .... 0|0, dichiara di sottoporre a speciale e giudiziale ipoteca a favore della massa dei suoi creditori, i seguenti immobili:

1.° Fondo ..... (se ne fará la descrizione).

2.° Casa ..... (id.).

E faculta il Conservatore delle ipoteche ad accendere l' analoga iscrizione.

Di che ecc. ....

Firma del dichiarante e del Cancelliere.

(Bollo di L. 3,60).

(N.B. *Il Cancelliere in seguito al verbale di concessione di ipoteca redige la doppia nota pel Conservatore dell' ipoteche*).



FORMOLA XXVII.

Ricorso del Commissario giudiziale al Giudice delegato per la liquidazione del compenso

(Art. 24)

All' Illustrissimo
Signor Giudice delegato alla procedura di concordato preventivo riguardante il signor ..... in ....

Il sottoscritto, avendo espletate le sue mansioni di Commissario giudiziale nella procedura di concordato preventi-

vo riguardante il signor ..... prega V. S. Ill.ma volergli liquidare il compenso dovutogli, nella misura che meglio stimerà congrua all' opera prestata.

Data .....

Il Commissario giudiziale

(Su carta di L. 3,60).



FORMOLA XXVIII.

Decreto del Giudice delegato che liquida il compenso al Commissario giudiziale

(Art, 24)

Il Giudice delegato alla procedura di concordato preventivo nell' interesse del signor .....

Letto il ricorso che precede.

Visti gli atti della procedura sopra enunciata.

Ritenuto che le indennità al Commissario giudiziale signor ... possono congruamente fissarsi nella somma di L. ....

Letto l' art. 24 della legge.

Liquida

In L. ..... il compenso dovuto al Commissario giudiziale signor ..... oltre le spese pel presente decreto e sussecutive, ed ordina al signor ..... (*debitore*) di eseguirne il pagamento a norma di legge.

Data ..... *Il Giudice delegato*

Il Cancelliere

(Su carta di L. 3,60, o a piè del ricorso).



FORMOLA XXIX.

Ricorso al Tribunale per la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente agli obblighi del concordato

(Art. 34)

Agl' Illustrissimi
Signori Componenti il Tribunale civile di .....

Il sottoscritto ..... espone alle SS. LL. Ill.me che egli, avendo aderito al concordato preventivo conchiuso ed omologato debitamente col suo debitore signor ...... ebbe da questi rilasciati effetti cambiari per l'ammontare di L. .... scadibili al ..... (*epoca della scadenza*). Alla scadenza però il debitore ..... non ha soddisfatto i suoi impegni, rendendosi così inadempiente agli obblighi assunti col concordato. E poichè sono tornati infruttuosi gli atti contro di lui esperiti e contro il fideiussore signor ..... giusta gli alligati, avvalendosi il sottoscritto della disposizione dell' art. 34 della legge 24 maggio 1903 N. 171, fa istanza perchè ai sensi del citato articolo, sia dichiarato il fallimento del signor .....

Data ....,. Firma

(Su carta di L. 3,60)

FORMOLA XXX.

Ricorso al Presidente del Tribunale con cui il debitore chiede la convocazione dei proprî creditori

(Art. 36)

Illustrissimo
Signor Presidente del Tribunale di .....

Il sottoscritto, trovandosi in condizione di non potere più far onore agl' impegni assunti per l'azienda del suo

commercio per circostanze indipendenti dalla sua volontà, e non volendo ulteriormente aggravare la posizione sua, che tornerebbe di nocumento a se stesso ed ai suoi creditori, prega V. S. Ill.ma, di voler ordinare la convocazione dei proprî creditori avanti il pretore di questo mandamento, risultando che il suo passivo è di L. .... di fronte ad un attivo di L. .....

Alliga il suo bilancio.

Data ..... Firma

(Su carta libera).

FORMOLA XXXI.

Bilancio del commerciante ....,.

Attivo

1. Stoffe varie esistenti in magazzino	L. ......
2. Scaffali, pancone ecc. ecc.	L. ......
3. Mobili	L. ......
4. Crediti esigibili	L. .. ...
5. id. dubbî	L. ......
5. In contanti	L. ......
Totale attivo	L. ......

Passivo

1. Al signor	L. ......
2. 3. 4. Al signor	L. ......
Totale passivo	L. ......

Riassunto

Attivo	L. ......
Passivo	L. ......
Differenza	L. ......

Il sottoscritto dichiara rispondente al vero il su esposo bilancio.

Data ...... Firma

(Su carta libra).

FORMOLA XXXII.

Decreto del Presidente del Tribunale

(Art. 36)

Il Presidente
del Tribunale civile e penale di ......

Letto il ricorso che precede.

Presa cognizione dell' esibito bilancio.

Ritenuto che il ricorrente ..... trovasi nelle condizion volute dalla legge sui piccoli fallimenti, essendo il passivo non superiore alle L. 5000.

Visto l' art. 36 della legge.

Nomina a Commissario giudiziale il ragioniere sig. .... residente in ......

Rimette al pretore di ..... la convocazione dei creditori del signor ..... pel giorno che dallo stesso pretore sarà determinato.

Ordina al Cancelliere di questo Tribunale di fare le opportune comunicazioni del presente al predetto signor pretore ed al Commissario giudiziale.

Data ......

Firme del Presidente e del Cancelliere

(Su carta libera a piè del ricorso).

FORMOLA XXXIII.

Proposta di concordato fatto dal debitore al pretore

Ill.mo Signor Pretore del Mandamento di ......

Il sottoscritto sottoposto alla procedura dei piccoli fallimenti propone ai suoi creditori chirografari, a tacitazione del loro avere, il pagamento del .... 0|0, pagabile .... (*si di-*

rà se prontamente o a rate ....) dopo la conclusione del concordato; offrendo *(se ne sarà il caso)* la fideiussione del signor ......

Data ..... Firma

FORMOLA XXXIV.

Decreto del Pretore che convoca i creditori

(Art. 37)

Il Pretore del Mandamento di ......

Letto il decreto dell' Ill.mo signor Presidente del Tribunale di ...... in data ..... col quale ha ammesso alla procedura dei piccoli fallimenti il signor .... commerciante esercente in ......

Letto l' art. 37 della legge 24 maggio 1903 N. 171.

Ordina

la convecazione dei creditori del suddetto ..... e del Commissario giudiziale signor .... pel giorno .... del mese di .... alle ore ..... innanzi al pretore medesimo nel locale della Pretura onde sentirsi e discutersi le proposte del debitore.

Manda al Cancelliere di provvedere per gl' inviti di convocazione.

Data ......

Firme del Pretore e del Cancelliere

(Su carta libera).

FORMOLA XXXV.

Lettera di comunicazione al Commissario giudiziale

Pretura di ......

Con decreto in data ..... fu dall' Ill.mo signor Pretore di questo Mandamento indetta pel dì .... a ore l' adunanza

dei creditori di .... ammesso alla procedura dei piccoli fallimenti.

La S. V. quale Commissario giudiziale del piccolo fallimento medesimo è quindi invitata ad intervenire a detta adunanza presentando la prescritta relazione.

Il Cancelliere

(N.B. *Questa nota e le altre che seguono trovansi belle e stampate presso la Ditta M. Mozzon in Firenze).*



FORMOLA XXXVI.

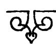
Lettera di comunicazione al debitore

Pretura di ......

Con decreto in data ...... fu dall' Ill.mo signor Pretore di questo Mandamento indetta pel dì ..... a ore ..... l' adunanza dei di lei creditori.

Col presente avviso ella rimane quindi diffidata a comparire obbligatoriamente a detta adunanza per fare le eventuali proposte di concordato e dare tutti quegli schiarimenti che le venissero richiesti.

Il Cancelliere



FORMOLA XXXVII.

Lettera di comunicazione ai creditori

Pretura di ......

Si avvisa V. S., quale uno dei creditori del piccolo fallimento in margine indicato, che il ..... a ore ..... avrà luogo in questa Pretura l' adunanza dei creditori per proce-

cedere in confronto del debitore e del Commissario giudiziale alle operazioni di legge.

Il Cancelliere



FORMOLA XXXVIII.

Lettera di adesione dei creditori

Ill' Ill.mo signor Pretore del Mandamento di .....

Il sottoscritto quale creditore del sig. ..... per la somma di L. .... dichiara di accettare la proposta di concordato presentato dal debitore medesimo col pagamento della percentuale del ... 0|0 prontamente (*o con quelle modalità che saranno state proposte*).

Data ..... Firma

(In carta libera ed esente di registro).

FORMOLA XXXIX.

Verbale di adunanza dei creditori nella procedura dei piccoli fallimenti

(Art. 38)

L' anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... nella Pretura di ...... Innanzi a Noi Avv. .... Pretore del Mandamento di .....; assistiti dal Cancelliere signor .....

In esecuzione del decreto ..... con cui fu stabilito questo giorno per l' adunanza dei creditori del signor .... onde discutersi le proposte di concordato per parte del debitore stesso, e degli avvisi di convocazione a tutti gl' interessati spediti dal Cancelliere giusta le prove alligate in atti,

Sono comparsi

1. N. N. Commissario giudiziale.
2. N. N. debitore.
3. N. N. fideiussore (*qualora vi esista*).
4. N. N. ..... creditore per L. ......
5. N. N. ..... creditore per L. ......
6. N. N. ..... creditore per L. ......
7. La Ditta ..... rappresentata dal signor ..... mediante apposita delegazione, creditrice per L. .....

Il Commissario giudiziale fa la sua relazione intorno alle condizioni economiche ed alla condotta del debitore.

Il debitore ...... dichiara di offrire ai suoi creditori chirografarî a tacitazione dei rispettivi crediti la percentuale del ..... 0|0, pagabile (*se ne dirà il modo*).

Il creditore signor .... osserva (*si diranno le osservazioni che eventualmente verranno fatte dai vari creditori e si riporteranno le risposte del debitore*).

Indi i creditori ..... rappresentanti la somma di L. ..... dichiarano di accettare le offerte e proposte del debitore.

E dichiarano di non accettarle i creditori ...... rappresentanti la somma di L. ......

E noi pretore ritenuto che coll' accettazione dei creditori ...... si ha la maggioranza di numero e di somma volute dalla legge.

Dichiariamo

Avvenuto il concordato fra il debitore signor ..... e ne ordiniamo l' esecuzione.

(*Qualora non si riesce nella conclusione del concordato e si deliberi per la liquidazione dell' attivo, si dirà*).

Noi pretore

Ritenuto di non potersi conchiudere il concordato per non essersi raggiunte le maggioranze di numero e di somma volute dalla legge, invitiamo i creditori comparsi a provvedere intorno alla liquidazione dell' attivo.

Ed i creditori comparsi, dopo accurata discussione sul-

le norme da seguirsi per la liquidazione dell' attivo, ad unanimità (*oppure a maggioranza*) han deliberato:

1.° di procedersi alla vendita dei beni mobili e delle merci del debitore a trattative private, previa stima di persona capace, dandone incarico all' istesso Commissario giudiziale signor .... (*oppure a quell'altra persona che sarà scelta*).

2.° che il ricavato dalla vendita delle attività, dopo prelevate le spese e compenso al Commissario, e i crediti privilegiati, sia diviso tra i vari creditori in proporzione dei rispettivi crediti;

3.° che il Commissario sottoporrà all' approvazione del signor Pretore lo stato di ripartizione;

4.ª che il pagamento della percentuale spettante a ciascun creditore sia eseguito mediante vaglia postale.

(*Se i creditori poi non saranno di accordo nelle norme da seguirsi per la vendita dei beni del debitore, questa avrà luogo colle formalità prescritte per la vendita dei beni mobili ed immobili dei minori) (art. 816 a 824, 825 a 834 cod. proc. civ.*).

Di che si è redatto ecc.

Firme degl' intervenuti (se il verbale è di concordato; e se di liquidazione, del Pretore e del Cancelliere).

(Se il verbale sarà di concordato sarà steso su carta di L. 2,40 e sottoposto alla registrazione).



FORMOLA XL.

Relazione del Commissario al Procuratore del Re

(Art. 38)

All' Illustrissimo
Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale di .....

Quale Commissario giudiziale nella procedura di piccolo fallimento riguardante il commerciante .... , ottemperando all' obbligo impostomi dall' art. 38 della legge 24 mag-

gio 1903 n. 197, nel mentre rassegno a V. S. Ill.ma copia del concordato conchiuso coi vari creditori, mi onoro di riferirle quanto segue sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore medesimo.

Il dissesto economico del debitore ...... dalle risultanze dell' esame da me portato sui libri e registri che mi furono presentati, e da tutte le notizie attinte e le ricerche fatte fu stabilito nella somma di L. ...., di fronte ad un attivo di L. ..... costituito da merci, mobili, crediti, ecc.

L' offerta del debitore del .... 0|0 fu accettata dai creditori, e venutosi all' adunanza dei creditori stessi, fu conchiuso il concordato.

Le cause del dissesto debbono ricercarsi (*si enuncieranno*).

La condotta poi tenuta dal debitore non lascia dubbio sulla sua correttezza, e sulla di lui buona fede; e le indagini praticate per accertare sottrazioni, falsificazioni di libri o documenti commerciali, distrazione od occultazioni, o dissimulazioni di parte o di tutto dell'attivo, od esposizioni di passività inesistenti risultarono affatto negative, (*oppure si esporranno i motivi pei quali dovrebbe ritenersi la mala fede nel debitore, e la di lui cattiva condotta cause del dissesto economico*).

Con ogni devozione.

Data .....

Il Commissario giudiziale



FORMOLA XLI.

Ordinanza del pretore che rinvia al Tribunale la cognizione dell'affare

(Art. 40)

Il Pretore del Mandamento di .....

Letta la sentenza del Tribunale di ..... del ..... che rinviava il commerciante ..... innanzi a noi per la procedura dei piccoli fallimenti,

Letta la relazione del Commissario giudiziale dal quale risulta che il passivo del debitore è di L. .....

Che pertanto essendo il passivo superiore alle L. 5000, la cognizione dell' affare è devoluta al Tribunale.

Letto l' art. 40 della legge.

Rimette al Tribunale la conoscenza dell' affare.

Data ..... Firme .....

(N.B. *Qualora il passivo superiore alle L. 5000 venga a risultare nel corso della procedura ed all' atto dell' adunanza dei creditori, il pretore sospende ogni ulteriore provvedimento e rimette al Tribunale la cognizione dell' affare*).



FORMOLA XLII.

Interrogatorio del debitore in Camera di consiglio

(Art. 40)

L' anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in .....

Nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di ....., composta dei signori: 1.° .. .. Giudice; 2.° ..... Giudice; col l' assistenza del Cancelliere signor .....

A seguito d' invito, è comparso .....

Domandato analagamente dal signor Presidente intorno all' occultazione di parte del passivo nell' istanza presentata da esso debitore per la convocazione dei suoi creditori.

Risp. (*Si trascriveranno le risposte*).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme .....



FORMOLA XLIII.

Istanza per revoca della sentenza dichiarativa del fallimento

(Art. 42)

Agl' Illustrissimi
Signori Componenti il Tribunale Civile di .....

Il sottoscritto ..... espone alle SS. LL. Ill.me, che con sentenza del ..... fu dichiarato il di lui fallimento sull' istanza del signor .....; ma risultando dal bilancio che presenta che il passivo è di sole L. ....., di fronte ad un attivo di L. ...., per cui sarebbe da applicarsi la procedura dei piccoli fallimenti, prega le SS. LL. Ill.me di voler revocare l' anzidetta sontenza dichiarativa del fallimento, e rinviare la procedura al pretore per gli ulteriori incombenti.

Data ...... Firma ......

(Carta di L. 3,60).



FOMOLA XLIV.

Sentenza di revoca di fallimento per avviamento alla procedura dèi piccoli fallimenti

(Art. 42)

IN NOME DI SUA MAESTÀ, ecc.

Il Tribunale Civile di ..... ecc. ecc.

Letto il ricorso del signor ..... (*il fallito*, *il curatore*, *od altro interessato*) col quale si chiede la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento in data .....

Inteso il Giudice delegato nella sua relazione.

Attesocchè dagli atti e documenti esibiti emerge in modo non dubbio che le passività del debitore non superano per debiti commerciali e civili le L. 5000.

Che pertanto è da applicarsi la procedura dei piccoli fallimenti.

Letti gli art. 36 e 42 della legge 24 maggio 1903.

Revoca

la sentenza di questo Tribunale del .... che dichiara il fallimento del signor .... , e di conseguenza:

Rimette al pretore di ..... la convocazione dei creditori ai sensi del citato art. 36 e segu. della legge.

Nomina Commissario giudiziale il signor .....

Ordina al Cancelliere di consegnare al Commissario stesso tutte le carte riferibili al fallimento che si trovano in Cancelleria; e di comunicare immediatamente la presente sentenza al Pretore suddetto, nonchè al Commissario giudiziale.

Così deciso il ....

Firme.

(Esente di bollo e registro).



INDICE

TITOLO I.

Del Concordato preventivo

TITOLO II.

Procedura dei piccoli fallimenti

INDICE

degli articoli di legge commentati





